

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á GHÈ ÌÜÖXÖÁ^|ÁGEF GDEGH SAPI - UD/AIA/118-R

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito

indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5702 del 15 novembre 2021, con il quale è stato autorizzato il riesame con valenza di Rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1360 del 20 luglio 2015, come aggiornata, rettificata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 910 del 13 aprile 2016, n. 1843 del 13 settembre 2016, n. 2028 del 3 ottobre 2016, con la nota regionale prot. n. 40062 del 6 agosto 2018 e con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 969 del 19 febbraio 2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.P.A. con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303, presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 745 del 22 febbraio 2022, con il quale è stata accettata, la garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 518.507,11 (cinquecentodiciottomilacinquecentosette/11), prestata dalla Società BIPAN S.p.A. con la Polizza Fidejussoria assicurativa n. 1670.00.27.2799831212 del 14 febbraio 2022, avente validità dal 15 novembre 2021 al 15 novembre 2033 e rilasciata dalla Società SACE ST S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli, 42, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione (recupero R3 e messa in riserva R13), nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6536 del 17 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2022";

Vista la nota del 16 settembre 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 50540, n. 50541 e n. 50543, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la modifica dell'impianto tecnologico denominato "Linea MTF", rendendolo "autonomo" nelle fasi di sfibratura, essiccazione ed incollaggio, attualmente "in comune" con la Linea MDF Multivani;

Atteso che la modifica sopra evidenziata consiste:

- nella dismissione della caldaia ITI Truciolare (14 MW);
- nella dismissione dell'essiccatoio della Linea Truciolare – punto di emissione E3, avente una portata autorizzata di 110.000 Nm³/h;

- nella dismissione del punto di emissione E10, connesso all'impianto Leviga TRU, avente una portata autorizzata di 45.000 Nm³/h;
- nella dismissione del punto di emissione E39 connesso all'impianto di trattamento dell'aria esausta dell'impianto di pulizia della pressa TRU, del trabocchetto e della formatrice TRU, avente una portata autorizzata di 70.000 Nm³/h;
- nella dismissione del punto di emissione E56 connesso all'impianto di trattamento dell'aria esausta derivante dall'aspirazione della formatrice TRU, avente una portata autorizzata di 30.000 Nm³/h;
- nella dismissione del punto di emissione E57 connesso all'impianto di trattamento dell'aria esausta derivante dall'aspirazione della pressa TRU (aspirazione spazzole e pulizia racle), avente una portata autorizzata di 40.000 Nm³/h;
- nella rimessa in esercizio dell'Essiccatoio E100, attualmente utilizzato per il trasporto della fibra dall'essiccatoio E200 all'impianto di resinatura connesso al punto di emissione E34 dotato di un sistema di abbattimento a scrubber;
- nell'installazione di un generatore di gas caldi da 10 MW termici ad integrazione della centrale termica che alimenta l'essiccatoio E100 con relativo camino di emergenza.
- nell'installazione di un nuovo filtro a maniche avente la portata di 90.000 Nm³/h destinato al trattamento dell'aria esausta dei cicloni dell'impianto di resinatura a secco MDC che farà le funzioni dello scrubber E34. Quest'ultimo verrà impiegato per l'abbattimento degli inquinanti derivanti dell'essiccatoio E100;
- nell'installazione di un nuovo ventilatore destinato all'essiccatoio E100;
- nell'installazione di filtro da 70.000 Nm³/h avente funzione di filtraggio dell'aria esausta del ciclone carico formatrice MTF;
- nell'installazione di un ciclone filtro 15.000 Nm³/h per il carico dei chips allo sfibratore PALLMANN 3;
- nella realizzazione di un impianto di incollaggio a secco e di carico formatrice composto da una due cicloni completi di relativi ventilatori collegati fra loro da tubazioni per il carico formatrice impianto Linea MTF;
- nell'installazione di un bruciatore in vena della potenza di circa 1.000 kW termici, alimentato a gas metano per la passivazione della fibra resinata;
- nell'installazione al coperto di impianto di sfibratura, con sfibratore da 48" della PALLMANN posto nello stesso locale dove attualmente sono collocati quelli da 54" per l'impianto Linea Multivani MDF e la Linea Controll MDC, e come controllo dei livelli di riempimento del suo bollitore l'utilizzo di due sorgenti radioattive aventi attività di 370 MBq e 740 MBq;

Preso atto che, a perfezionamento della comunicazione di modifica del 16 settembre 2021, il Gestore ha inviato in data 23 settembre 2021 (protocollo regionale n. 51966/2021) la nota prot. n. 51790 del 23 settembre 2021, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato al Gestore che il progetto di modifica dell'impianto tecnologico denominato "Linea MTF", non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto la modifica richiesta non comporterà rilevanti ripercussioni negative sull'ambiente;

Vista la nota prot. n. 52819 del 29 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di modifica non sostanziale del 16 settembre 2021, perfezionata dal Gestore con nota del 23 settembre 2021, precisando che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, decorrono da quest'ultima data;

2) ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione, copia

della comunicazione di modifica del 16 settembre 2021 e della relativa documentazione tecnica, specificando che la modifica stessa deve intendersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti a formulare eventuali osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 33820 /P /GEN/ AIA del 28 ottobre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 59222, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie richieste di chiarimenti e documentazione integrativa in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale;

Vista la nota prot. n. 61490 del 10 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore copia della nota di ARPA FVG del 28 ottobre 2021, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale medesima;

Vista la nota del 18 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63174, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

Vista la PEC del 18 novembre 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 67235, con la quale il Gestore ha trasmesso copia del certificato ISO14001 con scadenza il 27 novembre 2027;

Vista la nota prot. n. 1578 del 13 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della nota del Gestore prot. 63174/2021 e della relativa documentazione tecnica, invitando gli Enti partecipanti a formulare, nel più breve tempo possibile, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 4556 del 28 gennaio 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare competenze del Servizio stesso, in quanto la modifica comunicata non varierà le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi esistenti e non originerà nuovi scarichi;

Vista la nota prot. n. 3552 /P /GEN/ AIA dell'8 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 6635, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito alla modifica comunicata in data 16 settembre 2021, ha chiesto l'inserimento di alcune prescrizioni e ha proposto delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota del 3 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 12354, con la quale il Gestore ha comunicato la messa in esercizio, a partire dal 21 marzo 2022, del nuovo punto di emissione denominato E48 (separatore linea MDC);

Vista la nota prot. n. 7790 /P /GEN/ DTS del 17 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 15304, con la quale ARPA FVG ha trasmesso i rapporti di misurazione per i punti di emissione E35 ed E36, ha comunicato, per quanto concerne il punto di emissione E36, che il piano di misurazione non rispetta i requisiti di cui al punto 6.2.1, lettera c) della norma UNI EN 15259:2008, e ha esplicitato la necessità, al fine

di ristabilire idonee condizioni di flusso, di adeguare la sezione di campionamento del punto di emissione E36 secondo quanto previsto al punto 9, allegato B del decreto n. 5702/AMB del 15/11/2021.

Ritenuto, per quanto evidenziato da ARPA nella propria nota del 17 marzo 2022, riguardo all'adeguamento della sezione di campionamento dell'emissione E36, di inserire un'apposita prescrizione in merito;

Vista la nota del 17 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 28498, con la quale il Gestore ha comunicato la data di messa in esercizio dei punti di emissioni in atmosfera E29c, E34, E71 ed E72;

Vista la PEC del 27 giugno 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 36851, con la quale il Gestore ha trasmesso la "Relazione di monitoraggio post-operam" datata 17.06.2022 effettuata a seguito dell'"Installazione dei filtri relativi ai punti di emissione E69-E70, contestuale spostamento del punto di emissione E42 - Modifiche di cui al progetto denominato PROGETTO MTF 2021";

Vista la nota del 15 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 41027 del 18 luglio 2022, con la quale il Gestore ha comunicato l'installazione di una cabina di compressione a gas metano a servizio della turbina Solar T70 e ha trasmesso una "Relazione previsionale di impatto acustico" datata 15 luglio 2022;

Vista la nota prot. 41527 del 19 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG copia della nota "Relazione di monitoraggio post-operam" datata 17.06.2022 effettuata a seguito dell'"Installazione dei filtri relativi ai punti di emissione E69-E70, contestuale spostamento del punto di emissione E42 - Modifiche di cui al progetto denominato PROGETTO MTF 2021", al fine di avere un parere in merito;

Vista la nota prot. 23254/P del 26 luglio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 42976, con cui ARPA FVG ha espresso il proprio parere in merito alla "Relazione di monitoraggio post operam" redatta a seguito dell'installazione dei filtri relativi ai punti di emissione E69 ed E70 e contestuale dismissione del punto di emissione E42;

Considerato che con la medesima nota ARPA FVG chiede che durante il primo Fermo Impianto venga effettuata una verifica del criterio differenziale, di cui al DPCM 01.03.1991, per gli impianti tecnologici oggetto di modifica;

Atteso che con la nota prot. 45165 del 4 agosto 2022, il Servizio competente ha imposto al Gestore quanto segue:

- "durante il primo Fermo Impianto deve essere effettuata una verifica del criterio differenziale, di cui al DPCM 01.03.1991, per gli impianti tecnologici oggetto di modifica. I risultati di tali misurazioni devono essere trasmesse alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e all'ARPA FVG, entro 60 giorni dalla loro effettuazione";

Vista la nota del 25 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 48674, con la quale il Gestore ha comunicato le date inerenti la pianificazione delle attività di verifica della taratura ed autocontrollo su alcuni punti di emissione dello stabilimento;

Vista la nota del 21 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 198371, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione richiesta con la nota regionale prot. n. 45165 del 4 agosto 2022;

Vista la nota del 6 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC il 7 aprile 2023, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 206812, con la quale il Gestore ha

comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare un impianto di pulizia ad umido mediante lavaggio del cippato destinato alla Linea MTF, utilizzo "ibrido" impianti MDF e linea Truciolare, denominato MTF (Mende Truciolare Fibra);

Atteso che la modifica sopra evidenziata prevede il riassetto impiantistico ed emissivo della Linea MTF che nel dettaglio determinerà inoltre:

- il cambio di funzione del filtro a maniche esistente ed autorizzato identificato con la sigla E54 (25'000 Nm³/h);
- che il Mulino Pallmann raffinatori verde verrà destinato al trattamento dell'aria esausta, proveniente dal separatore gravimetrico;
- un riassetto emissivo con l'aumento della portata autorizzata per il punto di emissione identificato con la sigla E29b dagli attuali 11'000 Nm³/h a 18'000 N/m³h;
- la dismissione dei punti di emissione identificati con le sigle E40, E51 ed E53;

Vista la nota prot. n. 235952 del 20 aprile 2023, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di modifica non sostanziale del 7 aprile 2023, precisando che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, decorrono da quest'ultima data;
- 2) ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana - isontina", al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione, copia della comunicazione di modifica del 6 aprile 2023 e della relativa documentazione tecnica, specificando che la modifica stessa deve intendersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti a formulare eventuali osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 261694 del 5 maggio 2023, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha formulato le proprie richieste di chiarimenti e documentazione integrativa in merito allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in via Santa Maria;

Vista la nota prot. n. 15704 /P /GEN/ AIA del 18 maggio 2023, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 290861, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie richieste di chiarimenti e documentazione integrativa in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale;

Vista la nota prot. n. 322144 del 1 giugno 2023 con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore copia della nota di ARPA FVG del 1 maggio 2023 e copia della nota del Servizio gestione risorse idriche della Regione al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale e del Servizio gestione risorse idriche e ha sospeso il procedimento;

Vista la nota del 26 giugno 2023, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 370100, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG e dal Servizio gestione risorse idriche della Regione;

Vista la nota prot. n. 383437 del 30 giugno 2023, con la quale il Servizio competente ha trasmesso ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana - isontina", al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione, copia della nota del Gestore prot. 63174/2021 e della relativa documentazione tecnica, invitando gli Enti partecipanti a formulare, nel più breve tempo possibile, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 24237 /P /GEN/ AIA del 27 luglio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 438920 con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito alla modifica comunicata in data 7 aprile 2023, ha chiesto l'inserimento di prescrizioni e ha proposto delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

Preso atto che:

1) con nota del 17 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 gennaio 2023 con protocollo n. 24693, il Gestore ha chiesto una proroga di 180 giorni per il completamento delle attività di taratura relative al punto di emissione E36, in considerazione:

- dell'impossibilità di utilizzare le misurazioni già effettuate in parallelo con i metodi di riferimento normalizzati (SRM) necessarie per la determinazione della funzione di taratura (QAL2) nel punto di emissione E36;
- del forte calo degli ordinativi già registrato nel 4° trimestre del 2022, perdurante a tutt'oggi e previsto per i prossimi mesi, che ha portato una netta riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva della linea MDC – Contirroll, afferente al punto di emissione E36;

2) con nota dell'1 agosto 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 445604, il Gestore ha chiesto un'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2024, per il completamento delle attività di taratura relative ai punti di emissione E36 ed E34, in considerazione:

- del perdurare dello stato di crisi che ha investito il sistema Legno Arredo a livello nazionale ed internazionale per effetto dei rincari delle materie prime ed energia e della contrazione della domanda dovuta ai fenomeni inflattivi di natura finanziaria e monetaria;
- del fatto che la produzione di pannelli nel periodo gennaio-luglio 2023 è stata discontinua e frammentata e che le previsioni per il periodo settembre-dicembre non risultano migliorati;
- dei danni subiti dal magazzino per lo stoccaggio del materiale a seguito della grandinata del 24 luglio 2023;

Vista la nota prot. n. 476532 del 21 agosto 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto ad ARPA FVG di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le proprie valutazioni in merito alle proroghe richieste dal Gestore per il completamento delle attività di taratura relative ai punti di emissione E36 ed E34;

Vista la nota prot. n. 29052 /P /GEN/ AIA dell'11 settembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 513845 con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito alle richieste di proroga del Gestore;

Ritenuto di concedere, tenuto conto di quanto evidenziato da ARPA nella propria nota dell'11 settembre 2023, la proroga per il completamento delle attività di taratura relative ai punti di emissione E36 ed E34, fino al 31 marzo 2024, imponendo controlli discontinui mensili per il parametro "Polveri totali" e trimestrali per i parametri "CO, NOx, NH3, SO2 e TVOC";

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, n. SGA18297-ICILA rilasciato da IMQ S.p.A., da cui risulta che dalla data del 20 dicembre 2018 la Società BIPAN S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Sviluppo e produzione di pannelli MDF grezzi e nobilitati (messa in riserva, cernita e recupero di rifiuti a base di legno, cippatura, essiccazione, realizzazione pannello, nobilitazione). Recupero termico degli scarti di legno." svolta presso il sito operativo di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, fino al 19 dicembre 2024;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 5702 del 15 novembre 2021;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5702 del 15 novembre 2021, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.P.A. con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303, presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "Descrizione dell'Attività", l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" e l'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo", al decreto n. 5702/2021, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 5702/2021.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Bipan S.p.A., al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'azienda BIPAN S.p.A. è collocata in Comune di Bicinicco, in via Santa Maria, 32 e si sviluppa su una superficie di circa 190.000 m², dei quali circa 58.000 m² coperti.

Con riferimento al PRGC del comune di Bicinicco - variante n. 13, approvata il 21 marzo 2013, l'area occupata dall'installazione è classificata come zona D3, con alcune aree in zona D6, ed è identificata catastalmente come segue:

- Comune di Bicinicco – catasto terreni - Foglio 7, mappale 97 - particelle 106, 118, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 165, 225, 240, 243, 319, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 334, 336, 337, 339, 342, 345.
- Comune di Bicinicco – catasto fabbricati: particella 97 sub. 2/5/7/8, particella 90 sub. 4/5/6/7, part. 253, part. 333.

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da BIPAN S.P.A., ricade tra le attività industriali identificate al IPPC **6.1 lettera c)** dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006: "Impianti industriali destinati alla fabbricazione di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 metri cubi al giorno".

L'attività produttiva della Società consiste nella produzione di pannelli di fibra costituiti da particelle di legno o di altre materie prime ligno-cellulosiche agglomerate con speciali resine sintetiche termoindurenti.

Il Gestore ha comunicato che la capacità massima di produzione dell'installazione è la seguente:

Tipo di prodotto, manufatto	Capacità massima di produzione (m³/giorno)	Capacità massima di produzione (t/anno)
TOTALE pannello MDF (MDF + MTF + MDC)	2.000 (calcolata come media tra valore massimo e minimo densità)	460.000

La materia prima è costituita da legno di varie essenze e di diversa pezzatura come tronchi, ramaglie, rifili, chips, truciolò, segatura, legno vergine e da materia prima secondaria proveniente da altre lavorazioni.

Le **fasi principali** del processo produttivo sono le seguenti:

- Accettazione dei materiali in ingresso ed immagazzinamento in aree identificate
- Prelievo materia prima legno da piazzale, cippatura e composizione miscela legno
- Raffinazione, vagliatura ed Incollaggio
- Formazione e Pressatura
- Squadratura, raffreddamento, levigatura e sezionatura
- Magazzino pannello finito, nobilitazione e laccatura, spedizione

Di seguito vengono sintetizzati: il ciclo produttivo del pannello MDF e del pannello MTF

CICLO PRODUTTIVO DEL PANNELLO MDF – PRESSA MULTIVANI - PRESSA CONTIROLL

Il ciclo produttivo del pannello MDF (medium density fibreboard) si suddivide nelle seguenti fasi.

1. Stoccaggio della materia prima: Tronchi, tronchetti, ramaglia, refile, chips e segatura di legno vergine, materie prime secondarie, vengono raggruppate per prodotti omogenei e stoccati nei piazzali dello stabilimento
2. Riduzione in chips della materia prima. Il legno viene depositato su nastri trasportatori che alimentano i cippatori a coltelli e a martelli che lo frammentano e lo riducono in chips.
3. Vagliatura e lavaggio dei chips, ad acqua. In tali fasi si eliminano eventuali materiali indesiderati (vetro, inerti, materiali ferrosi, metalli, plastica).
4. Sfibratura dei chips: chips di legno vengono insilati in un bollitore a pressione prima della fase di sfibratura.
5. Essiccazione e dosaggio colla e additivi: nell'essiccatoio i gas della combustione tolgono l'eccesso di umidità alla fibra a cui vengono aggiunti collanti.
7. Formazione, pressatura a caldo, sezionatura e squadratura: la fibra viene successivamente distribuita uniformemente su uno strato permeabile fino a formare uno strato omogeneo (materasso), che viene introdotto nelle presse dove forma il pannello MDF. All'uscita della pressa, viene raffreddato e poi refilato.
8. Calibratura e levigatura dei pannelli. Dopo un breve periodo di stagionatura, i pannelli vengono avviati alla fase di calibratura-levigatura che permette di portare il pannello allo spessore desiderato.
Le polveri di levigatura vengono captate da un sistema di aspirazione e, dopo la filtrazione in due batterie a maniche, vengono pompate in due silos di stoccaggio.
9. Il ciclo si conclude con lo stoccaggio nel magazzino del prodotto finito.

CICLO PRODUTTIVO DEL PANNELLO MTF:

1. Stoccaggio della materia prima: Tronchi, tronchetti, ramaglia, refile di varie essenze, chips e segatura di legno vergine, materie prime secondarie, vengono raggruppate per prodotti omogenei e stoccati nei piazzali dello stabilimento.
2. Riduzione in chips della materia prima: il legno viene depositato su nastri trasportatori che alimentano i mulini a martelli o coltelli.
3. Vagliatura e lavaggio ad acqua dei chips: con l'obiettivo di eliminare i corpi estranei presenti nella materia prima. I chips, lavati e sgrondati dall'acqua in eccesso mediante un trasporto a coclee con camicia forata, vengono pompati verso gli sfibratori. L'acqua viene riciclata nell'impianto fino al raggiungimento di una compatibile carica inquinante, per poi essere inviata al depuratore chimico-fisico-biologico.
4. Sfibratura dei chips: i chips di legno, trasportati pneumaticamente, vengono insilati in un bollitore a pressione che precede la fase della sfibratura. Lo sfibratore, munito di coltelli a disco, sfibra il legno. Per effetto della pressione il materiale viene espulso, attraverso un tubo, verso l'essiccatoio.
- 5) Essiccazione e lavaggio fumi: nell'essiccatoio i gas della combustione provenienti dalla camera di combustione insieme ad aria esterna trascinano e tolgono l'eccesso di umidità alla fibra. La fibra viene essiccata durante l'attraversamento nel tubo dell'essiccatoio, dove confluiscono i gas caldi provenienti dal plenum della centrale termica. I trasporti pneumatici sono dotati di cicloni e filtri atti a garantire la qualità delle emissioni in atmosfera. I gas esausti dell'essiccatoio vengono lavati a umido prima di essere immessi in atmosfera.
- 6) Dosaggio colla e additivi: alla fibra ottenuta vengono aggiunti i collanti ed i catalizzatori necessari al processo di pressatura. La fibra essiccata viene separata da una serie di cicloni e cade in una coclea di trasporto che alimenta un bunker di alimentazione a bilancia. Da qui, con un trasporto pneumatico passa in un sistema brevettato di resinatura. Segue un trasporto pneumatico, con interposto un separatore di grumi, che alimenta un bunker di dosaggio posto sopra la formatrice.
- 7) Formazione, pressatura a caldo

8) Rifilatura e sezionatura

9) Stoccaggio a magazzino per avvio ad altri tipi di lavorazione.

ENERGIA

ENERGIA ELETTRICA

L'approvvigionamento di energia elettrica è garantito da due fonti: il prelievo da Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e l'autoproduzione fornita da un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di potenza nominale termica pari a 21,95 MWt, potenza nominale elettrica pari a 7,52 MWe.

L'impianto è costituito da una turbina a gas, i cui fumi di combustione sono recuperati per la generazione dei flussi di aria calda dei due essiccatori MDC e MDF (E200 ed E300). Alla turbogas, in assetto cogenerativo, è collegato un generatore della potenza di 7,52 MW elettrici.

In condizioni di funzionamento normale, l'impianto di cogenerazione non determina emissioni in atmosfera, poiché tutti i fumi di combustione sono immessi nel sistema di distribuzione dello stabilimento per essere utilizzati negli essiccatori. E' presente un camino "di emergenza" (usato circa 50 ore/anno) individuato dal punto di emissione E59.

ENERGIA TERMICA

Il cogeneratore precedentemente descritto, fornisce, assieme alle caldaie, l'energia termica necessaria alla produzione del pannello, attraverso vapore, acqua calda, aria calda e olio diatermico.

Gli impianti termici installati presso lo stabilimento sono i seguenti:

- un impianto di cogenerazione (turbogas + caldaia a recupero) alimentato a gas metano con PTN = 21,95 MW. (I fumi di combustione sono recuperati per la generazione dei flussi di aria calda dei due essiccatori E200 ed E300), (precedentemente descritto).
- due forni (ITI POP e GEM), costituiti da camere di combustione per il recupero di rifiuti. Gli scarti di legno da bruciare vengono caricati automaticamente nella parte inferiore della griglia mobile e attraverso bruciatori laterali che operano con bi-combustibili (metano - polvere). Il metano viene utilizzato come fiamma pilota e per sostenere la combustione qualora gli scarti non fossero disponibili. I gas di combustione provenienti da questi forni, prima di arrivare al plenum e quindi alle fasi di essiccazione subiscono un abbattimento in batterie a multicicloni.
- una caldaia a gas metano, (GEM) che riceve i gas caldi del turbogas per il riscaldamento dell'olio con PTN=13 MW;
- una caldaia a gas metano (WANSON), utilizzata per la produzione indiretta di vapore con PTN=7.0 MW;
- una caldaia a gas metano (KONUS), utilizzata durante i fermi impianto e per il mantenimento della temperatura della paraffina durante la fermata invernale con PTN=2.3 MW;
- due bruciatori alimentati a gas metano per la passivazione della fibra resinata (MDF-MDC) – PTN=1.75 MW ciascuno;
- un generatore di gas caldi da 10 MW termici ad integrazione della centrale termica che alimenta l'essiccatoio E100, impiegato per l'essiccazione della fibra per la produzione sull'impianto MTF, con relativo camino di emergenza E72;
- un bruciatore in vena della potenza di circa 1000 kW termici, alimentato a gas metano, per la passivazione della fibra resinata destinata alla Linea MTF.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

A seguito delle comunicazioni di modifica non sostanziale del 7 aprile 2023, modifica dell'impianto "Lavaggio chips Linea MTF", sono autorizzati:

- il cambio di funzione del filtro a maniche esistente identificato con la sigla E54 destinato al trattamento dell'aria esausta proveniente dal separatore gravimetrico;
- l'aumento della portata per il punto di emissione E29b da 11.000 Nmc/h a 18.000 Nmc/h;

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Unità/Impianto afferente	Portata massima autorizzata (Nm ³ /h) / potenza (MW)	Altezza camino	Sistema di abbattimento
E01	Caldaia Konus	Potenza: 2,3 MW	20,00	
E02	Forno centrale termica ITI POOP/GEM	96.000	25,60	Camino di emergenza
E11a	Levigatrice - Linea MDF	130.000	18,60	Filtro a maniche
E11b	Levigatrice - Linea MDF	130.000	18,60	Filtro a maniche
E12 inattivo	Silo polverino - Linea Truciolare	1.500	12,00	Filtro a maniche
E13a	Silo polverino 1 - Linea MDF	6.000	36,60	Filtro a maniche
E13b	Silo polverino 2 - Linea MDF	10.000	28,70	Filtro a maniche
E14	Recuperi skalper e vuoto - Linea MDF	115.000	27,00	Ciclonfiltro
E20a	Leviga Controll - Linea MDC	112.000	8,00	Filtro a maniche
E20b	Leviga Controll - Linea MDC	112.000	8,00	Filtro a maniche
E21	Formatrice - Linea MDF	65.000	21,00	Filtro a maniche
E24	Plenum gas caldi	170.000	45,00	Camino di emergenza
E25	Trattamento aria esausta proveniente da Dynascreen	20.000	14,50	Ciclonfiltro
E27	Recuperi Controll - Linea MDC	90.000	27,00	Ciclonfiltro
E28a	Refili - Linea MDC	41.000	20,30	Ciclonfiltro
E28b	Refili - Linea MDC	41.000	20,30	Ciclonfiltro
E29a	Sfibratore - Linea MDF	11.000	29,00	Ciclone depolveratore
E29b	Sfibratore - Linea MDC	18.000	24,00	Ciclone depolveratore
E29c	Carico Sfibratore MTF	15.000	29,00	ciclonfiltro
E31	Cappa Pressa Multivani - Linea MDF	200.000	26,00	-
E32a	Cappa Pressa Controll (MDC)	90.000	12,00	Lavatore ad effetto scrubber
E32b	Cappa Pressa Controll (MDC)	50.000	22,00	-
E33	Cappa Pressa Linea TRU - MTF	60.000	26,00	-
E34	Essiccatoio E100	200.000	38,30	Filtro a maniche
E35	Essiccatoio MDF-300	340.000	29,00	Lavatore ad effetto scrubber
E36	Essiccatoio Controll-200	360.000	29,00	Lavatore ad effetto scrubber
E37	Caldaia Wanson	9.400	20,00	Camino di emergenza
E38	Bunker accumulo fibra - Linea MDC/MDF	45.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E42	Mulino raffinatori sfridi - Linea MDF	10.000	15,00	Ciclonfiltro
E44	Aspirazione Recupero sfridi - Linea MDF	3.000	29,00	Ciclonfiltro
E45a	Aspirazione vuoto, skalper, refilo materasso - Linea MDF	80.000	10,00	Ciclonfiltro
E45b	Aspirazione spazzole e pulizia racle - Linea TRU - MTF	50.000	10,00	Ciclonfiltro

E46	Trattamento esausto Vuoto formatrice MTF	66.000	25,00	Ciclonfiltro
E47	Carico fibra formatrice MTF	66.000	25,00	Ciclonfiltro
E48	Separatore linea MDC	90.000	14,00	Filtro a maniche
E49	Bunker accumulo fibra - Linea MDC/MDF	70.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E52	Aspirazione da separatore a formatrice - Linea MDC	45.000	23,00	Ciclonfiltro
E54	Trattamento esausto aria separatore gravimetrico - PULIZIA MTF	25.000	20,80	Ciclone filtro a maniche
E55a	Raffinatori secco STL 1300 - Linea truciolare	25.000	20,00	Ciclonfiltro
E55b	Raffinatori secco STL 1500 - Linea truciolare	25.000	20,00	Ciclonfiltro
E58	Depolverazione nastro intermedio – Linea MDC	30.000	15,00	Filtro a maniche
E59	Camino di emergenza impianto di cogenerazione a gas metano	75.600	28,50	Camino di emergenza turbogas
E60	filtro rifilo squadra – linea MDF	160.000	17,90	Filtro a maniche
E61	filtro rifilo squadra – linea MDF	90.000	17,90	Filtro a maniche
E62a	Trasporto fibra da Linea di rifilatura e squadratura CONTIROLL e da rigettato essiccatoi	45.000	16,70	Ciclonfiltro
E62b	Travasò polvere da sottostazione filtrante E60	5.000	8,90	Filtro a maniche
E63	Depolveratore aria esausta proveniente da essiccatoio MDF	80.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E64	Depolveratore aria esausta proveniente da essiccatoio MDC	80.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E67	Filtro SCHEUCH SFDWOS Impianto post resinatura MDF	110.000	10,60	Ciclonfiltro
E68	Aspirazioni e pulizia linea MTF – rifilo e squadratura pannello	100.000	20,50	Ciclonfiltro
E69	Depolverazione bilance polverino	4.000	14,50	Filtro a maniche
E70	trattamento aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore	4.000	28,00	Ciclonfiltro a maniche
E71	Trattamento esausto tubone MTF	70.000	15,65	Filtro a maniche
E72	Camino di emergenza Generatore gas caldi – Essiccatoio E100	75.000	18,50	Camino di emergenza

Sono autorizzati, ma non ancora realizzati, i seguenti punti di emissione in atmosfera di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Unità/ Impianto	Portata massima autorizzata (Nm³/h)	Altezza camino	Sistema di abbattimento
E65	Depolverazione gruppo 100 e Cyclops CS	30.000	15,00	Ciclonfiltro a maniche
E66	Trattamento aria esausta carico Desander	10.000	20,00	Ciclonfiltro a maniche

I camini di emergenza presenti nello stabilimento sono i seguenti:

- E2 (forni centrale termica ITI POOP/GEM) normalmente aperto quando la centrale termica (CT) è ferma, si chiude automaticamente all'avvio ed accensione delle griglie e dei ventilatori C363M11, B363M11 (ventilatori di aria comburente) e M28 e M52. Viene automaticamente attivato, quindi aperto, in caso di sovrappressione registrata dai sensori installati;

- E24 (plenum gas caldi), che rimane aperta durante i fermi impianto (con CT ferma); all'avviamento dell'impianto la valvola d'emergenza SA25, che controlla lo scarico dei gas in atmosfera dal plenum viene chiusa e mantenuta in questo "stato" durante la normale produzione. La valvola viene parzializzata in caso di fermi impianti di breve durata;
- E37 legato al funzionamento della caldaia WANSON utilizzata per la generazione di vapore;
- E59 (impianto di cogenerazione a gas metano) la cui eventuale apertura è prevista per situazioni di emergenza durante la fase di esercizio. Durante le distinte fasi di accensione e spegnimento della turbina a gas, il camino risulta aperto con emissione in atmosfera;
- E72 - Camino di emergenza Generatore gas caldi – Essiccatoio E100 (nuovo)

EMISSIONI DIFFUSE

La possibile presenza e formazione di emissioni diffuse e fuggitive nello stabilimento è riconducibile alle fasi di stoccaggio del legno e alle operazioni di movimentazione del materiale legnoso stoccato.

Al fine di prevenire e ridurre la formazione di emissioni polverulente la Società, anche in ottemperanza della BAT23, prevede le seguenti misure:

- Pulizia regolare delle vie di transito, delle aree di stoccaggio e dei veicoli.
- Scarico della segatura in aree di scarico coperte accessibili ai mezzi.
- Stoccaggio dei materiali polverulenti in silos, container, sotto tettoia ecc... o in magazzini alla rinfusa.
- Abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione di acqua.

Nell'installazione è presente una linea di trattamento dei fanghi di depurazione che opera nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue. L'impianto di depurazione chimico-fisico-biologico ha una potenzialità di progetto pari a 25.000 abitanti equivalenti.

SCARICHI IDRICI

E' presente lo **scarico S1 nella Roggia di Palma** di acque reflue costituite da:

- acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalla mensa e dai servizi igienici di pertinenza dell'insediamento;
- acque reflue di processo provenienti dai circuiti lavaggio chips, truciolati e lavaggio fumi (costituite da abbattimento delle polveri e formaldeide, spurgo del lavaggio fumi truciolare);
- acque meteoriche di dilavamento che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinati connessi con l'attività esercitata nell'installazione (acque di dilavamento piazzali stoccaggio materia prima e rifiuti a matrice legnosa. E acque provenienti dal dilavamento delle coperture dei capannoni, poiché potenzialmente contaminate dalla ricaduta delle sostanze emesse dall'essiccazione e dalla combustione)

I flussi generati vengono inviati all'impianto di depurazione con trattamento biologico "a fanghi attivi", che consiste in:

- Chiarificazione e sedimentazione primaria, mediante flocculazione con sali di alluminio;
- Denitrificazione, post omogeneizzazione ed equalizzazione;
- Sedimentazione finale.

I fanghi sedimentati vengono inviati all'ispessimento in una vasca e successivamente sottoposti a disidratazione meccanicamente con nastro-prensa.

EMISSIONI SONORE

Il comune di Bicinicco non ha ancora predisposto il Piano Comunale di Classificazione Acustica, per cui, secondo quanto stabilito dal DPCM 1/3/1991, la classificazione acustica del sito è quella di zona esclusivamente industriale. Il PRGC del comune di Bicinicco prevede delle limitazioni alle emissioni acustiche, imponendo, all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente per lo stabilimento un limite di 70 dBA di emissione per il periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00), e di 60 dBA per il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Dai risultati della campagna di misurazioni diurne e notturne, effettuate in data 5 novembre 2020 presso i recettori L1, L2, L2bis e L3 posti lungo il perimetro dello stabilimento, risultano rispettati i limiti assoluti di immissione relativi al periodo diurno e notturno.

Il Gestore ha trasmesso il documento:

- "Relazione di monitoraggio post-operam" effettuata a seguito dell'installazione dei filtri relativi ai punti di emissione E69-E70, contestuale spostamento del punto di emissione E42, modifiche di cui al progetto denominato PROGETTO MTF 2021, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) Dott. Ing. Giulio Simonetti e datata 17/06/2022;
- "Verifica del rispetto del criterio differenziale" redatta dal tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) Dott. Ing. Giulio Simonetti e datata 10/10/2022.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti, l'installazione BIPAN S.p.A. si configura come:

- produttore di rifiuti
- recuperatore di materia da rifiuti (operazione R3)
- recuperatore di energia da rifiuti (operazione R1)

Presso l'impianto si eseguono due tipologie di attività:

- Messa in riserva dei rifiuti in ingresso (R13);
- Trattamento preliminare dei rifiuti per prepararli al recupero finale, nel ciclo produttivo dello stabilimento (R3).

L'attività di recupero è assimilabile a quanto definito al capitolo 9, tipologie 9.1 e 9.2 dell'Allegato 1/Suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del D.M. 05.02.1998.

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb e dell'articolo 185-bis della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti prodotti.

Il Gestore è autorizzato al recupero di rifiuti provenienti da terzi e al recupero di rifiuti in produzione.

La potenzialità massima dello stabilimento in termini di rifiuti, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, è rappresentata nella tabella seguente:

Descrizione	Potenzialità nominale dell'impianto autorizzata - Tonnellate/giorno (dato medio su 330 giorni)	Potenzialità massima autorizzata - Tonnellate/anno
rifiuti (R3)	800,00 + 0,60	264.000 + 198 (CER 100119)
Rifiuti per il recupero energetico (R1)	181,82	60.000

RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI (R3 – R13)

La tabella che segue riepiloga le potenzialità massime, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, e le tipologie di rifiuti, che il Gestore è autorizzato ad utilizzare nell'ambito dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3)

Recupero di materia da rifiuti				
CER	Descrizione dei rifiuti	Provenienza	Potenzialità giornaliera massima autorizzata	Potenzialità annua massima autorizzata
030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati	Esterna e interna (legno di riciclo)	800 (t/g)	264.000 (t/a)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*	Esterna (legno di riciclo)		
150103	Imballaggi in legno, (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)			
170201	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - legno			
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN		
191207	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti – legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	Esterna (legno di riciclo) e interna (scarti di trattamento meccanico)		
200138	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	Esterna (legno di riciclo)		
200201	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri) - rifiuti biodegradabili			
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	600 (kg/g)	198 (t/a)

Recupero di materia

I fanghi provenienti dal sistema di abbattimento fumi delle linee MDC, MDF ed MTF vengono riutilizzati all'interno della stessa linea nella produzione di pannelli (operazione di recupero di materia R3 del rifiuto con codice CER 100119 – rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118). I rifiuti vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che una volta riempito è scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" che può alimentare gli sfibratori delle linee MDC ed MDF. E' prevista una produzione e recupero di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni).

RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI (R1 – R13)

La tabella che segue riepiloga le potenzialità massime e le tipologie, computate in termini di quantità massima trattabile, di rifiuti che la Società è autorizzata ad utilizzare nell'ambito dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di energia (R1)

Codice CER	Descrizione dei rifiuti	Provenienza	Potenzialità giornaliera autorizzata (t/giorno)	Potenzialità annua autorizzata (t/anno)
030101	Scarti di cortecchia e sughero Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	181,82	60.000 (messa in riserva R13 fino a un massimo istantaneo di 30.000 mc) (massimo contemporaneo)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* (non pericolosi)			

Recupero energetico

L'impianto è dotato di due essiccatoi per la fibra: uno (denominato 300) per l'MDF ed un secondo (denominato 200) per la linea "Controll". I gas di risulta in uscita dagli essiccatoi, una volta depurati mediante batterie multicicloniche e processo di lavaggio a umido, sono convogliati ai camini.

Il processo di essiccazione utilizzato da Bipan S.p.A. è un processo di essiccazione diretta consistente nel miscelare un fluido aeriforme composto da aria e gas caldi di combustione ad opportuna temperatura con le fibre legnose che devono essere deumidificate.

L'alimentazione è a scarti e a polverino, il metano serve per l'accensione e come fiamma pilota e in sostituzione degli scarti quando questi non sono disponibili.

Gli scarti di legno utilizzati nel processo di recupero energetico sono prodotti all'interno del ciclo produttivo dello stabilimento e sono:

- Scarti, cortecce e polvere di legno provenienti dalla vagliatura, dalla pulizia a secco e dal lavaggio del legno;
- Fibra di legno resinata o non resinata scartata dal processo;
- Sfridi o refili di pannelli truciolari o MDF appositamente frantumati.
- Polvere di levigatura proveniente dalla calibratura finale dei pannelli

Stoccaggi:

Le massime capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti destinati a operazioni di recupero energetico [R1] consentite sono le seguenti:

- 1.620 mc in due silos (1000 mc+620 mc): polverino di levigatura CER 030105
- 12.500 mc (di cui 3.500 mc in cumulo sul piazzale pavimentato e 9.000 mc al coperto (scarti di processo e le cortecce non tritati)).

Il materiale tritato è stoccato all'interno del capannone dedicato la cui superficie è di mq 2.700.

Di seguito sono indicate le aree in cui sono dislocati i rifiuti in ingresso da destinare al recupero di materia [R3]

- Zona A: area per lo svolgimento delle operazioni di pesatura dei rifiuti (500 mq);
- Zona B1: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 11.200 mq);
- Zona B2: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 1.500 mq);
- Zona B3: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 5.200 mq);
- Zona B4: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 7.800 mq);
- Zona C1: area di deposito prodotti dalla frantumazione (circa 13.650 m³);
- Zona C2: area di deposito prodotti dalla frantumazione in bunker (1.350 mc).

La posizione e la superficie delle singole aree può variare in base alle specifiche esigenze produttive. Le acque del piazzale vengono convogliate al depuratore dell'impianto.

Le ceneri prodotte vengono stoccate in vasche in cemento dotate di sistema di raccolta delle acque reflue che vengono convogliate al depuratore. La capacità massima dichiarata è di 2.000 mc.

Descrizione del ciclo tecnologico di recupero

Il ciclo tecnologico è composto dalle operazioni di messa in riserva, trattamento e recupero (R3, ed R13 secondo l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.) e comprende nello specifico:

- R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi con cernita ed adeguamento volumetrico
- R3: recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la produzione di pannelli in fibra di legno

tali operazioni, qualora eseguite in area esterna, vengono svolte su piazzali pavimentati in cemento e con un impianto di raccolta delle acque di dilavamento e meteoriche che vengono conferite ad un depuratore chimico-fisico-biologico di stabilimento.

Il Gestore attua il recupero di materia dei fanghi da depurazione CER 19.08.12, con un residuo secco di circa il 25%, tipicamente costituiti da materiale a matrice legnosa, derivante dai processi di abbattimento delle polveri degli essiccatoi di fibra di legno, dal lavaggio dei chips di legno, e provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali di stoccaggio della materia prima legnosa; e il recupero di una aliquota di acque chiarificate in uscita dal depuratore da destinarsi al bagnamento dei piazzali e dei cumuli di legno in sostituzione delle acque attualmente emunte dai pozzi.

RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DELL'IMPIANTO

Con decreto di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1360 del 20 luglio 2015 il Gestore ha ottenuto la deroga alla distanza minima dell'impianto dai centri abitati.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione della BIPAN S.p.A. non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha trasmesso la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del DM 95/2019, datata ottobre 2019, redatta sulla base delle linee guida ARPA FVG LG 25.01 ED. 2- Rev 0 del 09.04.19, come disposto all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, redatta sulla base delle LG di ARPA, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI/EN ISO14001:2015 per l'attività di "Sviluppo e produzione di pannelli MDF e truciolare grezzi (messa in riserva, cernia e recupero di rifiuti a base legno, cippatura, essiccazione, realizzazione pannello) recupero termico degli scarti di legno" – certificato n. SGA-18297-ICILA registrazione n. IT-75489 con scadenza in data 27/11/2027.

CALCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del L.R.34/2017, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

Per impianti tecnologici per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: **800,60 tonn. al giorno** finalizzata al recupero di materia, costituiti da

CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata
030101, 030105, 150103, 170201, 190812, 191207, 200138, 200201	800 (t/g)
100119	0,60 (t/g)

Per impianti tecnologici per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: **181,82 tonn. al giorno** finalizzata al recupero di energia, costituiti da:

CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata
030101, 030105	181,82 (t/g)

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., l'importo della garanzia finanziaria è pari a:

Euro 190.882,49 + [Euro 763,53 x (800,60 + 181,82 – 100)] = Euro 864.636,63.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge del 26 novembre 2010, n. 196., per le imprese in possesso della certificazione ISO 14000, l'importo della garanzia finanziaria viene ridotto del 40%; pertanto risulta pari a:

Euro 864.636,63 x 60/100 = Euro 518.781,98

Ammontare della garanzia finanziaria a carico del Gestore: Euro 518.781,98

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore BIPAN S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'allegato VIII, alla Parte II, del D.lgs 152/2006 "Fabbricazione di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno", presso lo stabilimento sito in via Santa Maria, 32, nel comune di Bicinicco (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata una capacità massima di produzione di pannello pari a 2.000 mc/giorno, equivalenti a 460.000 Mg/anno.

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione viene rilasciata a condizione che il gestore rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Gestore deve rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

E1 (Caldaia Konus)	
<i>Riferimento normativo limiti:</i> D.lgs 152/2006 – Allegato I alla parte Quinta – Parte III 1.3 (medi impianti di combustione esistenti- potenza <5MW)	
fino al 31 dicembre 2029 - Sostanza	Valore Limite*
Ossidi di Azoto (NOX espressi come NO2) (tenore di O2 al 3%)	350 mg/Nm ³

* valori limite riferiti a una concentrazione di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

E31 (Cappa Pressa Multivani – Linea MDF)	
E32a (Cappa Pressa Controll – Linea MDC)	
E32b (Cappa Pressa Controll – Linea MDC)	
E33 (Cappa pressa – Linea TRU - MTF)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 –</i> BAT 19 - tabella 3 - Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa	
Sostanza	Valore Limite
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	100 mg/Nm ³
Formaldeide HCHO	15 mg/Nm ³

E11a (Levigatrice - Linea MDF)	
E11b (Levigatrice - Linea MDF)	
E12 (Silo polverino - Linea Truciolare)	
E13a (Silo polverino 1 – Linea MDF)	
E13b (Silo polverino 2– Linea MDF)	
E14 (Recupero skalper e vuoto – Linea MDF)	
E20a (Leviga – Linea MDC)	
E20b (Leviga – Linea MDC)	
E25 (Trattamento aria esausta da Dynascreen)	
E27 (Recuperi Linea MDC)	
E28a (Refili Linea MDC)	
E28b (Refili Linea MDC)	
E29a (Sfibratore – Linea MDF)	
E29b (Sfibratore – Linea MDC)	
E29c (Carico sfibratore – Linea MTF) - nuovo	
E42 (Mulino raffinatori sfridi – Linea MDF)	
E44 (Aspirazione recupero sfridi – Linea MDF)	
E54 (Trattamento esausto aria separatore gravimetrico - PULIZIA MTF)	
E55a (Raffinatori secco STL 1300 – Linea Truciolare)	
E55b (Raffinatori secco STL 1500 – Linea Truciolare)	
E58 (Depolveratore nastro intermedio – Linea MDC)	
E60 (Filtro rifilo squadra – linea MDF)	
E61 (Filtro rifilo squadra – linea MDF)	
E62a (Trasporto fibra da linea rifilatura, squadratura Contiroll e rigettato essiccatoi)	
E62b (Travasato polvere da sottostazione filtrante E60)	
E65 (Depolverazione gruppo 100 e Cyclops CS)	
E66 (Trattamento aria esausta carico Desander)	
E69 (Depolveratore bilance polverino)	
E70 (Trattamento aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 20 - Tabella 4 - Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche convogliate provenienti dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso</i>	
Sostanza	Valore Limite
Polveri totali	5 mg/Nm ³

E21 (Formatrice – Linea MDF)	
E45a (Aspirazione vuoto, skalper, refilo materasso – Linea MDF)	
E45b (Aspirazione spazzole e pulizia racle – Linea TRU - MTF)	
E52 (Aspirazione da separatore a formatrice – Linea MDC)	
E68 (aspirazione e pulizia linea MTF – rifilo e squadratura pannello)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 17 tabella 1 (fibra) – Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa – (aspirazioni associate a operazioni ausiliarie a quelle dell'essiccazione della fibra).</i>	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore Limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	120 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³

E46 (Trattamento esausto Vuoto formatrice – Linea MTF)	
E47 (Carico fibra formatrice – Linea MTF)	
E48 (Separatore – Linea MDC)	
E67 (filtro SCHEUCH SFDWOS impianto post resinatura MDF)	
E71 (esausto tubone MTF)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 17 - Tabella 1 – fibra. Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa - (aspirazioni associate a operazioni ausiliarie a quelle dell'essiccazione della fibra)</i>	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore Limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	120 mg/Nm ³
Formaldeide HCHO	5 mg/Nm ³

Punto di emissione: E35 (Essiccatoio MDF-300)

Punto di emissione: E36 (Essiccatoio Contirroll-200)

(convogliano i fumi dell'essiccazione diretta e i fumi delle centrali termiche (caldaia ITI, caldaia GEM, caldaia WANSON, impianto di cogenerazione).

devono essere rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) devono essere misurati il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.
- 2) devono essere rispettati i seguenti Valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino
(Riferimento normativo limiti formaldeide e Polveri totali: BAT 17 -Tabella 1– fibra)

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio (Cd + Tl)	0,05 mg/Nm ³ *
Mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
IPA	0,01 mg/Nm ³
Metalli (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5 mg/Nm ³ *
PCB-DL	0,1 ng/ Nm ³ TE
PCDD + PCDF	0,1 ng/ Nm ³ TE

Tab. 1: valori limite del monitoraggio in discontinuo.

* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)	
Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

PCB Come somma di	Nome IUPAC
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77
3,4,4',5-TetraCB	PCB81
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189

3) devono essere rispettati i seguenti Valori limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm ³		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
Polveri totali	20	25	20
CO	200	250	200
NO _x	100	125	100
NH ₃	100	125	100
SO ₂	50	62	50
TVOC	120*	150*	120*

Tab. 2: valori limite del monitoraggio in continuo.

B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.

* mgC/Nm³

Nuovo Punto di emissione: E34 (Essiccatoio E100 -MTF) (convogliano i fumi dell'essiccazione diretta)

Prima fase

1) **fino al 31 marzo 2024:**

a) devono essere misurati in discontinuo, con cadenza semestrale, il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

b) devono essere rispettati i seguenti Valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino:

(Riferimento normativo limiti formaldeide e Polveri totali: BAT 17 -Tabella 1–fibra)

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio (Cd + Tl)	0,05 mg/Nm ³ *
Mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
IPA	0,01 mg/Nm ³
Metalli (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5 mg/Nm ³ *
PCB-DL	0,1 ng/ Nm ³ TE
PCDD + PCDF	0,1 ng/ Nm ³ TE

Tab. 3: valori limite del monitoraggio in discontinuo.

* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti

* mgC/Nm³

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)		
Nome chimico		FTE
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
• Benz [a] antracene
• Dibenz [a,h] antracene
• Benzo [b] fluorantene
• Benzo [j] fluorantene
• Benzo [k] fluorantene
• Benzo [a] pirene
• Dibenzo [a,e] pirene
• Dibenzo [a,h] pirene
• Dibenzo [a,i] pirene

- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

PCB Come somma di	Nome IUPAC
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77
3,4,4',5-TetraCB	PCB81
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189

2) Entro il **30 aprile 2023** devono essere installati sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission) previa caratterizzazione dei condotti di emissione per la determinazione dei punti corretti di posizionamento degli SME. In particolare:

- devono essere effettuati opportuni test di omogeneità della concentrazione dei gas in conformità alla Norma UNI 15259;
- devono essere caratterizzati con precisione i punti dove installare le sonde degli SME.

Prima della installazione dei sistemi di misura e di monitoraggio in continuo deve essere predisposto con ARPA il manuale di gestione dello SME.

3) A seguito dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission) devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- devono essere misurati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.
- devono essere rispettati i seguenti Valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con cadenza trimestrale per i parametri "**CO, NO_x, NH₃, SO₂ e TVOC**" e mensile per il parametro "**Polveri totali**":

INQUINANTI	valore limite mg/Nm ³
Polveri totali	20
CO	200
NO _x	100
NH ₃	100
SO ₂	50
TVOC	120

Nuovo Punto di emissione: E34 (Essiccatoio E100 -MTF) (convogliano i fumi dell'essiccazione diretta)

Seconda fase

Dal 1 aprile 2024:

- a) devono essere misurati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.
- b) devono essere rispettati i seguenti Valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino
(Riferimento normativo limiti formaldeide e Polveri totali: BAT 17 -Tabella 1–fibra)

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio (Cd + Tl)	0,05 mg/Nm ³ *
Mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
IPA	0,01 mg/Nm ³
Metalli (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5 mg/Nm ³ *
PCB-DL	0,1 ng/ Nm ³ TE
PCDD + PCDF	0,1 ng/ Nm ³ TE

Tab. 5: valori limite del monitoraggio in discontinuo.

* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti
* mgC/Nm³

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)		
Nome chimico		FTE
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
<ul style="list-style-type: none"> • Benz [a] antracene • Dibenz [a,h] antracene • Benzo [b] fluorantene • Benzo [j] fluorantene • Benzo [k] fluorantene • Benzo [a] pirene • Dibenzo [a,e] pirene • Dibenzo [a,h] pirene

- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

PCB Come somma di	Nome IUPAC
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77
3,4,4',5-TetraCB	PCB81
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189

c) devono essere rispettati i seguenti Valori limite **in continuo** a camino:

INQUINANTI	mg/Nm ³		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
Polveri totali	20	25	20
CO	200	250	200
NO _x	100	125	100
NH ₃	100	125	100
SO ₂	50	62	50
TVOC	120*	150*	120*

Tab. 6: valori limite del monitoraggio in continuo.

B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.

* mgC/Nm³

Con riferimento alla deroga richiesta ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 9 bis del D.lgs 152/2006, per il Punto di emissione **E36, fino al 30 settembre 2022** per il parametro "polveri totali" deve essere rispettato:

- il seguente Valore limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm ³		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
Polveri totali	40	50	40

- il seguente Valore limite in discontinuo a camino:

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Polveri Totali	40 mg/Nm ³

Prescrizioni per l'applicazione delle BAT-Conclusions previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni per le BAT per la produzione di pannelli a base legno:

- al fine del rispetto dei BAT-AEL individuati dalla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali", il Gestore deve installare un "multi separatore di gocce" garantendo, entro il 30 settembre 2022 (termine derogato ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 9 bis del D.Lgs 152/2006), il rispetto dei BAT-AEL individuati dalla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali".

Sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera, per le quali non vengono prescritti parametri e valori limite di concentrazione. Si rimanda al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per la manutenzione e sostituzione dei sistemi di abbattimento.

E38 (Bunker accumulo fibra – Linea MDF/MDC)
E49 (Bunker accumulo fibra – Linea MDF/MDC)
E63 (Depolveratore aria esausta proveniente da Essiccatoio MDF a bunker recupero)
E64 (Depolveratore aria esausta proveniente da Essiccatoio MDC a bunker recupero)

Sono altresì autorizzati i seguenti camini di emergenza

sigla punto emissione	descrizione
E2	Camino emergenza Forni centrale termica ITI POOP/GEM
E24	Camino emergenza plenum gas caldi
E37	Camino emergenza caldaia WANSON
E59	Camino emergenza impianto di cogenerazione a gas metano
E72	Camino emergenza Generatore gas caldi – Essiccatoio E100

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. durante la fase di avvio delle caldaie, l'uso dei bruciatori può avvenire solo dopo l'avvio dei presidi ambientali dedicati
6. in fase di arresto delle caldaie i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera possono venire disattivati solo al termine della combustione;
7. i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera non devono essere bypassati;

8. se è prevista l'installazione di un dispositivo di raddrizzamento del flusso nel condotto di emissione, dovrà essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008:
- direzione del flusso del gas con angolo inferiore a 15° rispetto all'asse del condotto;
 - assenza di flussi negativi;
 - velocità minima del flusso all'interno del condotto riferita al sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5 pa - 2.3 m/s);
 - rapporto tra velocità massima e minima inferiore a 3:1.
9. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html, e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali
10. per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 "Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche. Per i parametri non previsti in tale elenco, devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate. Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore. Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione;
11. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi. Tali operazioni dovranno essere annotate in un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
12. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
13. Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
14. tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
15. gli sfiati e i punti di emissioni di emergenza E2, E24, E37, E59 ed E72, qualora utilizzati con tale finalità, devono essere utilizzati solo nelle situazioni di guasto o di motivi legati alla sicurezza delle persone e degli impianti. Deve essere previsto un sistema per la registrazione dell'ora di apertura degli sfiati e dei punti di emissione di emergenza e della durata dell'apertura stessa. I riferimenti orari dei vari dispositivi di rilevazione/registrazione dei vari parametri devono essere sincronizzati. La registrazione dell'utilizzo dei camini di emergenza (intervalli temporali di utilizzo e relative condizioni di processo che determinano le condizioni di emergenza) deve essere trasmesso contestualmente all'invio dei certificati analitici.
16. La scelta, l'installazione ed il funzionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) deve seguire delle precise procedure regolamentate da norme specifiche di settore:

Scelta e verifica dell'adeguatezza dell'analizzatore (procedura QAL1):

- ai sensi del punto 3.3 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. "l'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009".

Individuazione del miglior punto d'installazione:

- il corretto posizionamento delle sonde di misura per i sistemi di monitoraggio, rappresentativo dell'emissione da monitorare, deve essere individuato applicando quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, in funzione dell'incertezza richiesta, e UNI EN 15259:2008 ai punti 8.3, Determination of homogeneity, e 8.4, Permanently installed AMS per i gas. La verifica deve essere effettuata a monte dell'installazione del sistema di monitoraggio o a seguito di sostanziali modifiche al percorso e alle dinamiche dei fumi nel camino.

Procedure di verifica (operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura):

- Relativamente alla procedura di verifica del sistema, la norma di riferimento è la UNI EN 14181:2015, progettata per essere utilizzata su sistemi SME adeguati, ovvero certificati in conformità alla serie di norme europee EN 15267, correttamente individuati e installati. Le verifiche devono comprendere almeno i test funzionali, la QAL2, le verifiche periodiche (AST), le verifiche di deriva e precisione strumentale (QAL3). In occasione della effettuazione delle verifiche di AST si richiede il calcolo dell'Indice di accuratezza relativa (IAR) ai sensi del punto 4.4 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, ad esclusione degli impianti previsti al punto 3.1 d) dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i quali si applicano le procedure di garanzia di qualità per i sistemi di monitoraggio delle emissioni riportate nella norma UNI EN 14181.
- Per i misuratori di velocità e portata la norma UNI EN ISO16911-2:2008 specifica le modalità e i criteri per la calibrazione dello strumento.

17. il Gestore dell'impianto, secondo quanto riportato al punto 3.1 Allegato VI, Parte Quinta del D.Lgs.152/06, è tenuto a garantire la qualità dei dati del sistema di monitoraggio in continuo mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. A tale scopo è necessario adottare un manuale di gestione, controllo e verifica degli SME e del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati che dovrà essere presentato ad ARPA FVG. Qualsiasi revisione del Manuale dovrà essere condivisa con ARPA FVG;
18. il Gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni le date di effettuazione di QAL2, AST attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG, test funzionali e delle attività finalizzate all'individuazione del miglior punto disponibile per il posizionamento delle sonde di campionamento e di misura e deve trasmettere ad ARPA FVG le relazioni relative a tali attività non appena disponibili.

Ulteriori Prescrizioni per i punti di emissione E35 ed E36

1. devono essere garantiti gli spazi di lavoro in quota per poter effettuare in sicurezza campionamenti con sonde riscaldate isocinetiche lunghe 2-2,5 m, con le seguenti modalità:
 - a) per E35 ortogonalmente all'asse dell'esistente piattaforma di lavoro, per almeno 2 mt di larghezza e 2,5 mt di profondità, in direzione est e ovest;
 - b) per E36, con le medesime indicazioni dimensionali, sui lati est, sud e ovest;
2. Gestione delle caldaie ITI e GEM:
 - a) i gas prodotti dal processo di combustione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 750°C per almeno 2 secondi;
 - b) la temperatura all'interno della caldaia deve essere misurata in continuo vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione. Si devono misurare e registrare in continuo l'ossigeno libero e il monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della caldaia. La caldaia deve essere, inoltre, dotata di regolazione automatica dei rapporti aria-combustibile;

- c) il bruciatore ausiliario installato deve garantire di essere in grado di intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto al primo punto.
3. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
4. Il Gestore deve adeguare la sezione di campionamento del punto di emissione **E36** secondo quanto previsto al punto 9, allegato B del decreto n. 5702/AMB del 15/11/2021, **entro il 30 settembre 2022**.

Prescrizioni per i nuovi o modificati punti di emissione (E29b ed E54), e per i punti di emissione attualmente non in funzione (E12):

- a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi/modificati impianti afferenti ai punti di emissione il Gestore deve darne comunicazione tramite l'applicativo AICA predisposto da ARPA FVG.
- b) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi/modificati impianti è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare la data di messa a regime dei nuovi impianti attraverso l'applicativo AICA.
- c) Per i nuovi/modificati punti di emissione il Gestore deve comunicare tramite l'applicativo AICA, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- d) l'adeguamento alla Linea guida ARPA FVG LG 22.03 del punti di emissione E12 deve avvenire prima del riavvio della produzione di pannello o di loro diversa destinazione di funzionamento.
- e) almeno 60 giorni prima della messa in esercizio del camino E12, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG e ad ARPA FVG una relazione dettagliata corredata da fotografie, che attesti l'avvenuto adeguamento alla Linea guida ARPA FVG LG 22.03.
- f) il Gestore deve comunicare all'Autorità competente e ad ARPA FVG l'avvenuta realizzazione dei singoli interventi inerenti le modifiche non sostanziali.
- g) i siti di campionamento relativi ai punti E29A, E29B ed E54 devono essere dotati di prese per l'alimentazione elettrica di potenza adeguata e dotazioni utili al trasporto in quota dell'attrezzatura per le misure a camino.

EMISSIONI DIFFUSE

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi a servizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

ODORI

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

In caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori (in prossimità dello stabilimento) atta a quantificare l'impatto odorigeno ed individuarne la sorgente tra le diverse fasi del processo produttivo, allo scopo di prescrivere eventualmente opportuni accorgimenti tecnico-gestionali ulteriori da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi. Per effettuare l'indagine il Gestore dovrà proporre un protocollo, da sottoporre ad

approvazione di ARPA FVG, che permetta di correlare in tempo reale i disturbi odorigeni con il ciclo produttivo individuandone la sorgente, di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti migliori tecniche disponibili;

SCARICHI IDRICI

E' autorizzato lo scarico S1 ed i punti di scarico autorizzati sono individuati nella TAVOLA D06 "PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI" REV 01 datata 22/10/2020, allegata alla documentazione presentata per il Riesame dell'AIA.

Si autorizza ad effettuare lo scarico di:

- *acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalla mensa e dai servizi igienici di pertinenza dell'insediamento;*
- *acque reflue di processo provenienti dai circuiti lavaggio chips, truciolati e lavaggio fumi;*
- *acque meteoriche di dilavamento che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinati connessi con l'attività esercitata in stabilimento,*

provenienti dallo stabilimento in Comune di Bicinicco, nella Roggia di Palma, con analisi da effettuarsi nel pozzetto di scarico S1.

Prescrizioni per il punto di scarico S1:

1. Lo **scarico S1** deve rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/2006.

RIFIUTI

Si autorizza il Gestore BIPAN S.p.A. all'esercizio delle attività di recupero di materia e di energia da rifiuti presso il proprio stabilimento sito in via Santa Maria, 32, in Comune di Bicinicco, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti, con le modalità di seguito riportate:

1. si autorizzano i rifiuti non pericolosi riportati, con le caratteristiche e provenienza in essa specificate.

Tabella 1 - Recupero di materia da rifiuti			
Tipologie rifiuti	CER rifiuti	Descrizione rifiuti	Operazione autorizzata
- SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLI DI LEGNO (riconducibile al punto 9.1 – Allegato 1, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati Provenienza: Esterna e interna	R3, R13
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* Provenienza: Esterna	
	150103	Imballaggi in legno. Provenienza: Esterna	
	170201	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – legno Provenienza: Esterna	
	191207	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti – legno diverso da quello di cui alla voce 191206 Provenienza: Esterna (legno di riciclo) e interna (scarti di trattamento meccanico)	
	200138	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Provenienza: Esterna	
Fanghi da trattamento biologico acque reflue industriali	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811* Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	
RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)	200201	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri) - rifiuti biodegradabili Provenienza: Esterna	
- SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLI DI LEGNO (riconducibile al punto 9.2 – Allegato 1, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 Provenienza: Esterna	
Fanghi da lavaggio fumi	100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	R3, R13

Tabella 2 - Recupero di energia da rifiuti			
Tipologie rifiuti	CER rifiuti	Descrizione rifiuti	Operazione autorizzata
- RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI (riconducibili al punto 4 – Allegato 2, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	R1
- RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI (riconducibili al punto 6 – Allegato 2, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*, a base esclusivamente legnosa e vegetale, con le seguenti caratteristiche: - assenza di impregnanti a base di olio di catrame o Sali CCA - contenuto massimo di resine fenoliche dell'1% - contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina); - assenza di alogenati e di metalli pesanti. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	

1.1. con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni autorizzate sui rifiuti elencati al punto 1. sono le seguenti:

1.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno, preliminare al trattamento per la produzione di prodotti costituiti da pannelli di legno truciolare e MDF e per la produzione di energia termica;

1.1.2. riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), più specificatamente recupero nell'industria del pannello di legno per la produzione di "pannelli nelle forme usualmente commercializzate". I prodotti ottenuti devono essere conformi alle caratteristiche fissate dalla normativa tecnica di settore;

1.2. si autorizzano le potenzialità massime, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, riportate di seguito:

Recupero di materia da rifiuti		
CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata	Potenzialità annua massima autorizzata (t/a)
030101	800 (t/g)	264.000
030105		
150103		
170201		
190812		
191207		
200138		
200201		
100119	600 (kg/g)	198
Recupero di energia da rifiuti		
CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata (t/g)	Potenzialità annua massima autorizzata (t/a)
030101	181,82	60.000
030105		

- 1.3. si autorizza, con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, l'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 100119 (rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*) nella produzione di pannelli. I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che, una volta riempito, viene scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" per alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' autorizzata una produzione massima di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale massimo di 198 tonnellate (330 giorni);
2. si autorizza l'attività di messa in riserva (R13), con eventuale triturazione, di rifiuti costituiti da scarti di legno, la loro utilizzazione come combustibile per produrre energia (R1) e la messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) delle ceneri prodotte;
 - 2.1. i rifiuti destinati all'attività di recupero energetico hanno caratteristiche e provenienza riportate nella "Tabella 2 – recupero di energia da rifiuti "
 - 2.2. l'impianto che ha una potenzialità massima di 576 tonnellate al giorno è autorizzato ad effettuare il recupero energetico di massimo 60.000 tonnellate annue di rifiuti;
 - 2.3. i volumi massimi di rifiuti stoccabili sono:
 - 2.3.1.1. 1.620 m³ in due silos (1000m³+620 m³): polverino di levigatura CER 030105,
 - 2.3.1.2. 12.500 m³ in cumulo sul piazzale pavimentato: pannelli di scarto (CER 030105) e cortecce (CER 030101), di cui 3.500 m³ in cumulo sul piazzale pavimentato (materiale non triturato) e 9.000 m³ al coperto (materiale triturato)
 - 2.3.1.3. 2.000 m³ in vasche in cemento: ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, non contenenti sostanze pericolose;
3. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. il Gestore deve garantire la presenza di un sistema atto a consentire in qualsiasi momento alle Autorità di controllo la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente avviati al recupero in impianto e provvedere a registrarne i dati.
 - 3.2. l'attività di recupero rifiuti deve essere mantenuta fisicamente separata e idoneamente delimitata rispetto a quella della Società Autotrasporti Gruppo Frati S.r.l.
4. con riferimento alle aree di stoccaggio rifiuti vengono fissate le seguenti disposizioni: per i rifiuti autorizzati al recupero in impianto, sono individuate le aree di stoccaggio, riportate nella tavola denominata TAV 07-1 -GESTIONE RIFIUTI – PRESIDIO AMBIENTALI" rev.02 datata 26/02/2020, allegata alla documentazione per la domanda di riesame dell'AIA. Non sono consentite operazioni di scarico e trattamento dei rifiuti al di fuori delle aree previste;
5. Per le aree contrassegnate con le sigle B1, B2, B4 e C, oltre ai rifiuti è ammesso anche lo stoccaggio di materia prima/legno vergine che deve essere mantenuta separata dai rifiuti e opportunamente identificata. Deve essere annotata la tipologia di materiale stoccato e la relativa area occupata;
6. per i codici CER: 170201, 191207, 200138, 200201:
 - 6.1. i rifiuti in ingresso non devono contenere sostanze organo alogenate o metalli pesanti derivanti da trattamenti o rivestimenti (D.Lgs. 152/06 art. 237-ter, comma 1, lettera s, numero 2.5) in quanto l'impianto non ha i requisiti previsti dal Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (incenerimento e coincenerimento di rifiuti);
 - 6.2. i certificati analitici dei rifiuti in ingresso devono essere rappresentativi di lotti omogenei, e devono escludere la presenza di materiali trattati con sostanze organo alogenate o metalli pesanti;
 - 6.3. i codici CER 19 12 12 devono essere stoccati in cassoni, al fine di evitare la dispersione eolica del materiale;
 - 6.4. ogni conferimento deve essere accompagnato da apposita dichiarazione del produttore in cui si dichiara che il processo produttivo che ha originato il rifiuto non ha subito variazione dalla data dell'ultima analisi;
7. in caso di cessazione delle attività oggetto della presente autorizzazione, la Società dovrà dare preventiva comunicazione a Regione, Comune, ARPA-FVG e all'Azienda Sanitaria competente per territorio, allegando un piano di chiusura e ripristino delle aree, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del D.Lgs. 152/2006 comunicando le risultanze dell'indagine condotta.

RUMORE

Vengono imposte le seguenti Prescrizioni:

1. Devono essere rispettati i limiti di zona previsti dalla normativa di riferimento.
2. Entro 90 giorni dal completamento e dalla messa a regime dell'impianto di pulizia a umido mediante il lavaggio del cippato da trasferire alla Linea MTF, oggetto della modifica non sostanziale comunicata in data 7 aprile 2023, il Gestore deve effettuare una valutazione di impatto acustico post operam presso le postazioni di misura individuate nel PMC al fine di verificare i limiti acustici vigenti, in particolare:
 - i rilievi fonometrici dovranno essere compiuti, sia nel tempo di riferimento diurno sia notturno, per un tempo di misura pari ad almeno quindici minuti per punto (L1, L2, L2bis, L3), con particolare riguardo al punto L1 in cui insistono i ricettori;
 - al fine di non sovra stimare la rumorosità prodotta senza soluzione di continuità della ditta "BIPAN S.p.A.", nei report di misura del livello Ambientale potranno essere anche mascherati eventi non afferenti l'attività produttiva (eventi accidentali, transito di veicoli lungo la SP n.64) ed eventualmente utilizzati i parametri acustici percentili statistici, in particolare quello denominato L90;
 - dovranno essere verificati i limiti di accettabilità e il criterio differenziale (stima) di cui al DPCM 01.03.1991; nell'eventualità in cui il Comune di Bicinicco rediga, quindi approvi, il Piano Comunale di Classificazione Acustica, dovranno invece essere verificati i valori limite assoluti di immissione e i valori limite di emissione per l'ambiente esterno e i valori limite differenziali di immissione (stima al ricettore) per l'ambiente abitativo di cui al DPCM 14.11.1997.
3. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni di cui al punto 2, il Gestore deve trasmettere gli esiti di tali rilevazioni alla Regione FVG, ad ARPA FVG e al Comune di Bicinicco e all'ASUFC.
4. i rilievi fonometrici devono essere compiuti, sia nel tempo di riferimento diurno sia notturno, per un tempo di misura pari ad almeno 15 minuti per punto (L1, "L2, L2bis; "L3 della Tab.3 del Piano di monitoraggio e controllo), con particolare riguardo al punto L1 in cui insistono i ricettori;
5. qualora, in seguito alla valutazione di impatto acustico "post-operam", sia verificato che la dismissione delle sorgenti sonore non sia stata comunque sufficiente a garantire un livello di rumorosità notturno entro i limiti normativi, il Gestore dovrà installare delle schermature sonore puntuali in corrispondenza dei ventilatori 901 e 902;
6. al fine di non sovra stimare la rumorosità prodotta senza soluzione di continuità della ditta "BIPAN. SpA", nei report di misura del livello Ambientale potranno essere anche mascherati eventi non afferenti l'attività produttiva (eventi accidentali, transito di veicoli lungo la SP n.64) e utilizzati i parametri acustici percentili statistici, in particolare quello denominato L90;
7. dovranno essere verificati i limiti di accettabilità e il criterio differenziale (stima) di cui al DPCM 01.03.1991;
8. nel caso in cui il Comune di Bicinicco approvi il Piano Comunale di Classificazione Acustica dovranno invece essere verificati i *valori limite assoluti di immissione* e i *valori limite di emissione* per l'ambiente esterno e i *valori limite differenziali di immissione* (stima al ricettore) per l'ambiente abitativo di cui al DPCM 14.11.1997.
9. Il posizionamento delle cataste di legna, tra il confine e gli impianti nell'area del cogeneratore e nel piazzale movimentazione del legname, deve essere effettuato nel rispetto di quanto imposto dal Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bicinicco.
10. durante il Fermo Impianto estivo (agosto-settembre 2022) deve essere verificata, per tutti gli impianti, compresi quelli oggetto della modifica non sostanziale comunicata in data 16 settembre 2021, la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) sia durante il periodo diurno che quello notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. I risultati di detta verifica devono essere trasmessi alla Regione e ad ARPA FVG, entro 60 giorni dalla loro effettuazione.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Deve essere data immediata comunicazione alla Regione, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG dell'eventuale decadenza o sospensione della certificazione.

Le procedure operative del Sistema di Gestione Ambientale, in essere al momento della decadenza o sospensione, aventi riflesso sulla conduzione e gestione degli impianti dovranno essere comunque applicate.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Entro tre mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 «*Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 6-bis del d.lgs. 152/2006*» per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione, ARPA FVG, Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, Gestore delle risorse idriche e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i. per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.htm, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html http://cmsarpa.regione.fvg.it//cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate. Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013; Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanzia e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento

2. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nelle Tabelle 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tabella 1 - Inquinanti monitorati per i punti di emissione in atmosfera autorizzati

Tabella 1.1

Parametri	Punto di emissione - Frequenza controllo									Metodi
	E1 Caldaia KONUS	E11a E11b Leviga MDF	E12 Silo polverino	E13a Silo polverino 1 MDF	E13b Silo polverino 2 MDF	E14 Recuperi skalper e vuoto Linea MDF	E20a E20b Leviga Linea MDC	E21 Formatrice Linea MDF	E25 trattamento aria esausta Dynoscreen	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragraf o "Scelta dei metodi analitici - Aria"
Polveri totali		S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide								S		
TVOC								S		
NOx	S									

S = semestrale

Tabella 1.2

Parametri	Punto di emissione - Frequenza controllo									Metodi
	E27 Recuperi Linea MDC	E28a E28b Refili Linea MDC	E29a Sfibrat ore Linea MDF	E29b Sfibrato re Linea MDC	E29c Carico Sfibratore Linea MTF	E31 Cappa pressa Linea MDF	E32a E32b Cappa pressa linea MDC	E33 Cappa pressa Linea MTF	E42 Mulino raffinatori sfridi - Linea MDF	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Aria"
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide						S	S	S		
TVOC						S	S	S		

S = semestrale

Tabella 1.3

Parametri	Punto di emissione - Frequenza controllo									Metodi
	E34 Essiccatoio E100 Linea MTF	E35 Essiccatoio MDF 300	E36 Essiccatoio Controll 200	E43 Buche MDF/ MDC	E44 Aspirazion e recupero sfridi Linea MDF	E45a Asp vuoto,skalper , refilo materasso Linea MDF	E45b Asp spazzole e pulizia racle linea MTF	E46 Trattament o esausto Vuoto formatrice MTF	E47 Carico fibra formatric e MTF	
Portata, temperatura, umidità	C	C	C	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Aria"
Polveri Totali	C, M*	C	C, M*	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide	S	S	S			S	S	S	S	
TVOC						S	S	S	S	
CO	C, T**	C	C, T**							
NOx	C, T**	C	C, T**							
NH3	C, T**	C	C, T**							
SO2	C, T**	C	C, T**							
TOC	C, T**	C	C, T**							
HCl	C	C	C							
HF	S	S	S							
Cd+Tl	S	S	S							
Hg	S	S	S							
PCDD/PCDF	S	S	S							
IPA	S	S	S							
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	S	S	S							
PCB	S	S	S							

C= continuo, S = semestrale, M*=Mensile fino al 31 marzo 2024, T**= trimestrale fino al 31 marzo 2024

Tabella 1.4

Parametri	Punto di emissione - Frequenza controllo							Metodi
	E48 Separatore linea MDC	E52 Aspirazione da separatore a formatrice Linea MDC	E54 Trattamento esausto aria separatore gravimetrico - PULIZIA MTF	E55a Raffinatori secco STL1300	E55b Raffinatori secco STL1500	E58 Depolverator e nastro intermedio – linea MDC	E60 E61 filtro rifilo squadra – linea MDF	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Aria"
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide	S	S						
TVOC	S	S						

Tabella 1.5

Parametri	Punto di emissione Frequenza controllo									Metodi
	E62a Trasporto fibra da linea rifilatura e squadatura Controlli e da rigettato essiccatoi	E62b Travaso polvere da sottosta zione filtrante E60	E65 Depolver atore gruppo 100 e Cyclops CS	E66 Depolverat ore aria esausta carico Desander	E67 Filtro Sheuch SFDWOS impianto post resinatura MDF	E68 Aspirazioni e pulizia linea MTF – rifilo e squadatur a pannello	E69 Depolv eratore bilance polverin o	E70 Trattament o aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore	E71 Trattament o esausto tubone MTF	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Aria"
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide					S	S			S	
TVOC					S	S			S	

Acqua

Nella Tabella 2 vengono specificati per lo scarico in corpo idrico superficiale in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tabella 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Frequenza controllo scarico del depuratore nella Roggia di Palma	Metodi
pH	Trimestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Acqua"
temperatura	Trimestrale	
Solidi sospesi totali (TSS)	Trimestrale	
TOC	Trimestrale	
BOD ₅	Trimestrale	
COD	Trimestrale	
Alluminio	Semestrale	
Arsenico	Semestrale	
Cromo	Semestrale	
Rame	Semestrale	
Nichel	Semestrale	
Piombo	Semestrale	
Zinco	Semestrale	
Solfati (SO ₃)	Trimestrale	
Cloruri	Trimestrale	
Fosforo totale	Trimestrale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Trimestrale	
Azoto nitroso (come N)	Trimestrale	
Azoto nitrico (come N)	Trimestrale	
Idrocarburi totali	Trimestrale	
Fenoli	Trimestrale	
Aldeidi	Trimestrale	
Tensioattivi totali	Trimestrale	
Saggio di Tossicità acuta	Trimestrale	

Rumore

Nella Tabella 3 vengono indicate le postazioni di misura dove devono essere eseguite le misure fonometriche ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o ampliamenti del comprensorio produttivo, che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno ed entro sei mesi dalla approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della L.R. 16 del 18.06.07.

Tali campagne di misura devono consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I rilievi devono essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi devono essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Tabella 3 - Punti di rilievo fonometrico

Identificativo punto di misura fonometrico	Descrizione punto di misura fonometrico
L1	Angolo nord ovest (postazione identificata nella Tav.D05, allegata all'istanza di AIA)
L2	Limite proprietà ovest (postazione identificata nella Tav.D05, allegata all'istanza di AIA)
L2 bis	Limite proprietà ovest (postazione identificata nella Tav. D05, allegata all'istanza di AIA)
L3	Passo carraio lato est Bordo proprietà (postazione identificata nella Tav. D05, allegata all'istanza di AIA)

Rifiuti

Nella Tabella 4 vengono riportati i controlli sui rifiuti in ingresso e nella Tabella 5 vengono riportati i controlli sui rifiuti autoprodotti per l'attività di recupero di rifiuti in produzione (R1 e R3).

Tabella 4 - Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati CER	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030101	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
030105	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
150103	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
170201	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
191207	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
200138	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
200201	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi

Tabella 5 - Controllorifiuti autoprodotti

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento Recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati ⁷
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero energetico CER 030101 - CER 030105 Scarti di legno	R1	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero energetico CER 030105 – Polverino levigatura	R1	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero in produzione CER 100119	R3	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero in produzione CER 190812	R3	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico

4. GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo sui punti critici

Nella Tabella 6, Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 9, vengono indicati i sistemi di controllo sui macchinari o parti di impianti di abbattimento, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente

Tabella 6 - Sistemi di trattamento emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E11a, E11b, E12, E13a, E13b, E20a, E20b, E21, E48, E54, E58, E60, E61, E62b, E69, E71	Filtro a maniche	<ul style="list-style-type: none"> - componenti elettriche ed elettroniche - media filtranti - sistema di pulizia - motore e coclea ventilatori (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - assorbimento elettrico e tensioni efficienza filtri 	mensile e in fermata	Registro Software GE.MAN
E29a, E29b, E38, E49, E63, E64	Ciclone)	<ul style="list-style-type: none"> - Presa uscita aria - Presa entrata aria - Sezione cilindrica corpo ciclone - Tramoggia conica raccolta polveri - Struttura di sostegno e bulloneria - Presa scarico materiale (manutenzione secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di conservazione 	In fermata, almeno annualmente	Registro Software GE.MAN
E14, E25, E27, E28a, E28b, E29c, E42, E44, E45a, E45b, E46, E47, E52, E55a, E55b, E62a, E65, E66, E67, E70	Ciclone filtro	<ul style="list-style-type: none"> - Componenti di impianto per lavaggio - Media filtranti - Manometro (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - funzionalità e integrità sistema di lavaggio - efficienza filtri 	Mensile e in fermata	Registro Software GE.MAN
E32a, E32b, E33, E34, E35, E36	Scrubber o venturi	<ul style="list-style-type: none"> - ventilatori - pompe - accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) 	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - portata acqua ricircolo - portata reintegro - assorbimento elettrico 	mensile e in fermata Ispezione visiva e Strumentale (giornaliero)	Registro Software GE.MAN

Tabella 7 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Movimentazione del materiale legnoso stoccato	Piazzale deposito legname	Nebulizzazione ad acqua o segregazione delle operazioni	Visivo		Registro eventuali anomalie
Movimentazione del materiale legnoso stoccato	Piazzali di movimentazione	Pulizia con macchina spazzatrice	Visivo		Registro eventuali anomalie

Tabella 8 - Sistemi di trattamento acque

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
In Roggia di Palma	Impianto di trattamento acque reflue	Chiarificazione e sedimentazione primaria	- stoccaggio - reagenti - dosatori - pHmetro - sedimentatore - pompe	- sensori e strumenti ed apparati di misura - regolatori di livello - quadri comando e controllo, spie di funzionamento	- ispezione vasche	SETTIMANALE Verifica di efficienza di misuratori di portata e di livello, pompe, dosatori, diffusori, valvolame, soffianti, ponti raschiatori, impiantistica generale	Registro
		Omogeneizzazione ed equalizzazione	- vasca - pompe - dosatori - agitatori - sensori livello		- punti prelievo a valle degli stadi di processo, per controlli analitici di efficienza stadi del trattamento		
		Denitrificazione	- vasche - pompe - agitatori - sonda redox - sensori livello		- produzione fanghi		
		Ossidazione	- vasche - pompe - soffianti - diffusori - agitatori - sonda redox - pHmetro - dosatori - sensori livello		- postazioni di verifica efficienza impiantistica generale, strutture mobili ed apparati elettromeccanici, quadri elettrici di comando pompe, soffianti dosatori, sensori, efficienza componenti filtropressa		
		Sedimentatore secondario	- vasca sedimentatore - ponte raschiafanghi - pompe		- assorbimento elettrico		
		Ispessitore fanghi	- bacino ispessitore - pettine - valvola motorizzata - impianto pneumatico		- pozzetti di campionamento e condotte di scarico		
		Filtropressa					

Nella Tabella 9 vengono evidenziati i punti critici degli impianti e indicate le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Punto critico: fase del processo/parametro da tenere sotto controllo allo scopo di rilevare la buona funzionalità dell'impianto.

Tabella 9 - Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione frequenza	Registrazione
Centrale termica: 1. impianto di cogenerazione 2. forno ITI POOp 3. forno GEM 4. caldaia GEM 5. caldaia Wanson 6. caldaia Konus	Efficienza energetica	Continuo controllo combustione	Registrazione su sistema informatico
		Controlli e manutenzioni secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	Registro (annotazione attività e data esecuzione) Report annuale
Dotazioni trattamento emissioni	Taratura e calibrazione apparati di misura e controllo Condizioni di efficienza Resa, Perdita di carico	Come da Tabella 6	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Apparecchi e recipienti a pressione di gas e vapore	Condizioni di integrità, dispositivi sicurezza per apparati a pressione	Verifiche periodiche di legge per apparecchi a pressione Taratura valvole di sicurezza secondo cadenza verifiche in esercizio	Libretti apparecchi a pressione (annotazione attività e data esecuzione)
Unità di cogenerazione -motori	Condizioni di manutenzione Abbattitore catalitico rumore	Manutenzione programmata Taratura dispositivi controllo e sicurezza, (secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio)	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Generatori di calore per riscaldamento di olio diatermico	Condizioni di integrità, dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura condizioni limite cracking olio diatermico	Taratura dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura, secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio Analisi olio, o sostituzione, secondo indicazioni del produttore	
Bruciatori, Pompe, attuatori, ventilatori, soffianti, compressori, riduttori di pressione, scambiatori	Condizioni di efficienza e sicurezza	Giornalieri	
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Quadri comando/controllo, Sensori, Misuratori, Intercettazioni e sicurezze di processo	Condizioni di efficienza,	Verifica giornaliera	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Serbatoi stoccaggio Gestione prodotti chimici di processo e di rifiuto	Integrità aree stoccaggio Integrità contenitori e serbatoi	Controllo procedure ed impiantistica di riferimento/ giornaliero Verifica dispositivi controllo settimanale Taratura dispositivi controllo e sicurezza secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive giornaliere -responsabili di reparto	

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)

Nella Tabella 10 sono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tabella 10 - Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Piazzali di stoccaggio materiale legnoso e riciclato vergine	-	-	-	Integrità pavimentazione e cordolature, ristagno acque di dilavamento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro cartaceo o sistema equivalente
Stoccaggio olii lubrificanti	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro anomalie	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	-
Area 7.1 Silos polverino levigatura	Integrità silos	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro			Registro
Area 7.3a Stoccaggio ceneri e polveri caldaie Area 7.3b Stoccaggio fanghi depurazione				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.4 Stoccaggio rifiuti	Integrità contenitori scarrabili	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.5 Stoccaggio olio	Integrità cisternette	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.6 Stoccaggio RAEE	Gestione contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia				
Area 7.7 Stoccaggio batterie	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia				
Area 7.8 -C1 Stoccaggio rifiuti lavorati in area pavimentata - 3000m ²				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area A Stoccaggio rifiuti in ingresso, area pavimentata - 500m ²				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Aree B1 - 10000 mq B2 - 2000 mq B3 - 4500 mq B4 - 8000 mq Stoccaggio rifiuti - messa in riserva, aree pavimentate				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area C1 - C2 Stoccaggio rifiuti lavorati in area pavimentata - 15000m ²				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Stoccaggio colle	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		
Serbatoi gasolio C01/C02/C03/C04/C05	Integrità serbatoi	Prova di tenuta con vacuum test biennale	Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		

Indicatori di prestazione

In Tabella 11 vengono individuati gli indicatori di performance che dovranno essere monitorati e registrati a cura del Gestore come strumento di controllo ambientale indiretto.

Tabella 11 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
consumo energia / pannello prodotto	[kWh/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
consumo metano / pannello prodotto	[Smc/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
consumo acqua / pannello prodotto	[m ³ / m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
produzione rifiuti / pannello prodotto	[Mg/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico

5. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

ALLEGATO D

DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 9-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

L'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 152/2006, stabilisce che possono essere fissati dei valori limite di emissione meno severi dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), nei casi disciplinati dall'Allegato XII-bis, alla Parte II del decreto legislativo medesimo.

Con nota del 7 ottobre 2020, acquisita con protocollo regionale n. 47861 e 47862 dell'8 ottobre 2020, il Gestore, richiamando i punti a) e b) dell'allegato XII-bis, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006, ha chiesto una **deroga, fino al 30 settembre 2022**, all'applicazione, per il punto di emissione E36, dei BAT-AEL previsti alla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali" della Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni per le BAT per la produzione di pannelli di legno.

Il Gestore intende installare e mettere a regime, entro tale data, sul camino E36 (essiccatoio 200), un multi separatore di gocce.

E' concessa la deroga richiesta e vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1) al fine della deroga, per il parametro "Polveri totali", il Gestore deve installare, entro il 30 settembre 2022, sul camino E36, un multi separatore di gocce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/118-R

Accettazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, svolta dalla Società BIPAN S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5702 del 15 novembre 2021,

con il quale:

1) è stato autorizzato il riesame con valenza di Rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1360 del 20 luglio 2015, come aggiornata, rettificata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 910 del 13 aprile 2016, n. 1843 del 13 settembre 2016, n. 2028 del 3 ottobre 2016, con la nota regionale prot. n. 40062 del 6 agosto 2018 e con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 969 del 19 febbraio 2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.P.A. con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303 (di seguito indicata come Gestore), presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1360 del 20 luglio 2015, n. 910 del 13 aprile 2016, n. 1843 del 13 settembre 2016, n. 2028 del 3 ottobre 2016 e n. 969 del 19 febbraio 2019 e la nota regionale prot. n. 40062 del 6 agosto 2018;

Atteso che all'articolo 2, del decreto n. 5702/2021, sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

5. Il Gestore provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, le garanzie finanziarie già prestate a favore del Comune di Bicinicco con la Polizza fidejussoria n. 995008576 del 5 aprile 2013 e con l'Appendice n. 1 alla Polizza stessa del 17 settembre 2015, riducendole fino alla somma di euro 518.507,11, ovvero a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro 518.507,11, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.

6. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.

7. Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Bicinicco ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

Preso atto che il Gestore:

1) con nota del 12 gennaio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 13 gennaio 2022 con protocollo n. 1471, ha chiesto una proroga di 30 giorni, per l'adempimento alla summenzionata prescrizione n. 5, specificando che tale richiesta è motivata dal fatto che è stata inviata la proposta, in bozza, della polizza fidejussoria all'autorità competente, la quale sta effettuando le verifiche del caso;

2) con nota dell'11 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 14 febbraio 2022, ha chiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni, per l'adempimento alla prescrizione, non essendo ancora stata completata la verifica della bozza della polizza fidejussoria trasmessa;

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, n. SGA18297-ICILA rilasciato da IMQ S.p.A., da cui risulta che dalla data del 20 dicembre 2018 la Società BIPAN S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Sviluppo e produzione di pannelli MDF grezzi e nobilitati (messa in riserva, cernita e recupero di rifiuti a base di legno, cippatura, essiccazione, realizzazione pannello, nobilitazione). Recupero termico degli scarti di legno", svolta presso il sito operativo di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, fino al 19 dicembre 2024;

Preso atto che il Gestore presta con Polizza fidejussoria n. 995008576 del 5 aprile 2013 e con Appendice n. 1 alla Polizza stessa del 17 settembre 2015, a favore del Comune di Bicinicco (UD) su cui insiste l'installazione, una garanzia finanziaria del valore di euro **725.811,61**, avente validità fino al 19 luglio 2025, per la gestione di impianti tecnologici per il recupero di rifiuti non pericolosi (recupero R3 e messa in riserva R13);

Considerato che ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

Vista la Polizza Fidejussoria assicurativa n. 1670.00.27.2799831212 del 14 febbraio 2022, avente validità dal 15 novembre 2021 al 15 novembre 2033, trasmessa a mezzo PEC (protocollo regionale n. 8596 del 17 febbraio 2022), prestata dalla Società BIPAN S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino alla somma di **euro 518.507,11**, per provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione (recupero R3 e messa in riserva R13), nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi e rilasciata dalla Società SACE ST S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli, 42;

Ritenuto di procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto conforme alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e della legge regionale 34/2017;

DECRETA

E' accettata, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, la garanzia finanziaria del valore complessivo di **euro 518.507,11 (cinquecentodiciottomilacinquecentosette/11)**, prestata dalla Società BIPAN S.p.A. con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303, con la Polizza Fidejussoria assicurativa n. 1670.00.27.2799831212 del 14 febbraio 2022, avente validità dal 15 novembre 2021 al 15 novembre 2033 e rilasciata dalla Società SACE ST S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli, 42, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione (recupero R3 e messa in riserva R13), nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 5702/2021.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Bipan S.p.A., al Comune di Bicinicco (UD), ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »Á Ī €DE ÓÁ^|ÁÍ BFBEGF SAPI - UD/AIA/118-R

Riesame con modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di

pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Vice Direttore Centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1360 del 20 luglio 2015, con il quale è stata rilasciata, alla Società BIPAN S.P.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'allegato I, al d.lgs 152/2006 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs 152/2006), svolta presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 910 del 13 aprile 2016 e n. 1843 del 13 settembre 2016, con i quali è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto n. 1360/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2028 del 3 ottobre 2016, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1360/2015, come aggiornata con i decreti n. 910/2016 e n. 1843/2016;

Vista la nota prot. n. 40062 del 6 agosto 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che può dare attuazione alle modifiche non sostanziali comunicate con le note del 17 e del 18 maggio 2018, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota stessa;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 969 del 19 febbraio 2019, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1360/2015, come aggiornata e rettificata con i decreti n. 910/2016, n. 1843/2016 e n. 2028/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è

stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

Vista la nota prot. n. 14141 del 20 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto della pubblicazione avvenuta il 24 novembre 2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pannelli a base di legno:

1) ha comunicato al Gestore, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14, della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento amministrativo per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco, via Santa Maria, 32;

2) ha imposto al Gestore di trasmettere, entro il 20 giugno 2019, un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web regionale;

Preso atto che:

1) con la nota del 21 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 24 giugno 2019 con protocollo n. 308444, n. 30845, n. 30846, n. 30847, n. 30849, n. 30850, n. 30851, n. 30852 e n. 30856, il Gestore ha inviato la documentazione richiesta dal Servizio competente con la nota di PEC del 20 marzo 2019;

2) con la nota del 26 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 31513 e n. 31514, il Gestore ha integrato la documentazione già inviata;

3) con le note del 2 luglio 2019 e del 9 luglio 2019, trasmesse a mezzo PEC, acquisite dal Servizio competente nelle medesime date con protocollo rispettivamente n. 32535 e n. 34016, il Gestore ha ulteriormente integrato la documentazione presentata per il riesame dell'AIA;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 10 luglio 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 38026 dell'1 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Regione FVG, la documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) ha convocato, per il giorno 10 ottobre 2019, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 45895 del 25 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente, a seguito di apposita richiesta di ARPA FVG, ha rinviato al giorno 24 ottobre 2019, la convocazione della prima Conferenza di servizi, già prevista per il giorno 10

ottobre 2019;

Viste la nota dell'11 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 48673 e la nota del 14 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 48946, con le quali il Gestore ha inviato documentazione integrativa spontanea inerente il riesame dell'AIA;

Vista la nota prot. n. 49995 del 21 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Regione FVG, la documentazione relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, le integrazioni spontanee fornite dal Gestore con le citate note dell'11 e del 14 ottobre 2019;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 24 ottobre 2019, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 8388/2019 del 4 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 47464, con la quale il Consorzio Bonifica Pianura Friulana ha comunicato il proprio nulla osta al rinnovo dell'AIA, in quanto lo scarico delle acque reflue nella Roggia di Palma (corso d'acqua classificato in classe 4, ai sensi della legge regionale 11/2015), gestita dal Consorzio stesso, non subisce modifiche;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 35020 del 22 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 ottobre 2019 con protocollo n. 50424, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni documentali;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 50577 del 23 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha chiesto integrazioni documentali;

4) il rappresentante dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ha condiviso le richieste effettuate da ARPA FVG in merito alle radiazioni ionizzanti e ha chiesto al Gestore di integrare la documentazione presentata con una relazione di un esperto qualificato;

5) il rappresentante della Regione ha chiesto al Gestore di fornire la seguente documentazione integrativa:

a) con riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.183 dd. 15.11.2017 ("Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera"), si ritiene opportuno venga effettuata una ricognizione e presentata una relazione su tutti i punti di emissione in atmosfera convogliati (compresi sfiati, ventilatori e by-pass) a servizio dell'attività produttiva, dando evidenza della potenzialità massima degli impianti termici e della loro eventuale assoggettabilità alle disposizioni sui "medi impianti di combustione" di cui all'articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006 smi.

b) in merito alla verifica dell'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili come individuate dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (notificata con il numero C(2015) 8062) per la produzione di pannelli a base legno si chiede di:

- descrivere se le BAT si ritengono “applicata”, “non applicata”, “non applicabile”, “non pertinente” qualora il relativo campo note non sia stato compilato;
- rivedere la definizione “Non applicabile” e porla come “Non pertinente” qualora non attinente alla realtà dell'impianto, specificando le motivazioni;
- implementare le tabelle ove risultino non valutate: la BAT n. 2 con il punto e) non risulta presente;
- implementare la BAT n. 14 con il punto inerente il “Monitoraggio delle emissioni convogliate nell'atmosfera generate dalle lavorazioni a monte e a valle” che non risulta trattato.

6) la Conferenza di Servizi ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta, entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa, quanto richiesto da ARPA FVG, dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, dall'Azienda sanitaria e dalla Regione;

Vista la nota prot. n. 51654 del 30 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Regione FVG, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 24 ottobre 2019 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota del 21 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 2735, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste con la nota regionale del 30 ottobre 2019;

Viste le note del 21 gennaio 2020, trasmesse a mezzo PEC, acquisite dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 2738 e n. 2765, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa spontanea (Sintesi non tecnica – Scheda L Tabella riepilogativa generale);

Vista la nota prot. n. 6993 del 13 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore una proroga fino al 29 febbraio 2020, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 30 ottobre 2019;

Vista la nota datata 28 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 marzo 2020 con protocollo n. 10567, n. 10569, n. 10571, n. 10574, n. 10575, n. 10577 e n. 10579, con la quale il gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 30 ottobre 2019;

Vista la nota del 7 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16391, con la quale il Gestore ha inviato, quali integrazioni spontanee, l'Allegato K Rev. 1, che va a sostituire quello già inviato in data 28 febbraio 2020;

Vista la nota prot. n. 17467 del 16 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria

Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con le note del 28 febbraio 2020 e 7 aprile 2020;

Viste la nota datata 10 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC il 22 luglio 2020, acquisita dal Servizio competente il 22 luglio 2020 con protocollo n. 34526 e n. 34566 e la nota del 27 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35065, con le quali il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

1) nuova configurazione dei punti di emissione E46 ed E47, già autorizzati ed ora connessi rispettivamente alla Linea MDC ed alla Linea MDF, che a parità di portata cambieranno funzione, andando a trattare l'aria esausta utilizzata per il vuoto della formatrice MTF (E46) e l'aria esausta del carico fibra della formatrice MTF (E47);

2) installazione di un nuovo filtro denominato E68 per consentire una migliore razionalizzazione dei flussi di aspirazione connessi al sistema di depolverazione e pulizia della Linea MTF, e la captazione delle polveri derivanti dalle operazioni di rifilo e squadratura del pannello;

Preso atto che con nota prot. n. 34962 del 24 luglio 2020, il Servizio valutazioni ambientali della Regione ha comunicato che il progetto relativo alle modifiche non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, del decreto legislativo 152/2006, non sia da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 20, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 35310 del 28 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della comunicazione di modifica e della relativa documentazione tecnica, specificando che la modifica deve intendersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti a formulare eventuali osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Vista la nota del 12 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38052, con la quale il gestore ha inviato integrazioni documentali spontanee inerenti il riesame dell'AIA, a chiarimento della documentazione precedentemente presentata;

Vista la nota prot. n. 39267 del 20 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (COSEF), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della documentazione integrativa spontanea di cui alla nota del Gestore datata 12 agosto 2020;

2) ha convocato, per il giorno 30 settembre 2020, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza riguardo al procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 24086 /P /GEN/ PRA_AUT del 21 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39449, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e proposto delle prescrizioni;

Vista la nota del 21 agosto 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), assunta

al protocollo regionale n. 39674 del 25 agosto 2020, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (COSEF) ha comunicato che l'installazione del Gestore è posta al di fuori degli ambiti di competenza del Consorzio stesso;

Vista la nota datata 11 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 14 settembre 2020 con protocollo n. 42846, con la quale il Gestore ha comunicato la sostituzione del Mulino a martelli Ferrari con il macinatore a martelli CMP, allegando scheda delle caratteristiche tecniche della nuova macchina;

Vista la nota datata 24 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 45224, con la quale il Gestore ha comunicato la messa in esercizio, a partire dal 12 ottobre 2020, del punto di emissione E68 (Aspirazioni e pulizia linea MTF – Rifilo e squadratura pannello);

Vista la nota prot. n. 45510 del 25 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato che per motivi organizzativi dell'ufficio la Conferenza di servizi convocata per il giorno 30 settembre 2020 sarà posticipata al giorno 15 ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 47884 dell'8 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della nota del Gestore datata 11 settembre 2020, chiedendo che la stessa venga valutata nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA;

Vista la nota datata 7 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 ottobre 2020 con protocollo n. 47861 e n. 47862, con la quale il Gestore ha chiesto, limitatamente al punto di emissione E36 (Essiccatoio 200), una deroga temporanea al limite BAT-AEL del parametro Polveri totali (20 mg/Nmc), mantenendo l'attuale limite di 40 mg/Nmc;

Vista la nota prot. n. 48206 del 9 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della richiesta del Gestore datata 7 ottobre 2020, chiedendo che la stessa venga valutata nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 15 ottobre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 49309 del 15 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha espresso il parere di competenza, in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque e ha chiesto l'inserimento di alcune prescrizioni;

2) la Conferenza di servizi ha discusso, nel merito, la nota del Servizio Gestione risorse idriche;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 39636 del 24 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione, ha comunicato che, in riferimento alla documentazione presentata dal Gestore e in considerazione del fatto che non vengono apportate modifiche alla gestione dei rifiuti già autorizzata, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle prescrizioni già adottate con il decreto n. 1360/2015 e s.m.i.;

4) il rappresentante della Regione ha messo in evidenza che con note del 7 ottobre, acquisite con prot. n. 47861/A e prot. n. 47862/A dell'8 ottobre 2020, il Gestore ha chiesto, per il punto di emissione E36, limitatamente al parametro polveri totali, una deroga, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, previste dall'Allegato XII-bis, alla Parte seconda del D.lgs 152/2006;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 30572 /P /GEN/ PRA_AUT del 14 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 15 ottobre 2020 con protocollo n. 49229, con la quale ARPA FVG ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo e ha chiesto chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa dal Gestore per la richiesta di deroga pervenuta il 7 ottobre 2020 ed ulteriori precisazioni non compiutamente fornite con la documentazione integrativa;

6) il rappresentante dell'Azienda Sanitaria, in relazione la richiesta di deroga del 7 ottobre 2020, ha ritenuto necessario:

a) chiedere al Gestore approfondimenti riguardanti le caratteristiche di processo delle linee i cui flussi vengono convogliati nei due camini E35 ed E36 (oggetto della deroga) ed informazioni riguardanti le caratteristiche chimico fisiche delle polveri emesse;

b) acquisire da ARPA FVG un'analisi previsionale delle ricadute degli inquinanti in configurazione di deroga (mediante l'utilizzo della modellistica) sulla base dei dati che il Gestore si impegna a fornire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza;

7) la Conferenza di Servizi, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, quanto richiesto da ARPA FVG con la nota del 14 ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 51881 del 28 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 ottobre 2020 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di presentare le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, precisando che il termine di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, è sospeso fino all'acquisizione delle informazioni e della documentazione;

Vista la nota del 18 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 56442, con la quale il Gestore ha inviato la valutazione di impatto acustico "post-operam", effettuata a seguito del completamento degli interventi relativi alle modifiche comunicate in data 22 luglio 2020 e 11 settembre 2020;

Vista la nota datata 22 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 62815, n. 62817 e n. 62818, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 28 ottobre 2020;

Vista la nota dell'11 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 12 febbraio 2021 con protocollo n. 7853, con la quale il Gestore ha comunicato di aver sostituito l'acido solforico (H₂SO₄) con l'anidride carbonica (CO₂), per la correzione del pH delle acque reflue in ingresso al depuratore e il conseguente non utilizzo dei serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico, fornendo un aggiornamento del layout dei serbatoi;

Vista la nota prot. n. 10170 del 23 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione

FVG, copia della documentazione fornita dal Gestore con la nota dell'11 febbraio 2021;

Vista la nota prot. n. 8557 /P /Gen/ PRA_AUT del 22 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 marzo 2021 con protocollo n. 16496, con la quale ARPA FVG ha inviato copia dell' "Analisi previsionale delle ricadute degli inquinanti" sviluppata mediante l'utilizzo della modellistica del Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA) di ARPA FVG, specificando che è simulato l'impatto delle emissioni corrispondenti al "massimo autorizzato";

Vista la nota prot. n. 17216 del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi ostativi alla modifica comunicata dal Gestore con la nota dell'11 febbraio 2021 e ha confermato quanto espresso nella propria nota del 15 ottobre 2020;

Vista la nota pro. N. 9017 /P /GEN/ PRA_AUT del 25 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 26 marzo 2021 con protocollo n. 17503, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo alla modifica relativa alla sostituzione dell'acido solforico con l'anidride carbonica, per la correzione del pH delle acque reflue in ingresso al depuratore e il conseguente non utilizzo dei serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico;

Vista la nota datata 7 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 aprile 2021 con protocollo n. 19945, con la quale il Gestore, in riferimento alla richiesta di deroga temporanea al limite BAT-AEL del parametro Polveri totali (20 mg/Nmc), mantenendo l'attuale limite di 40 mg/Nmc, limitatamente al punto di emissione E36 (Essiccatoio 200), ha comunicato:

1) l'impossibilità di rispettare i tempi, da parte del fornitore, di consegna per agosto settembre 2020, del sistema di multi separazione di gocce da applicare sulla parte cilindrica del camino di espulsione E36 prima che i gas possano essere immessi in atmosfera, a causa dell'aggravarsi della pandemia da Covid-19;

2) che il previsto crono programma delle attività di cui al progetto di modifica dell'emissione E36 varierà come di seguito indicato:

- a) consegna del materiale per la realizzazione della modifica entro il mese di febbraio 2022;
- b) realizzazione durante la fermata estiva 2022 (circa 3 settimane), della modifica al punto emissivo E36, consistente nello smontaggio di una parte del camino esistente, nel montaggio della modifica e nella ricomposizione del camino stesso;
- c) operatività della modifica sull'emissione E36 alla ripartenza degli impianti (agosto-settembre 2022);

Vista la nota del 12 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 20816, con la quale il Gestore ha inviato, quali integrazioni volontarie, documentazione avente ad oggetto "Nota tecnica: ambiti di applicabilità dei BREF WBP, WI e LCP", da cui si evince che, gli essiccatori diretti di truciolo/fibra di legno ricadono sotto il campo di applicazione del BREF su Wood Based Panels e delle conseguenti BATs e non sotto il campo di applicazione dei BREFs su "Large Combustion Plants" e "Waste Incineration", a differenza degli essiccatori indiretti, nei quali i gas emessi dal processo di essiccazione ricadono sotto il WBP BREF, mentre i gas di combustione ricadono sotto il LCP BREF oppure sotto il WI BREF in funzione del combustibile usato nella caldaia;

Vista la nota del 12 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 20795 e n. 20797, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di

realizzare le seguenti modifiche:

- 1) installazione di un ventilatore collegato alle stellari di dosaggio polveri per aspirare l'aria in eccesso prodotta dalle soffianti ed impedire la pressurizzazione delle tramogge collocate sopra le bilance della polvere che viene inviata ai forni di combustione, effetto che distorce il risultato delle pesate. La mandata del ventilatore verrà collegata al filtro a maniche in progetto e al nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E69 (portata 4.000 Nm³/h);
- 2) riassetto del processo di recupero sfridi MDF mediante "spostamento in altra posizione del punto di emissione denominato E42, avente funzione di depolverazione del mulino sfridi MDF che manterrà l'attuale portata autorizzata di 10.000 Nm³/h e l'emissione degli stessi inquinanti (polveri)" e l'installazione "di un nuovo ciclone filtro a maniche identificato con la sigla E70 (portata 4.000 Nm³/h), avente funzione di trattamento dell'aria esausta derivante dal trasporto degli sfridi MDF dalla buca di raccolta al carico della coclea dello sfibratore";

Preso atto che con nota prot. n. 19923 del 7 aprile 2021, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato al Gestore che il progetto di installazione dei filtri a maniche afferenti ai punti di emissione E69 ed E70, non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto la modifica richiesta non comporterà variazioni significative nella natura ed entità degli impatti ambientali inerenti lo stato id fatto dl complesso industriale;

Viste le note prot. n. 25630 del 4 maggio 2021 e n. 30442 del 28 maggio 2021, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

- 1) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di modifica sostanziale del 12 aprile 2021, precisando che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 decorrono dalla data medesima;
- 2) ha inviato al Comune di Bicinico, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della comunicazione di modifica del 12 aprile 2021 e della relativa documentazione tecnica, specificando che la modifica deve intendersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti a formulare eventuali osservazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 30460 del 28 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) il documento "Analisi previsionale delle ricadute degli inquinanti", presentato da ARPA FVG con la nota di PEC prot. n. 8557 /P /GEN/ PRA_AUT del 22 marzo 2021;

Vista la nota prot. n. 16836 del 4 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 giugno 2021 con protocollo n. 31780, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni in merito alla modifica comunicata in data 12 aprile 2021 e ha proposto delle prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 37087 del 5 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Comune di Bicinico, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (COSEF), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia della documentazione di cui alle note del Gestore del 22 dicembre 2020, del 7 aprile 2021 e del 12

aprile 2021 e di ARPA FVG del 22 marzo 2021;

2) ha convocato, per il giorno 26 luglio 2021, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza riguardo al procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della terza seduta della seconda Conferenza di servizi del 26 luglio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 106974-P/GEN/ASUFC del 15 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39238, con la quale l'azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha comunicato che non vi sono elementi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione;

b) della nota prot. n. 40006 del 20 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40013, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG ha comunicato che il riesame dell'AIA non comporta alcuna modifica ad aspetti di competenza del Servizio stesso, ha proposto la rettifica dell'AIA in relazione ad una prescrizione e ha specificato che "nulla è cambiato rispetto all'importo della garanzia finanziaria di € 725.811,61 calcolata secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta n. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., art. 3, comma 1, lettera b)";

c) della nota prot. n. 4680 del 26 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 41046, con la quale il Comune di Bicinicco ha proposto una prescrizione;

d) della nota prot. n. 22663/P /GEN/ AIA del 23 luglio 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40890, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere di competenza, ha proposto delle prescrizioni e ha fornito il Piano di monitoraggio e controllo;

2) la Conferenza di servizi dopo ampia ed approfondita discussione, ha ritenuto di stralciare le prescrizioni di cui ai punti 11, 12 e 13 del parere di ARPA FVG, in quanto ritenute non pertinenti per la tipologia di impianti;

3) la Conferenza di servizi ha evidenziato che la BAT14 chiede che il controllo sui parametri CO e NOx dei gas di scarico del processo di combustione successivamente usati negli essiccatoi diretti, avvenga a valle degli impianti di combustione e prima che i gas di scarico in essi generati si miscelino con altri flussi d'aria;

4) la Conferenza di servizi, in relazione al punto n. 3, ha chiesto al Gestore di motivare le difficoltà di realizzazione di una presa campione lungo il tratto di adduzione dei fumi in modo da permettere tale controllo;

5) il rappresentante del Gestore ha dichiarato:

a) che non è tecnicamente realizzabile perché lungo questi condotti non si possono rispettare i parametri previsti per il controllo delle emissioni secondo le norme riportate sulla BAT 14 e che tali parametri sono rilevati a camino in maniera continua;

b) che, in merito alla BaAT9, risulta applicata in quanto il sistema di gestione di cui alla BAT14 prende in considerazione la tematica dell'impatto odorigeno;

6) la Conferenza di servizi, in riferimento alla BAT 14, ha ritenuto di modificare la Tabella 2 del Piano di Monitoraggio e Controllo, relativa al monitoraggio dello scarico prevista da ARPA FVG, al fine di renderla congruente con quanto previsto dalla BAT stessa;

7) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che la BAT 25 risulta applicata;

8) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

9) il rappresentante del Gestore ha dichiarato:

a) che la capacità massima di produzione dell'installazione espressa in mc/giorno è pari a 2.000 mc/giorno di pannelli;

b) che in merito alle emissioni in atmosfera per l'emissione E1, non intende adeguarsi fin da ora a quanto disposto dall'articolo 273-bis, comma 5, del D.lgs 152/2006 e che, pertanto, presenterà, almeno due anni prima delle date previste dall'articolo 273-bis, comma 5, del TUA, comunicazione di modifica non sostanziale AIA finalizzata all'adeguamento di detti impianti;

10) la Conferenza di servizi ha preso atto che la tariffa relativa agli oneri istruttori dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 4.601,25, è stata interamente versata e che dalla verifica degli oneri istruttori risulta un eccesso di versamento pari a € 56,25;

11) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti;

12) la Conferenza di servizi ha ritenuto di aggiornare i propri lavori all'11 agosto 2021;

Vista la nota del 30 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 2 agosto 2021 con protocollo n. 42220, con la quale il Gestore ha comunicato la messa in esercizio, a partire dall'1 settembre 2021, dei nuovi punti di emissione denominati E69 ed E70;

Vista la nota prot. n. 53610 del 4 ottobre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione e al Servizio gestione risorse idriche della Regione FVG, copia dei verbali delle Conferenze di servizi svoltesi in data 26 luglio 2021 e 11 agosto 2021 e di tutta la documentazione negli stessi citata;

2) ha comunicato al Gestore che grazie al contributo del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione si è potuto appurare che l'importo della Garanzia finanziaria da prestare è pari a euro **518.507,11** (euro 864.636,03 – 40% per norma UNI EN ISO 14001:2015);

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, n. SGA18297-ICILA rilasciato da ICILA brand of CSI S.p.A., da cui risulta che dalla data del 20 dicembre 2019 la Società BIPAN S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Sviluppo e produzione di pannelli MDF e truciolare grezzi e nobilitati (messa in riserva, cernita e recupero di rifiuti a base di legno, cippatura, essiccazione, realizzazione pannello, nobilitazione). Recupero termico degli scarti di legno." svolta presso il sito operativo di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, fino al 19 dicembre 2021;

Preso atto che il Gestore presta con Polizza fidejussoria n. 995008576 del 5 aprile 2013 e con Appendice n. 1 alla Polizza stessa del 17 settembre 2015, a favore del Comune di Bicinicco (UD) su cui insiste l'installazione, una garanzia finanziaria del valore di euro **725.811,61**, avente validità fino al 19 luglio 2025, per la gestione di impianti tecnologici per il recupero di rifiuti non pericolosi (recupero R3 e messa in riserva R13);

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per

la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

3) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare è determinata in euro **518.507,11** (euro 864.636,03 – 40% per norma UNI EN ISO 14001:2015) fatta salva la necessità di prestare l'intero importo qualora venga meno la validità della certificazione ambientale medesima;

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore:

1) di provvedere, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, alla volturazione, a favore della Regione, delle garanzie finanziarie in essere, **riducendole** fino alla somma di euro **518.507,11, ovvero** a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **518.507,11**, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

2) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo delle garanzie di cui alla polizza fidejussoria prestata a favore del Comune di Bicinicco, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame con valenza di Rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1360 del 20 luglio 2015, come aggiornata, rettificata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 910 del 13 aprile 2016, n. 1843 del 13 settembre 2016, n. 2028 del 3 ottobre 2016, con la nota regionale prot. n. 40062 del 6 agosto 2018 e con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 969 del 19 febbraio 2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società BIPAN S.P.A. con sede legale nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, identificata dal codice fiscale 00961500303, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Bicinicco (UD), via Santa Maria, 32, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1360 del 20 luglio 2015, n. 910 del 13 aprile 2016, n. 1843 del 13 settembre 2016, n. 2028 del 3 ottobre 2016 e n. 969 del 19 febbraio 2019 e la nota regionale prot. n. 40062 del 6 agosto 2018.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
 - d) della deroga indicata nell'Allegato D al presente decreto;
 - e) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, richiede all'indirizzo di posta elettronica autocontrolli.aia@arpa.fvgt.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA per la gestione degli autocontrolli, secondo quanto previsto dall'allegato C al presente decreto.
4. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
5. Il Gestore provvede, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, le garanzie finanziarie già prestate a favore del Comune di Bicinicco con la Polizza fidejussoria n. 995008576 del 5 aprile 2013 e con l'Appendice n. 1 alla Polizza stessa del 17 settembre 2015, riducendole fino alla somma di euro **518.507,11, ovvero** a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **518.507,11**, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
6. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.
7. Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Bicinicco ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
 - c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208,

del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Udine, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Bipan S.p.A., al Comune di Bicinicco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, all'AUSIR e al Ministero della Transizione Ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'azienda BIPAN S.p.A. è collocata in Comune di Bicinicco, in via Santa Maria, 32 e si sviluppa su una superficie di circa 190.000 m², dei quali circa 58.000 m² coperti.

Con riferimento al PRGC del comune di Bicinicco - variante n. 13, approvata il 21 marzo 2013, l'area occupata dall'installazione è classificata come zona D3, con alcune aree in zona D6, ed è identificata catastalmente come segue:

- Comune di Bicinicco – catasto terreni - Foglio 7, mappale 97 - particelle 106, 118, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 165, 225, 240, 243, 319, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 334, 336, 337, 339, 342, 345.
- Comune di Bicinicco – catasto fabbricati: particella 97 sub. 2/5/7/8, particella 90 sub. 4/5/6/7, part. 253, part. 333.

CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da BIPAN S.P.A., ricade tra le attività industriali identificate al IPPC **6.1 lettera c)** dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006: "Impianti industriali destinati alla fabbricazione di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 metri cubi al giorno".

L'attività produttiva della Società consiste nella produzione di pannelli truciolari e pannelli di fibra costituiti da particelle di legno o di altre materie prime ligno-cellulosiche agglomerate con speciali resine sintetiche termoindurenti.

Il Gestore ha comunicato che la capacità massima di produzione dell'installazione è la seguente:

Tipo di prodotto, manufatto	Capacità massima di produzione (m ³ /giorno)	Capacità massima di produzione (t/anno)
TOTALE pannello MDF (MDF + MTF + MDC)	2.000 (calcolata come media tra valore massimo e minimo densità)	460.000

La materia prima è costituita da legno di varie essenze e di diversa pezzatura come tronchi, ramaglie, rifili, chips, truciolato, segatura, legno vergine e da materia prima secondaria proveniente da altre lavorazioni.

Le **fasi principali** del processo produttivo sono le seguenti:

- Accettazione dei materiali in ingresso ed immagazzinamento in aree identificate
- Prelievo materia prima legno da piazzale, cippatura e composizione miscela legno
- Raffinazione, vagliatura ed Incollaggio
- Formazione e Pressatura
- Squadratura, raffreddamento, levigatura e sezionatura
- Magazzino pannello finito, nobilitazione e laccatura, spedizione

CICLO PRODUTTIVO DEL PANNELLO DI PARTICELLE (Pb) – LINEA TRUCIOLARE

Il ciclo produttivo della linea di produzione per il pannello truciolare o di particelle si suddivide nelle seguenti fasi:

1. Stoccaggio della materia prima: Tronchi, tronchetti, ramaglia, refilo, chips e segatura di legno vergine, materie prime secondarie, vengono raggruppate per prodotti omogenei e stoccati nei piazzali dello stabilimento.
2. riduzione in chips della materia prima legnosa, raffinazione del materiale per l'ottenimento di legno cippato umido (verde): consiste nella composizione delle miscele mediante estrazione da fosse (truciolato, segatura, ecc.) e/o dalle "buche" di materiale frantumato, ridotto in chips.
3. Essiccazione e raffinazione sul secco-vagliatura: il raffinato proveniente dalla macinazione del "verde", il truciolato e la segatura vengono avviati ad un essiccatoio. I gas della combustione transitano attraverso una caldaia e trascinano ed

essicano i chips e la segatura che, inviati al sistema di vagliatura che separa il materiale essiccato in granulometrie distinte, vengono raccolti in due silos, da cui vengono poi estratti e inviati alla fase di incollaggio.

4. Incollaggio in macchine resinatrici con resine urea-formaldeide e formazione del materasso continuo su un nastro che viene introdotto nella pressa.

5. Pressatura a caldo (circa 200 gradi centigradi) in una pressa continua e squadratura o eventuale levigatura. I fogli sezionati vengono accatastati in pacchi

6. Stoccaggio a magazzino del prodotto finito.

Durante il ciclo si ha recupero interno di pannelli danneggiati che vengono frantumati e recuperati in processo. Anche le polveri di aspirazione dei vari convogliatori e quella parte di raffinato non idoneo al ciclo produttivo vengono inviati a silos di raccolta e da qui prelevati per utilizzarli in produzione. La polvere di levigatura viene convogliata in un silo di raccolta per l'utilizzo, come combustibile, nella centrale termica dell'impianto MDF.

Attualmente la linea truciolare non produce pannelli truciolari ma viene in parte utilizzata per la produzione di pannelli MTF.

E' previsto un utilizzo "ibrido" degli impianti MDF e linea Truciolare. L'ibrido, denominato MTF (Mende Truciolare Fibra), fa ricorso a parte delle fasi produttive del ciclo di produzione della linea MDF (dalla cippatura fino alla resinatura) e dalla formazione in poi viene utilizzata la Linea Truciolare.

Di seguito viene sintetizzato il nuovo ciclo produttivo del pannello MDF sulla linea MTF

CICLO PRODUTTIVO DEL PANNELLO MDF SULLA LINEA MTF

Il ciclo produttivo del pannello MDF si suddivide nelle seguenti fasi:

1) Stoccaggio della materia prima: Tronchi, tronchetti, ramaglia, refile di varie essenze, chips e segatura di legno vergine, materie prime secondarie vengono raggruppate per prodotti omogenei nei piazzali dello stabilimento.

2) Riduzione in chips della materia prima, mediante mulini a martelli o coltelli. Pulitura dei rifiuti mediante processi di separazione che eliminino eventuali prodotti indesiderati

3) Vagliatura e lavaggio dei chips: l'impianto di lavaggio provvede a depolverare i chips, che separati da residui più pesanti del legno, lavati e sgrondati vengono pompati verso gli sbricatori. L'acqua viene riciclata nell'impianto fino al raggiungimento di una compatibile carica inquinante, per poi essere inviata al depuratore chimico-fisico-biologico.

4) Sfibratura dei chips: i chips di legno vengono insilati in un bollitore a pressione che precede la fase della sfibratura. Lo sbricatori sfibra il legno poi il materiale viene espulso, attraverso un tubo, verso l'essiccatoio.

5) Essiccazione e dosaggio colla e additivi: nell'essiccatoio i gas della combustione tolgono l'eccesso di umidità alla fibra a cui vengono aggiunti i collanti ed i catalizzatori necessari al processo di pressatura. Segue un trasporto pneumatico che alimenta un bunker di dosaggio posto sopra la formatrice.

7) Formazione, pressatura a caldo: La fibra resinata viene captata direttamente sulla formatrice MDF. La pressatura avviene ad una temperatura compresa tra 150 e 230 °C in una pressa continua. Il pannello uscito dalla pressa viene raffreddato durante il percorso che lo porta alla successiva fase di rifilatura e sezionatura

8) Rifilatura e sezionatura e stoccaggio nel magazzino prodotto finito: I fogli sezionati vengono accatastati, imballati in pacchi e stoccati nel magazzino del prodotto finito

Durante il ciclo si ha recupero interno di pannelli danneggiati che vengono frantumati e recuperati in processo. Anche le polveri di aspirazione dei vari convogliatori e quella parte di raffinato non idoneo al ciclo produttivo vengono riutilizzati in produzione.

CICLO PRODUTTIVO DEL PANNELLO MDF – PRESSA MULTIVANI - PRESSA CONTIROLL

Il ciclo produttivo del pannello MDF (medium density fibreboard) si suddivide nelle seguenti fasi.

1. Stoccaggio della materia prima (come per il pannello truciolare)

2. Riduzione in chips della materia prima. Il legno viene depositato su nastri trasportatori che alimentano i cippatori a coltelli e a martelli che lo frammentano e lo riducono in chips.

3. Vagliatura e lavaggio dei chips, ad acqua. In tali fasi si eliminano eventuali materiali indesiderati (vetro, inerti, materiali ferrosi, metalli, plastica).

4. Sfibratura dei chips: chips di legno vengono insilati in un bollitore a pressione prima della fase di sfibratura.

5. Essiccazione e dosaggio colla e additivi: nell'essiccatoio i gas della combustione tolgono l'eccesso di umidità alla fibra a cui vengono aggiunti collanti.

7. Formazione, pressatura a caldo, sezionatura e squadratura: la fibra viene successivamente distribuita uniformemente su uno strato permeabile fino a formare uno strato omogeneo (materasso), che viene introdotto nelle presse dove forma il pannello MDF. All'uscita della pressa, viene raffreddato e poi refilato.

8. Calibratura e levigatura dei pannelli. Dopo un breve periodo di stagionatura, i pannelli vengono avviati alla fase di calibratura-levigatura che permette di portare il pannello allo spessore desiderato.

Le polveri di levigatura vengono captate da un sistema di aspirazione e, dopo la filtrazione in due batterie a maniche, vengono pompate in due silos di stoccaggio.

9. Il ciclo si conclude con lo stoccaggio nel magazzino del prodotto finito.

ENERGIA

ENERGIA ELETTRICA

L'approvvigionamento di energia elettrica è garantito da due fonti: il prelievo da Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e l'autoproduzione fornita da un impianto di cogenerazione.

La produzione energetica in impianto, ad uso esclusivo dell'installazione, è fornita da:

- un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale di potenza nominale termica pari a 21,95 MWt, potenza nominale elettrica pari a 7,52 MWe.

L'impianto è costituito da una turbina a gas, i cui fumi di combustione sono recuperati per la generazione dei flussi di aria calda dei due essiccatori MDC e MDF (E200 ed E300). Alla turbogas, in assetto cogenerativo, è collegato un generatore della potenza di 7,52 MW elettrici.

In condizioni di funzionamento normale, l'impianto di cogenerazione non determina emissioni in atmosfera, poiché tutti i fumi di combustione sono immessi nel sistema di distribuzione dello stabilimento per essere utilizzati negli essiccatori. E' presente un camino "di emergenza" (usato circa 50 ore/anno) individuato dal punto di emissione E59.

ENERGIA TERMICA

Il cogeneratore precedentemente descritto, fornisce, assieme alle caldaie, l'energia termica necessaria alla produzione del pannello, attraverso vapore, acqua calda, aria calda e olio diatermico.

La centrale termica (CT) Bipan è costituita da:

- un impianto di cogenerazione (turbogas + caldaia a recupero) alimentato a gas metano con PTN = 21,95 MW. I fumi di combustione sono recuperati per la generazione dei flussi di aria calda dei due essiccatori E200 ed E300.
- caldaie ITI e GEM, costituite da camere cilindriche di combustione per il recupero di rifiuti. Gli scarti di legno da bruciare vengono caricati automaticamente nella parte inferiore della griglia mobile e attraverso bruciatori laterali che operano con bi-combustibili (metano - polvere). Il metano viene utilizzato come fiamma pilota e per sostenere la combustione qualora gli scarti non fossero disponibili. I gas di combustione provenienti da questi forni, prima di avvivare al plenum e quindi alle fasi di essiccazione subiscono un abbattimento in batterie a multiclioni.
- una caldaia a gas metano, (GEM) che riceve i gas caldi del turbogas per il riscaldamento dell'olio;
- 5) una caldaia WANSON alimentata a gas metano, utilizzata per la produzione indiretta di vapore;
- 6) una caldaia KONUS alimentata a gas metano, utilizzata durante i fermi impianto e per il mantenimento della temperatura della paraffina durante la fermata invernale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Unità/Impianto afferente	Portata massima autorizzata (Nm ³ /h) / potenza (MW)	Altezza camino	Sistema di abbattimento
E01	Caldaia Konus	Potenza: 2,3 MW	20,00	
E02	Forno centrale termica ITI POOP/GEM	96.000	25,60	Camino di emergenza
E03	Essiccatoio - Linea truciolare	110.000	30,00	Ciclonfiltro
E10 inattivo	Levigatrice - Linea Truciolare	45.000	8,00	Filtro a maniche
E11a	Levigatrice - Linea MDF	130.000	18,60	Filtro a maniche
E11b	Levigatrice - Linea MDF	130.000	18,60	Filtro a maniche
E12 inattivo	Silo polverino - Linea Truciolare	1.500	12,00	Filtro a maniche
E13a	Silo polverino 1 - Linea MDF	6.000	36,60	Filtro a maniche
E13b	Silo polverino 2 - Linea MDF	10.000	28,70	Filtro a maniche
E14	Recuperi skalper e vuoto - Linea MDF	115.000	27,00	Ciclonfiltro
E20a	Leviga Controll - Linea MDC	112.000	8,00	Filtro a maniche
E20b	Leviga Controll - Linea MDC	112.000	8,00	Filtro a maniche
E21	Formatrice - Linea MDF	65.000	21,00	Filtro a maniche
E24	Plenum gas caldi	170.000	45,00	Camino di emergenza
E25	Trattamento aria esausta proveniente da Dynascreen	20.000	14,50	Ciclonfiltro
E27	Recuperi Controll - Linea MDC	90.000	27,00	Ciclonfiltro
E28a	Refili - Linea MDC	41.000	20,30	Ciclonfiltro
E28b	Refili - Linea MDC	41.000	20,30	Ciclonfiltro
E29a	Sfibratore - Linea MDF	11.000	29,00	Ciclone depolveratore
E29b	Sfibratore - Linea MDC	11.000	28,00	Ciclone depolveratore
E31	Cappa Pressa Multivani - Linea MDF	200.000	26,00	-
E32a	Cappa Pressa Controll (MDC)	90.000	12,00	Lavatore ad effetto scrubber
E32b	Cappa Pressa Controll (MDC)	50.000	22,00	-
E33	Cappa Pressa Linea TRU - MTF	60.000	26,00	-
E34	Separatore - Linea MDC	90.000	38,30	Lavatore ad effetto scrubber
E35	Essiccatoio MDF-300	340.000	29,00	Lavatore ad effetto scrubber
E36	Essiccatoio Controll-200	360.000	29,00	Lavatore ad effetto scrubber
E37	Caldaia Wanson	9.400	20,00	Camino di emergenza
E38	Bunker accumulo fibra - Linea MDC/MDF	45.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E39 inattivo	Pulizia pressa+trabocchetto e formatrice - Linea truciolare	70.000	8,00	Filtro a maniche
E40	Trattamento esausto ciclone recupero fibra trabocchetto MDF, esausto ciclone recupero rifilo squadra MDF e pulizia filtro E45A - Linea MDF	20.000	16,00	Filtro a maniche
E42	Mulino raffinatori sfridi - Linea MDF	10.000	15,00	Ciclonfiltro
E44	Aspirazione Recupero sfridi - Linea MDF	3.000	29,00	Ciclonfiltro
E45a	Aspirazione vuoto, skalper, refilo materasso - Linea MDF	80.000	10,00	Ciclonfiltro
E45b	Aspirazione spazzole e pulizia racle - Linea TRU - MTF	50.000	10,00	Ciclonfiltro

E46	Trattamento esausto Vuoto formatrice MTF	66.000	25,00	Ciclonfiltro
E47	Carico fibra formatrice MTF	66.000	25,00	Ciclonfiltro
E49	Bunker accumulo fibra - Linea MDC/MDF	70.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E51	Recupero scarti sifter Scheuch - Linea MDF	8.000	16,00	Filtro a maniche
E52	Aspirazione da separatore a formatrice - Linea MDC	45.000	23,00	Ciclonfiltro
E53	Mulini Pallmann raffinatori verde	25.000	20,80	Ciclonfiltro
E54	Mulini Pallmann raffinatori verde	25.000	20,80	Filtro a maniche
E55a	Raffinatori secco STL 1300 - Linea truciolare	25.000	20,00	Ciclonfiltro
E55b	Raffinatori secco STL 1500 - Linea truciolare	25.000	20,00	Ciclonfiltro
E56	Aspirazione formatrice - Linea truciolare	30.000	10,00	Filtro a maniche
E57	Aspirazione pressa - Linea truciolare	40.000	20,00	Ciclonfiltro
E58	Depolverazione nastro intermedio – Linea MDC	30.000	15,00	Filtro a maniche
E59	Camino di emergenza impianto di cogenerazione a gas metano	75.600	28,50	Camino di emergenza turbogas
E60	filtro rifilo squadra – linea MDF	160.000	17,90	Filtro a maniche
E61	filtro rifilo squadra – linea MDF	90.000	17,90	Filtro a maniche
E62a	Trasporto fibra da Linea di rifilatura e squadratura CONTIROLL e da rigettato essiccatoi	45.000	16,70	Ciclonfiltro
E62b	Travaso polvere da sottostazione filtrante E60	5.000	8,90	Filtro a maniche
E63	Depolveratore aria esausta proveniente da essiccatoio MDF	80.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E64	Depolveratore aria esausta proveniente da essiccatoio MDC	80.000	28,00	Ciclone depolveratore + wet scrubber
E67	Filtro SCHEUCH SFDWOS Impianto post resinatura MDF	110.000	10,60	Ciclonfiltro
E68	Aspirazioni e pulizia linea MTF – rifilo e squadratura pannello	100.000	20,50	Ciclonfiltro
E69	Depolverazione bilance polverino	4.000	14,50	Filtro a maniche
E70	trattamento aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore	4.000	28,00	Ciclonfiltro a maniche

Sono autorizzati, ma non ancora realizzati, i seguenti punti di emissione in atmosfera di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla punto di emissione	Unità/ Impianto	Portata massima autorizzata (Nm³/h)	Altezza camino	Sistema di abbattimento
E65	Depolverazione gruppo 100 e Cyclops CS	30.000	15,00	Ciclonfiltro a maniche
E66	Trattamento aria esausta carico Desander	10.000	20,00	Ciclonfiltro a maniche

I camini di emergenza presenti nello stabilimento sono i seguenti:

- E2 (forni centrale termica ITI POOP/GEM) normalmente aperto quando la centrale termica (CT) è ferma, si chiude automaticamente all'avvio ed accensione delle griglie e dei ventilatori C363M11, B363M11 (ventilatori di aria comburente) e M28 e M52. Viene automaticamente attivato, quindi aperto, in caso di sovrappressione registrata dai sensori installati;

- E24 (plenum gas caldi), che rimane aperta durante i fermi impianto (con CT ferma); all'avviamento dell'impianto la valvola d'emergenza SA25, che controlla lo scarico dei gas in atmosfera dal plenum viene chiusa e mantenuta in questo "stato" durante la normale produzione. La valvola viene parzializzata in caso di fermi impianti di breve durata;
- E37 legato al funzionamento della caldaia WANSON utilizzata per la generazione di vapore;
- E59 (impianto di cogenerazione a gas metano) la cui eventuale apertura è prevista per situazioni di emergenza durante la fase di esercizio. Durante le distinte fasi di accensione e spegnimento della turbina a gas, il camino risulta aperto con emissione in atmosfera.

EMISSIONI DIFFUSE

La possibile presenza e formazione di emissioni diffuse e fuggitive nello stabilimento è riconducibile alle fasi di stoccaggio del legno e alle operazioni di movimentazione del materiale legnoso stoccato.

Al fine di prevenire e ridurre la formazione di emissioni polverulente la Società, anche in ottemperanza della BAT23, prevede le seguenti misure:

- Pulizia regolare delle vie di transito, delle aree di stoccaggio e dei veicoli.
- Scarico della segatura in aree di scarico coperte accessibili ai mezzi.
- Stoccaggio dei materiali polverulenti in silos, container, sotto tettoia ecc... o in magazzini alla rinfusa.
- Abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione di acqua.

Nell'installazione è presente una linea di trattamento dei fanghi di depurazione che opera nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue. L'impianto di depurazione chimico-fisico-biologico ha una potenzialità di progetto pari a 25.000 abitanti equivalenti.

SCARICHI IDRICI

E' presente lo **scarico S1 nella Roggia di Palma** di acque reflue costituite da:

- acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalla mensa e dai servizi igienici di pertinenza dell'insediamento;
- acque reflue di processo provenienti dai circuiti lavaggio chips, truciolati e lavaggio fumi (costituite da abbattimento delle polveri e formaldeide, spurgo del lavaggio fumi truciolare);
- acque meteoriche di dilavamento che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinati connessi con l'attività esercitata nell'installazione (acque di dilavamento piazzali stoccaggio materia prima e rifiuti a matrice legnosa. E acque provenienti dal dilavamento delle coperture dei capannoni, poiché potenzialmente contaminate dalla ricaduta delle sostanze emesse dall'essiccazione e dalla combustione)

I flussi generati vengono inviati all'impianto di depurazione con trattamento biologico "a fanghi attivi", che consiste in:

- Chiarificazione e sedimentazione primaria, mediante flocculazione con sali di alluminio;
- Denitrificazione, post omogeneizzazione ed equalizzazione;
- Sedimentazione finale.

I fanghi sedimentati vengono inviati all'ispessimento in una vasca e successivamente sottoposti a disidratazione meccanicamente con nastro-prensa.

EMISSIONI SONORE

Il comune di Bicinicco non ha ancora predisposto il Piano Comunale di Classificazione Acustica, per cui, secondo quanto stabilito dal DPCM 1/3/1991, la classificazione acustica del sito è quella di zona esclusivamente industriale. Il PRGC del comune di Bicinicco prevede delle limitazioni alle emissioni acustiche, imponendo, all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente per lo stabilimento un limite di 70 dBA di emissione per il periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00), e di 60 dBA per il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Dai risultati della campagna di misurazioni diurne e notturne, effettuate in data 5 novembre 2020 presso i recettori L1, L2, L2bis e L3 posti lungo il perimetro dello stabilimento, risultano rispettati i limiti assoluti di immissione relativi al periodo diurno e notturno.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti, l'installazione BIPAN S.p.A. si configura come:

- produttore di rifiuti
- recuperatore di materia da rifiuti (operazione R3)
- recuperatore di energia da rifiuti (operazione R1)

Presso l'impianto si eseguono due tipologie di attività:

- Messa in riserva dei rifiuti in ingresso (R13);
- Trattamento preliminare dei rifiuti per prepararli al recupero finale, nel ciclo produttivo dello stabilimento (R3).

L'attività di recupero è assimilabile a quanto definito al capitolo 9, tipologie 9.1 e 9.2 dell'Allegato 1/Suballegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del D.M. 05.02.1998.

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb e dell'articolo 185-bis della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti prodotti.

La Società è autorizzata al recupero di rifiuti provenienti da terzi e al recupero di rifiuti in produzione.

La potenzialità massima dello stabilimento in termini di rifiuti, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, è rappresentata nella tabella seguente:

Descrizione	Potenzialità nominale dell'impianto autorizzata - Tonnellate/giorno (dato medio su 330 giorni)	Potenzialità massima autorizzata - Tonnellate/anno
rifiuti (R3)	800,00 + 0,60	264.000 + 198 (CER 100119)
Rifiuti per il recupero energetico (R1)	181,82	60.000

RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI (R3 – R13)

La tabella che segue riepiloga le potenzialità massime, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, e le tipologie di rifiuti, che il Gestore è autorizzato ad utilizzare nell'ambito dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3)

Recupero di materia da rifiuti				
CER	Descrizione dei rifiuti	Provenienza	Potenzialità giornaliera massima autorizzata	Potenzialità annua massima autorizzata
030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati	Esterna e interna (legno di riciclo)	800 (t/g)	264.000 (t/a)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*	Esterna (legno di riciclo)		
150103	Imballaggi in legno, (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)			
170201	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - legno			
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN		
191207	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti – legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	Esterna (legno di riciclo) e interna (scarti di trattamento meccanico)		

200138	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	Esterna (legno di riciclo)		
200201	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri) - rifiuti biodegradabili			
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	600 (kg/g)	198 (t/a)

Recupero di materia

I fanghi provenienti dal sistema di abbattimento fumi delle linee MDC, MDF ed MTF vengono riutilizzati all'interno della stessa linea nella produzione di pannelli (operazione di recupero di materia R3 del rifiuto con codice CER 100119 – rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118). I rifiuti vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che una volta riempito è scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" che può alimentare gli sfibratori delle linee MDC ed MDF. E' prevista una produzione e recupero di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni).

RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI (R1 – R13)

La tabella che segue riepiloga le potenzialità massime e le tipologie, computate in termini di quantità massima trattabile, di rifiuti che la Società è autorizzata ad utilizzare nell'ambito dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di energia (R1)

Codice CER	Descrizione dei rifiuti	Provenienza	Potenzialità giornaliera autorizzata (t/giorno)	Potenzialità annua autorizzata (t/anno)
030101	Scarti di corteccia e sughero Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN	181,82	60.000 (messa in riserva R13 fino a un massimo istantaneo di 30.000 mc) (massimo contemporaneo)
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* (non pericolosi)			

Recupero energetico

L'impianto è dotato di due essiccatoi per la fibra: uno (denominato 300) per l'MDF ed un secondo (denominato 200) per la linea "Contiroll". I gas di risulta in uscita dagli essiccatoi, una volta depurati mediante batterie multicicloniche e processo di lavaggio a umido, sono convogliati ai camini.

Il processo di essiccazione utilizzato da Bipan S.p.A. è un processo di essiccazione diretta consistente nel miscelare un fluido aeriforme composto da aria e gas caldi di combustione ad opportuna temperatura con le fibre legnose che devono essere deumidificate.

L'alimentazione è a scarti e a polverino, il metano serve per l'accensione e come fiamma pilota e in sostituzione degli scarti quando questi non sono disponibili.

Gli scarti di legno utilizzati nel processo di recupero energetico sono prodotti all'interno del ciclo produttivo dello stabilimento e sono:

- Scarti, cortecce e polvere di legno provenienti dalla vagliatura, dalla pulizia a secco e dal lavaggio del legno;
- Fibra di legno resinata o non resinata scartata dal processo;
- Sfridi o refili di pannelli truciolari o MDF appositamente frantumati.

- Polvere di levigatura proveniente dalla calibratura finale dei pannelli

Stoccaggi:

Le massime capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti destinati a operazioni di recupero energetico [R1] consentite sono le seguenti:

- 1.620 mc in due silos (1000 mc+620 mc): polverino di levigatura CER 030105
- 12.500 mc (di cui 3.500 mc in cumulo sul piazzale pavimentato e 9.000 mc al coperto (scarti di processo e le cortecce non triturate)).

Il materiale tritato è stoccato all'interno del capannone dedicato la cui superficie è di mq 2.700.

Di seguito sono indicate le aree in cui sono dislocati i rifiuti in ingresso da destinare al recupero di materia [R3]

- Zona A: area per lo svolgimento delle operazioni di pesatura dei rifiuti (500 mq);
- Zona B1: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 11.200 mq);
- Zona B2: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 1.500 mq);
- Zona B3: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 5.200 mq);
- Zona B4: area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso (circa 7.800 mq);
- Zona C1: area di deposito prodotti dalla frantumazione (circa 13.650 m³);
- Zona C2: area di deposito prodotti dalla frantumazione in bunker (1.350 mc).

La posizione e la superficie delle singole aree può variare in base alle specifiche esigenze produttive.

Le acque del piazzale vengono convogliate al depuratore dell'impianto.

Le ceneri prodotte vengono stoccate in vasche in cemento dotate di sistema di raccolta delle acque reflue che vengono convogliate al depuratore. La capacità massima dichiarata è di 2.000 mc.

Descrizione del ciclo tecnologico di recupero

Il ciclo tecnologico è composto dalle operazioni di messa in riserva, trattamento e recupero (R3, ed R13 secondo l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.) e comprende nello specifico:

- R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi con cernita ed adeguamento volumetrico
- R3: recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la produzione di pannelli in fibra di legno

tali operazioni, qualora eseguite in area esterna, vengono svolte su piazzali pavimentati in cemento e con un impianto di raccolta delle acque di dilavamento e meteoriche che vengono conferite ad un depuratore chimico-fisico-biologico di stabilimento.

Il Gestore attua il recupero di materia dei fanghi da depurazione CER 19.08.12, con un residuo secco di circa il 25%, tipicamente costituiti da materiale a matrice legnosa, derivante dai processi di abbattimento delle polveri degli essiccatoi di fibra di legno, dal lavaggio dei chips di legno, e provenienti dalle acque di dilavamento dei piazzali di stoccaggio della materia prima legnosa; e il recupero di una aliquota di acque chiarificate in uscita dal depuratore da destinarsi al bagnamento dei piazzali e dei cumuli di legno in sostituzione delle acque attualmente emunte dai pozzi.

RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DELL'IMPIANTO

Con decreto di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1360 del 20 luglio 2015 il Gestore ha ottenuto la deroga alla distanza minima dell'impianto dai centri abitati.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione della BIPAN S.p.A. non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha trasmesso la Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del DM 95/2019, datata ottobre 2019, redatta sulla base delle linee guida ARPA FVG LG 25.01 ED. 2-Rev 0 del 09.04.19, come disposto all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, redatta sulla base delle LG di ARPA, ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI/EN ISO14001:2015 per l'attività di "Sviluppo e produzione di pannelli MDF e truciolare grezzi (messa in riserva, cernia e recupero di rifiuti a base legno, cippatura, essiccazione, realizzazione pannello) recupero termico degli scarti di legno" – certificato n. SGA-18297-ICILA registrazione n. IT-75489 con scadenza in data 19/12/2021.

CALCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del L.R.34/2017, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

Per impianti tecnologici per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: **800,60 tonn. al giorno** finalizzata al recupero di materia, costituiti da

CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata
030101, 030105, 150103, 170201, 190812, 191207, 200138, 200201	800 (t/g)
100119	0,60 (t/g)

Per impianti tecnologici per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata pari a: **181,82 tonn. al giorno** finalizzata al recupero di energia, costituiti da:

CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata
030101, 030105	181,82 (t/g)

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., l'importo della garanzia finanziaria è pari a:

Euro 190.882,49 + [Euro 763,53 x (800,60 + 181,82 – 100)] = Euro 864.636,63.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge del 26 novembre 2010, n. 196., per le imprese in possesso della certificazione ISO 14000, l'importo della garanzia finanziaria viene ridotto del 40%; pertanto risulta pari a:

Euro 864.636,63 x 60/100 = Euro 518.781,98

Ammontare della garanzia finanziaria a carico del Gestore: Euro 518.781,98

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2119 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (notificata con il numero C (2015) 8062) per la produzione di pannelli a base legno.

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
1.1.CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT				
1.1.1.Sistema di gestione ambientale				
1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT prevede l'attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche: I. impegno della direzione, compresa l'alta direzione; II. definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell'installazione da parte della direzione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: a) struttura e responsabilità b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza c) comunicazione d) coinvolgimento del personale e) documentazione f) controllo efficace dei processi g) programmi di manutenzione h) preparazione e risposta alle emergenze i) garanzia di conformità alla normativa in materia ambientale; V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sul monitoraggio) b) azione correttiva e preventiva c) gestione delle registrazioni d) verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale e dell'idoneità, adeguatezza ed efficacia continue di questo da parte dell'alta direzione; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione, dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita; IX. applicazione di un'analisi comparativa settoriale su base regolare. In alcuni casi, i seguenti elementi fanno parte del sistema di gestione ambientale: X. piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 11); XI. piano di controllo della qualità per il legno di recupero usato come materia prima per i pannelli e come combustibile (cfr. BAT 2b); XII. piano di gestione del rumore (cfr. BAT 4); XIII. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 9); XIV. piano di gestione delle polveri (cfr. BAT 23).	L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) saranno di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente	APPLICATA	<i>Il Gestore ha adottato a partire dal 2018 un sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.</i>

1.1.2. Buona gestione				
2	Per minimizzare l'impatto ambientale del processo di produzione, la BAT prevede di attenersi a principi di buona gestione mediante l'applicazione di tutte le tecniche riportate di seguito		APPLICATA	
a	Selezione e controllo accurati delle sostanze chimiche e degli additivi		applicata	
b	Applicazione di un programma di controllo della qualità del legno di recupero usato come materia prima e/o come combustibile(1), in particolare relativamente al controllo degli inquinanti quali As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, fluoro e IPA		applicata	
c	Manipolazione e stoccaggio accurati delle materie prime e dei rifiuti		applicata	
d	Manutenzione e pulizia regolari delle attrezzature, dei percorsi di trasporto e delle aree di stoccaggio delle materie prime		applicata	
e	Riesame delle opzioni per il riutilizzo dell'acqua di processo e dell'uso delle fonti idriche secondarie		Applicata.	L'indicatore relativo al recupero delle acque è oggetto di riesame con cadenza almeno annuale
(1) La norma EN 14961-1:2010 può essere usata per classificare i biocombustibili solidi				
3	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT prevede di utilizzare sistemi di trattamento dei gas di scarico con una alta disponibilità di utilizzo e alla capacità ottimale durante le condizioni operative normali. Per condizioni di funzionamento diverse da quelle normali è possibile definire procedure speciali, in particolare: i) durante le operazioni di avvio e di arresto; ii) in altre circostanze particolari che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi (per esempio lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia dell'impianto di combustione e/o del sistema di trattamento dei gas di scarico).		applicata	
1.1.3. Rumore				
4	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione		APPLICATA	
Tecniche per prevenire il rumore e le vibrazioni				
a	Pianificazione strategica della configurazione dell'impianto per svolgere le operazioni più rumorose, ad esempio in modo che gli edifici fungano da isolante	Generalmente applicabile nelle nuove unità. La configurazione di un sito può limitare l'applicabilità agli impianti esistenti	applicata	
b	Applicazione di un programma di riduzione del rumore che comprende una mappatura delle sorgenti di rumore, la determinazione dei recettori esterni al sito, la modellizzazione della propagazione del rumore nonché la valutazione delle misure più efficaci e della relativa attuazione	Generalmente applicabile	applicata	
c	Esecuzione con cadenza regolare di indagini sul rumore con il monitoraggio dei livelli sonori esternamente all'area del sito		Applicata	
Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni da sorgenti puntuali				
d	Posizionare le attrezzature rumorose all'interno di edifici o ridurre il loro impatto mediante incapsulamento o insonorizzazione dell'edificio	Generalmente applicabile	Applicata	ove possibile
e	Separazione delle singole attrezzature per prevenire e limitare la propagazione delle vibrazioni e della risonanza		Applicata	ove possibile
f	Isolamento delle sorgenti puntuali per mezzo di silenziatori, dispositivi fonoassorbenti, attenuatori sulle fonti di rumore, per esempio ventilatori, sfiatoi acustici, insonorizzatori e involucri acustici per i filtri		Applicata	ove possibile

	g	Mantenere chiuse porte e portoni quando non in uso. Riduzione al minimo dell'altezza di caduta durante lo scarico dei tronchi		applicata	
Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni a livello di sito					
	h	Riduzione del rumore derivato dal traffico mediante limitazione della velocità del traffico interno e dei camion che entrano nel sito	Generalmente applicabile	applicata	
	i	Limitazione delle attività all'aperto in orario notturno		Applicata	ove possibile
	j	Manutenzione regolare di tutte le attrezzature		Applicata	Piano di manutenzione
	k	Uso di pareti antirumore, di barriere naturali o di terrapieni per schermare le sorgenti di rumore.		applicata	Presenza di barriera zona impianto di cogenerazione lato Ovest
1.1.4.Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee					
5		Per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, la BAT consiste nell'applicare le tecniche riportate di seguito		APPLICATA	
		I. carico e scarico di resine e di altri materiali ausiliari solo in apposite aree protette dalle fuoriuscite;		Applicata	
		II. in attesa di smaltimento, tutti i materiali sono raccolti e stoccati in apposite aree protette dalle fuoriuscite;		Applicata	
		III. munire di allarmi che si attivano al raggiungimento di un livello elevato di liquido tutti i pozzetti di aspirazione o le altre zone di stoccaggio intermedio in cui possono verificarsi fuoriuscite;		Non applicata	perché previste misure preventive che impediscono l'evento
		IV. stilare e attuare un programma di collaudo e controllo dei serbatoi e delle condutture che convogliano resine, additivi e miscele di resine;		APPLICATA	-i serbatoi interrati sono controllati -i Serbatoi esterni sono dotati di bacino di raccolta -Serbatoi e tubi insistono su aree pavimentate in grado di proteggere il suolo da eventuali fuoriuscite accidentali
		V. effettuare ispezioni alla ricerca di perdite su tutte le flange e le valvole delle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno; tenere un registro di tali ispezioni;		Applicata	con registro di manutenzione (software GEMAN)
		VI. prevedere un sistema di contenimento per raccogliere le eventuali perdite provenienti da flange e valvole sulle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno, tranne quando la costruzione di tali flange e valvole è tecnicamente ermetica;		Applicata	
		VII. disporre di una scorta sufficiente di barriere di contenimento e di materiali assorbenti idonei;		Applicata	
		VIII. evitare l'interramento delle condutture destinate al trasporto di sostanze diverse dall'acqua e dal legno;		Applicata	
		IX. raccogliere e smaltire in modo sicuro tutte le acque provenienti dalle attività antincendio;		Applicata	(vanno in vasca prima pioggia e smaltite)
		X. costruire fondi impermeabili nei bacini di contenimento per le acque superficiali di dilavamento provenienti dalle aree esterne destinate allo stoccaggio del legno.		Applicata	Dove presenti i bacini sono impermeabili

1.1.5. Gestione dell'energia ed efficienza energetica						
6	Per ridurre il consumo energetico, la BAT consiste nell'adottare un piano di gestione energetica che include tutte le tecniche riportate di seguito.			APPLICATA		
	I. uso di un sistema per tracciare l'uso e i costi dell'energia;		Applicata			
	II. svolgimento di audit energetici delle principali operazioni;					
	III. uso di un approccio sistematico per ammodernare continuamente le attrezzature al fine di aumentare l'efficienza energetica;		Energy manager			
	IV. ammodernare i controlli dell'uso dell'energia;					
	V. impartire formazioni interne agli operatori in materia di gestione energetica.		Applicata			
7	.Per aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'ottimizzare il funzionamento dell'impianto di combustione mediante il monitoraggio e il controllo dei principali parametri di combustione (per esempio O ₂ , CO, NO _x) e nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.			APPLICATA		
	a	Ridurre il contenuto di acqua dei fanghi a base legnosa prima di usarli come combustibile	Generalmente applicabile	Non pertinente	in quanto i fanghi degli scrubber vengo riutilizzati come recupero di materia	
	b	Recuperare il calore dai gas di scarico caldi in sistemi di abbattimento a umido mediante uno scambiatore di calore	Applicabile agli impianti muniti di sistema di abbattimento a umido e laddove sia possibile usare l'energia recuperata	Non applicabile	Le temperature all'uscita sono troppo basse (circa 50°C)	
	c	Far circolare i gas di scarico caldi provenienti da diversi processi all'impianto di combustione o per preriscaldare gas caldi per l'essiccatoio	L'applicabilità può essere limitata per gli essiccatoi indiretti, gli essiccatoi per fibra o laddove la configurazione dell'impianto di combustione non consenta l'immissione controllata di aria	Non applicabile	Le temperature all'uscita sono troppo basse (circa 50°C)	
8	Per usare in modo efficiente l'energia per la preparazione delle fibre umide per la produzione dei pannelli di fibra, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.			APPLICATA		
		Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
	a	Pulizia e ammorbidimento del cippato (chips di legno)	Pulizia meccanica e lavaggio del cippato grezzo (chips di legno grezzi)	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti	Applicata	
	b	Evaporazione sotto vuoto	Recupero dell'acqua calda per generare vapore	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti	Non applicata	in quanto il consumo energetico dell'evaporazione sotto vuoto sarebbe superiore a quello richiesto dall'essiccatoio
	c	Recupero di calore dal vapore durante la raffinazione	Scambiatori di calore per produrre acqua calda per generare vapore e lavare i chips	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti	Applicata	il vapore è convogliato insieme alla fibra all'essiccatoio.
1.1.6. Odori						
9	Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre gli odori provenienti dall'installazione, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che include tutti gli elementi riportati di seguito:		L'applicabilità è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per	Applicata	Il sistema di gestione di cui alla BAT1 prende in considerazione l'impatto degli odori Mai segnalati odori	
	I. un protocollo contenente azioni e scadenze;					
	II. un protocollo per lo svolgimento del monitoraggio degli odori;					

	III. un protocollo di risposta agli eventi odorigeni identificati; IV. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti; a misurarne/valutarne l'esposizione; a caratterizzare i contributi delle sorgenti nonché ad applicare misure di prevenzione e/o riduzione	esempio aree adibite al tempo libero).		molesti e lontano da zone sensibili
10	Per prevenire e ridurre gli odori, la BAT consiste nel trattamento dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa, conformemente alle BAT 17 e 19.		Non pertinente	in quanto la BAT prevede esplicitamente che "l'applicabilità è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per es. aree adibite al tempo libero)". Mai segnalati odori molesti e lontano da zone sensibili
1.1.7. Gestione dei rifiuti e dei residui				
11	Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione dei rifiuti nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che assicura, in ordine di priorità, che i rifiuti siano evitati, preparati per il riutilizzo, riciclati o altrimenti recuperati.		Applicata	attraverso le procedure del Sistema Ambiente (ISO 14000). Tutti i rifiuti prodotti internamente sono destinati al riciclo (rifiuti a base legno) ovvero al recupero presso recuperatori autorizzati
12	Per ridurre la quantità di rifiuti solidi da smaltire, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione		APPLICATA	
	a Riutilizzare come materia prima i residui di legno di origine interna come gli sfridi e i pannelli scartati	L'applicabilità per i pannelli di fibra scartati può essere limitata	Applicata	
	b Riutilizzare come combustibile (in impianti di combustione in situ appositamente attrezzati) o come materia prima i residui di legno di origine interna, come il legno di granulometria fine e le polveri di legno da un sistema di abbattimento e il fango a base di legno proveniente dal sistema di filtrazione delle acque reflue	L'utilizzo di fango a base di legno come combustibile può essere limitato se il consumo energetico necessario per l'essiccazione è superiore i benefici ambientali	Applicata relativamente ai residui di legno	
	c Utilizzo di circuiti di raccolta muniti di unità centrale di filtrazione per ottimizzare la raccolta dei residui, per esempio filtro a maniche, filtrociclone o cicloni ad alta efficienza	Generalmente applicabile nei nuovi impianti. La configurazione di un impianto esistente può limitare l'applicabilità	Applicata	
13	Per garantire la gestione sicura e il riutilizzo delle ceneri pesanti e delle scorie generate dalla combustione della biomassa, la BAT consiste nell'usare tutte le tecniche riportate di seguito.			
	a Riesame continuo delle opzioni per riutilizzare in situ ed esternamente le ceneri pesanti e le scorie	Generalmente applicabile	Applicata	
	b Un processo di combustione efficiente che riduce il contenuto di carbonio residuo	Generalmente applicabile	Applicata	
	c Manipolazione e trasporto sicuri delle ceneri pesanti e delle scorie mediante nastri trasportatori e container chiusi, o con sistemi di umidificazione	L'umidificazione è necessaria solo quando le ceneri pesanti e le scorie sono inumidite per motivi di sicurezza	Applicata	
	d Stoccaggio sicuro delle ceneri pesanti e delle scorie in un'apposita area impermeabilizzata con raccolta del percolato	Generalmente applicabile	Applicata	

1.1.8. Monitoraggio					
14	La BAT consiste nel monitorare le emissioni atmosferiche e nell'acqua e nel monitorare i gas di scarico dei processi conformemente alle norme EN almeno con la frequenza indicata sotto. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente				
	Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa			Applicata	La prescrizione è attuata in modo maggiormente restrittivo dalla prescrizione dell'AIA di misurazione in continuo
	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	
	Polveri	EN 13284-1	Misura periodica almeno semestrale	BAT 17	
	TVOC(1)	EN 12619		BAT 17	
	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile(6)		BAT 17	
	NOX	EN 14792		BAT 18	
	HCl(4)	EN 1911		—	
	HF(4)	ISO 15713		—	
	SO ₂ (2)	EN 14791	Misura periodica almeno annuale	—	
	Metalli(3)(4)	EN 13211 (per Hg) EN 14385 (per gli altri metalli)		—	
	PCDD/F(4)	EN 1948 parti 1, 2 e 3		—	
	NH ₃ (5)	Nessuna norma EN disponibile		—	
	(1) Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc. (2) Non pertinente se si usano come combustibile prevalentemente combustibili derivati dal legno, gas naturale, GPL ecc. (3) Compresi As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. (4) Pertinente se si usa come combustibile legno di recupero contaminato. (5) Pertinente se si applicano tecniche di riduzione non catalitica selettiva (SNCR). (6) In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.				
	Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa			Applicata	
	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	
	Polveri	EN 13284-1	Misura periodica almeno semestrale	BAT 19	
	TVOC	EN 12619		BAT 19	
	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile(2)		BAT 19	
	(2) In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.				
	Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dai forni di essiccazione per l'impregnazione di carta			Non pertinente	non vi sono impianti di impregnazione carta
	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	
	TVOC(1)	EN 12619	Misura periodica almeno annuale	BAT 21	
	Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile(2)		BAT 21	
	(1) Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc. (2) In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.				

	<p>Monitoraggio delle emissioni convogliate nell'atmosfera generate dalle lavorazioni a monte e a valle</p> <table border="1" data-bbox="220 248 1075 367"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima del monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>EN 13284-1(1)</td> <td>Misura periodica almeno annuale (1)</td> <td>BAT 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il campionamento dei filtri a maniche e dei filtrocicloni può essere sostituito dal monitoraggio continuo della perdita di carico nel filtro come parametro sostitutivo indicativo.</p>	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	Polveri	EN 13284-1(1)	Misura periodica almeno annuale (1)	BAT 20	Applicata	L'abbattimento delle polveri viene effettuato mediante utilizzo di cicloni, cicloni filtri, filtri a maniche – Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale											
Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a																			
Polveri	EN 13284-1(1)	Misura periodica almeno annuale (1)	BAT 20																			
	<p>Monitoraggio dei gas di scarico del processo di combustione successivamente usati negli essiccatoi diretti (1)</p> <table border="1" data-bbox="220 508 1075 741"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima del monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOX</td> <td>Periodico: EN 14792 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181</td> <td rowspan="2">Misura periodica almeno annuale o misura in continuo</td> <td>BAT 7</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>Periodico: EN 15058 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181</td> <td>BAT 7</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il punto di misurazione si situa prima della miscelazione del gas di scarico con altri flussi d'aria e solo se praticabile sotto il profilo tecnico.</p>	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	NOX	Periodico: EN 14792 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181	Misura periodica almeno annuale o misura in continuo	BAT 7	CO	Periodico: EN 15058 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181	BAT 7	Non pertinente	Non praticabile dal punto di vista tecnico (come nota 01 BAT 14)								
Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a																			
NOX	Periodico: EN 14792 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181	Misura periodica almeno annuale o misura in continuo	BAT 7																			
CO	Periodico: EN 15058 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181		BAT 7																			
	<p>Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalla produzione di fibre di legno</p> <table border="1" data-bbox="220 837 1075 1189"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima del monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSS</td> <td>EN 872</td> <td rowspan="2">Misura periodica almeno settimanale</td> <td>BAT 27</td> </tr> <tr> <td>COD(1)</td> <td>Nessuna norma EN disponibile</td> <td>BAT 27</td> </tr> <tr> <td>TOC (carbonio organico totale, espresso in C)</td> <td>EN 1484</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Metalli(2) se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)</td> <td>Diverse norme EN disponibili</td> <td>Misura periodica almeno semestrale</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire il parametro COD con il parametro TOC. È necessario stabilire una correlazione fra i due parametri in base a ciascun sito specifico. (2) Compresi As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn.</p>	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	TSS	EN 872	Misura periodica almeno settimanale	BAT 27	COD(1)	Nessuna norma EN disponibile	BAT 27	TOC (carbonio organico totale, espresso in C)	EN 1484		—	Metalli(2) se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)	Diverse norme EN disponibili	Misura periodica almeno semestrale	—	APPLICATA	<p>Attuato monitoraggio settimanale TSS, COD, TOC</p> <p>Attuato monitoraggio semestrale metalli come da PMC</p>
Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a																			
TSS	EN 872	Misura periodica almeno settimanale	BAT 27																			
COD(1)	Nessuna norma EN disponibile		BAT 27																			
TOC (carbonio organico totale, espresso in C)	EN 1484		—																			
Metalli(2) se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)	Diverse norme EN disponibili	Misura periodica almeno semestrale	—																			
	<p>Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale</p> <table border="1" data-bbox="220 1348 1075 1467"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Norma/e</th> <th>Frequenza minima del monitoraggio</th> <th>Monitoraggio associato a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSS</td> <td>EN 872</td> <td>Misura periodica almeno trimestrale(1)</td> <td>BAT 25</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il campionamento proporzionale al flusso può essere sostituito con un'altra procedura di campionamento normalizzata se il flusso è insufficiente per ottenere un campione rappresentativo.</p>	Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a	TSS	EN 872	Misura periodica almeno trimestrale(1)	BAT 25	Non applicabile	In quanto le acque di processo sono convogliate all'impianto di prima pioggia e poi all'impianto di depurazione											
Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a																			
TSS	EN 872	Misura periodica almeno trimestrale(1)	BAT 25																			
15	<p>Per garantire la stabilità e l'efficienza delle tecniche usate per prevenire e ridurre le emissioni, la BAT consiste nel monitoraggio degli opportuni parametri sostitutivi. I parametri sostitutivi monitorati possono includere: portata dei gas di scarico; temperatura dei gas di scarico; aspetto visivo delle emissioni; portata e temperatura dell'acqua degli scrubber; calo di tensione dei precipitatori elettrostatici; velocità dei ventilatori e perdita di carico nei filtri a maniche. La scelta dei parametri sostitutivi dipende dalle tecniche attuate per prevenire e ridurre le emissioni.</p>	Applicata per portata, temperatura gas di scarico; portata scrubber																				
16	<p>La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in acqua provenienti dal processo di produzione, compresi la portata, il pH e la temperatura delle acque reflue.</p>	Applicata																				

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note		
1.2.EMISSIONI ATMOSFERICHE						
1.2.1.Emissioni convogliate						
17	Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio, la BAT consiste nella realizzazione e nella gestione di un funzionamento equilibrato del processo di essiccazione e nell'uso di una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.					
	Tecnica		Principali inquinanti abbattuti	Applicabilità		
	a	Abbattimento delle polveri di gas caldi in ingresso verso un essiccatoio diretto in combinazione con una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione	Polveri	L'applicabilità può essere limitata, per esempio in caso di bruciatori a polvere di legno esistenti di piccole dimensioni		
	b	Filtro a maniche	Polveri	Applicabile solo agli essiccatoi indiretti. Per motivi di sicurezza, adottare precauzioni se si usa esclusivamente legno di recupero	la BAT non è idonea, per il trattamento di gas ad alto contenuto di umidità	
	c	Ciclone	Polveri	Generalmente applicabile	applicata	
	d	Essiccatoio UTWS e combustione con scambiatore di calore e trattamento termico dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio	Polveri composti organici volatili	Non applicabile agli essiccatoi per la fibra. L'applicabilità può essere limitata per gli impianti di combustione esistenti non idonei alla post combustione del flusso parziale di gas di scarico provenienti dall'essiccatoio	Essiccatoio non presente	
	e	Precipitatore elettrostatico a umido	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile	Non pertinente	Essiccatoio non presente
	f	Scrubber a umido	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile	applicata	
	g	Bioscrubber	Polveri, composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata da elevate concentrazioni di polveri e da temperature levate dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio	Non applicate	in quanto le emissioni rientrano nei limiti autorizzati
h	Degradazione chimica o cattura della formaldeide con sostanze chimiche in combinazione con un sistema di scrubber a umido	Formaldeide	Di norma applicabile ai sistemi di abbattimento a umido	Non applicate	in quanto le emissioni rientrano nei limiti autorizzati	

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note																																	
	<p>Tabella 1 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Prodotto</th> <th>Tipo di essiccatoio</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Polveri</td> <td rowspan="2">PB o OSB</td> <td>Essiccatoio diretto</td> <td rowspan="2">mg/Nm³</td> <td>3-30</td> </tr> <tr> <td>Essiccatoio indiretto</td> <td>3-10</td> </tr> <tr> <td>Fibra</td> <td>Tutti i tipi</td> <td>3-20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">TVOC</td> <td>PB</td> <td rowspan="3">Tutti i tipi</td> <td rowspan="3"></td> <td>< 20-200(1)(2)</td> </tr> <tr> <td>OSB</td> <td>10-400(2)</td> </tr> <tr> <td>Fibra</td> <td>< 20-120</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Formaldeide</td> <td>PB</td> <td rowspan="3">Tutti i tipi</td> <td rowspan="3"></td> <td>< 5-10(3)</td> </tr> <tr> <td>OSB</td> <td>< 5-20</td> </tr> <tr> <td>Fibra</td> <td>< 5-15 (1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Questo BAT-AEL non si applica se si usa pino come materia prima principale. (2) Mediante il ricorso a un essiccatoio UTWS è possibile conseguire emissioni inferiori a 30 mg/Nm³. (3) Se si fa un uso quasi esclusivo di legno di recupero, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 15 mg/Nm³,</p>	Parametro	Prodotto	Tipo di essiccatoio	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Polveri	PB o OSB	Essiccatoio diretto	mg/Nm ³	3-30	Essiccatoio indiretto	3-10	Fibra	Tutti i tipi	3-20	TVOC	PB	Tutti i tipi		< 20-200(1)(2)	OSB	10-400(2)	Fibra	< 20-120	Formaldeide	PB	Tutti i tipi		< 5-10(3)	OSB	< 5-20	Fibra	< 5-15 (1)		<p>Parzialmente applicata</p> <p>Attuato TVOC e Formaldeide</p> <p>L'attuazione del rispetto per PB e Fibra da attuare limitatamente alle polveri</p> <p>PB per Formaldeide attuato</p>	<p>Per il punto di emissione E36: il Gestore ha chiesto la deroga a i sensi dell'art 29 sexies comma 9 bis del D.lgs 152/2006</p> <p>imposizione prescrizioni di adeguamento alle BAT</p>
Parametro	Prodotto	Tipo di essiccatoio	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)																																	
Polveri	PB o OSB	Essiccatoio diretto	mg/Nm ³	3-30																																	
		Essiccatoio indiretto		3-10																																	
	Fibra	Tutti i tipi	3-20																																		
TVOC	PB	Tutti i tipi		< 20-200(1)(2)																																	
	OSB			10-400(2)																																	
	Fibra			< 20-120																																	
Formaldeide	PB	Tutti i tipi		< 5-10(3)																																	
	OSB			< 5-20																																	
	Fibra			< 5-15 (1)																																	
	Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.																																				
18	Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche di NOx provenienti dagli essiccatoi diretti, la BAT consiste nel ricorso alla tecnica a) o alla tecnica a) in combinazione con la tecnica b).		APPLICATA																																		
a	Funzionamento efficiente del processo di combustione mediante la combustione a stadi (aria/combustibile) applicando la combustione a polvere, caldaie a letto fluido o a griglia mobile	Generalmente applicabile	applicata																																		
b	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) mediante iniezione e reazione con urea o ammoniaca liquida	L'applicabilità può essere limitata da condizioni di combustione altamente variabili	Non applicabile	a causa di condizioni di combustione altamente variabili																																	
	<p>Tabella 2 Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NOx nell'atmosfera da un essiccatoio diretto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOX</td> <td>mg/Nm³</td> <td>30-250</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	NOX	mg/Nm ³	30-250		APPLICATA	Limiti NOx attuati in quanto l'AIA prevede un limite inferiore a quello previsto dalle BAT																											
Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)																																			
NOX	mg/Nm ³	30-250																																			
	Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.																																				
19	Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa, la BAT prevede il lavaggio (quenching) in linea dei gas di scarico captati dalla fase di pressatura nonché un'ideale combinazione delle tecniche riportate di seguito.		<p>Quenching su Controll applicato</p> <p>Non attuato su MDF e Truciolare in quanto già ora rispettati i limiti delle BAT</p>																																		
	Tecnica	Principali inquinanti abbattuti	Applicabilità																																		
a	Scegliere resine a basso tenore di formaldeide	Composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di domanda di un prodotto finito avente una specifica qualità	applicata																																	

	b	Funzionamento controllato della pressa con un equilibrio tra la temperatura della pressa, la pressione applicata e la velocità	Composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di particolari condizioni operative della pressa per ottenere un prodotto di specifica qualità	applicata	
	c	Abbattimento a umido dei gas di scarico captati dalla pressa mediante scrubber Venturi o idrocicloni ecc.	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile	Applicata Su Controlli	
	d	Precipitatore elettrostatico a umido	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile	Non attuate perché giudicate non necessarie	non necessari, in quanto i limiti di emissione vengono già rispettati
	e	Bioscrubbe	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile		
	f	Post combustione come ultima fase di trattamento dopo l'applicazione di uno scrubber a umido	Polveri, composti organici volatili	Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione		
Tabella 3 Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa					applicata	
Parametro		Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)			
Polveri		mg/Nm ³	3-15			
TVOC		mg/Nm ³	10-100			
Formaldeide		mg/Nm ³	2-15			
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.						
20	Per ridurre le emissioni atmosferiche di polveri generate dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso, la BAT consiste nell'usare un filtro a maniche o un filtrociclone.			Per motivi di sicurezza, il filtro a maniche o il filtrociclone può non essere applicabile se si usa legno di recupero come materia prima. In tal caso è possibile usare una tecnica di abbattimento a umido (per esempio scrubber).		
Tabella 4 Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche convogliate provenienti dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso					applicata	
Parametro		Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)			
Polveri		mg/Nm ³	< 3-5(1)			
(1) Se non sono applicabili i filtri a maniche o i filtrocicloni, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 10 mg/Nm ³						
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.						

21	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici volatili provenienti dai forni di essiccazione della carta impregnata, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.				
	a	Scelta e uso di resine a basso tenore di formaldeide	Generalmente applicabile	Non pertinente	in quanto non sono presenti forni di essiccazione della carta impregnata
	b	Funzionamento controllato dei forni con temperatura e velocità equilibrate			
	c	Ossidazione termica dei gas di scarico in un sistema di ossidazione termo rigenerativo o termocatalitico			
	d	Post combustione o incenerimento dei gas di scarico in un impianto di combustione	Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione in situ		
e	Abbattimento a umido dei gas di scarico seguito da un trattamento in un biofiltro	Generalmente applicabile			
Tabella 5 Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche di TVOC e formaldeide provenienti da un forno di essiccazione della carta impregnata			Non pertinente	in quanto non sono presenti forni di essiccazione della carta impregnata	
Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)			
TVOC	mg/Nm ³	5-30			
Formaldeide	mg/Nm ³	< 5-10			
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.					
1.2.2. Emissioni diffuse					
22	Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla pressa, la BAT consiste nell'ottimizzare l'efficienza della raccolta dei gas di scarico e di convogliare tali gas affinché siano trattati. Raccolta e trattamento efficaci dei gas di scarico (cfr. BAT 19) sia all'uscita della pressa che lungo la linea di pressa per le presse continue. Per le presse multivano esistenti l'applicabilità della segregazione della pressa può essere limitata per motivi di sicurezza			applicata	
23	Per ridurre le emissioni diffuse di polveri provenienti dal trasporto, dalla manipolazione e dallo stoccaggio di materiali lignei, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione delle polveri nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), e di applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.				
	a	Pulizia regolare delle vie di transito, delle aree di stoccaggio e dei veicoli	Generalmente applicabile	applicata	
	b	Scarico della segatura in aree di scarico coperte accessibili ai mezzi		applicata	
	c	Stoccaggio dei materiali pulverulenti in silos, container, sotto tettoia ecc... o in magazzini alla rinfusa		applicata	
d	Abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione di acqua	applicata			
BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note	
1.3. EMISSIONI NELL'ACQUA					
24	Per ridurre il carico inquinante delle acque reflue raccolte, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.				
	tecnica		applicabilità		
	a	Raccolta e trattamento distinti delle acque di dilavamento superficiale e delle acque reflue di processo	Negli impianti esistenti l'applicabilità può essere limitata dalla configurazione della rete fognaria esistente	applicata	
	b	Stoccaggio di tutti i formati di legno (eccetto tronchi e rifili) (1) su una superficie pavimentata	Generalmente applicabile	applicata	
(1) Un pezzo esteriore di legno, con o senza corteccia, proveniente dalle prime fasi del processo di taglio inteso a trasformare il tronco in legname (legno da costruzione).					

25	Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque di dilavamento superficiale, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.										
	tecnica		applicabilità								
	a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci come trattamento preliminare	Generalmente applicabile	applicata							
	b	Separazione olio-acqua(1)	Generalmente applicabile	applicata							
	c	Rimozione dei solidi mediante sedimentazione in bacini di contenimento o serbatoi di sedimentazione(1)	Possono esistere limitazioni all'applicabilità della sedimentazione per motivi di spazio	applicata							
(1) Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2											
Tabella 6 Livelli di emissione associati alle BAT dei TSS per lo scarico diretto delle acque di dilavamento superficiale verso un corpo idrico recettore			Non pertinente	Non è uno scarico diretto In quanto le acque di prima pioggia sono convogliate al depuratore (vedi BAT27)							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSS</td> <td>mg/l</td> <td>10-40</td> </tr> </tbody> </table>		Parametro	Unità	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)	TSS	mg/l	10-40				
Parametro	Unità	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)									
TSS	mg/l	10-40									
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.											
26	Per prevenire o ridurre la generazione di acque reflue provenienti dalla produzione di fibra di legno, la BAT consiste nel massimizzare il riciclaggio dell'acqua di processo. Riciclaggio dell'acqua di processo generata dal lavaggio dalla cottura e/o dalla raffinazione in circuiti chiusi o aperti dei chips di legno, mediante trattamento dell'acqua a livello di impianto di raffinazione con rimozione meccanica dei solidi, nel modo più adeguato, o per evaporazione.			applicata							
27	Per ridurre le emissioni in acqua derivate dal processo di produzione di fibra di legno, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.										
	a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci	Generalmente applicabile	APPLICATA nell'impianto di depurazione							
	b	Separazione fisico-chimica, per esempio mediante filtri a sabbia, flottazione ad aria disciolta, coagulazione e flocculazione									
	c	Trattamento biologico									
Tabella 7 Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto delle acque di processo provenienti dalla produzione di fibra di legno verso un corpo idrico recettore			Non pertinente	non è uno scarico diretto, in quanto le acque di prima pioggia sono convogliate al depuratore							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSS</td> <td>mg/l 5-35</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>20-200</td> </tr> </tbody> </table>		Parametro	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)	TSS	mg/l 5-35	COD	20-200				
Parametro	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)										
TSS	mg/l 5-35										
COD	20-200										
Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.											
28	BAT 28. Per prevenire o ridurre la produzione di acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera che necessitano di trattamento prima dello scarico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.										
	Sedimentazione, decantazione, presse a vite e a nastro per rimuovere i solidi raccolti in sistemi di abbattimento a umido		Generalmente applicabile	Applicata							
	Flottazione ad aria disciolta. Coagulazione e flocculazione seguite dalla rimozione dei flocculi mediante flottazione in aria disciolta			Non pertinente in questa fase	i reflui prodotti, dopo il loro utilizzo/riutilizzo vengono convogliati ad un impianto di depurazione con trattamento chimico fisico e biologico						

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore BIPAN S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.1, lettera c), dell'allegato VIII, alla Parte II, del D.lgs 152/2006 "Fabbricazione di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno", presso lo stabilimento sito in via Santa Maria, 32, nel comune di Bicinicco (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata una capacità massima di produzione di pannello pari a 2.000 mc/giorno, equivalenti a 460.000 Mg/anno.

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione viene rilasciata a condizione che il gestore rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla TAVOLA D05 "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA" REV 04 datata 08/04/2021, allegata alla documentazione per la domanda di riesame dell'AIA (vedasi MnS del 12/04/2021)

Devono essere rispettati i seguenti limiti:

E1 (Caldaia Konus)	
<i>Riferimento normativo limiti:</i> D.lgs 152/2006 – Allegato I alla parte Quinta – Parte III 1.3 (medi impianti di combustione esistenti- potenza <5MW)	
fino al 31 dicembre 2029 - Sostanza	Valore Limite*
Ossidi di Azoto (NOX espressi come NO ₂) (tenore di O ₂ al 3%)	350 mg/Nm ³

* valori limite riferiti a una concentrazione di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

E3 (Essiccatoio - Linea Truciolare)	
<i>Riferimento normativo limiti:</i> BAT del 20/11/2015 – BAT 17, tabella 1 (PB) – Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa	
Sostanza	Valore Limite*
Polveri totali	30 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	200 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	10 mg/Nm ³

* valori limite riferiti a una concentrazione di ossigeno del 18% nell'effluente gassoso

E10 (Levigatrice - Linea Truciolare)	
E11a (Levigatrice - Linea MDF)	
E11b (Levigatrice - Linea MDF)	
E12 (Silo polverino - Linea Truciolare)	
E13a (Silo polverino 1 – Linea MDF)	
E13b (Silo polverino 2– Linea MDF)	
E14 (Recupero skalper e vuoto – Linea MDF)	
E20a (Leviga – Linea MDC)	
E20b (Leviga – Linea MDC)	
E25 (Trattamento aria esausta da Dynascreen)	
E27 (Recuperi Linea MDC)	
E28a (Refili Linea MDC)	
E28b (Refili Linea MDC)	
E29a (sfibratore – Linea MDF)	
E29b (sfibratore – Linea MDC)	
E40 (Trattamento esausto ciclone recupero fibra trabocchetto MDF, esausto recupero rifilo-squadra MDF e pulizia filtro E45A - linea MDF)	
E42 (Mulino raffinatori sfridi – Linea MDF)	
E44 (Aspirazione recupero sfridi – Linea MDF)	
E51 (Recupero scarti sifter Scheuch – Linea MDF)	
E53 (Mulini Pallmann raffinatori verde)	
E54 (Mulini Pallmann raffinatori verde)	
E55a (Raffinatori secco STL 1300 – Linea Truciolare)	
E55b (Raffinatori secco STL 1500 – Linea Truciolare)	
E57 (Aspirazione pressa – Linea Truciolare)	
E58 (Depolveratore nastro intermedio – Linea MDC)	
E60 (filtro rifilo squadra – linea MDF)	
E61 (filtro rifilo squadra – linea MDF)	
E62a (Trasporto fibra da linea rifilatura, squadratura Controll e rigettato essiccatoi)	
E62b (Travaso polvere da sottostazione filtrante E60)	
E65 (Depolverazione gruppo 100 e Cyclops CS)	
E66 (Trattamento aria esausta carico Desander)	
E69 (Depolveratore bilance polverino)	
E70 (trattamento aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 20 - Tabella 4 - Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche convogliate provenienti dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso</i>	
Sostanza	Valore Limite
Polveri totali	5 mg/Nm ³

E31 (Cappa Pressa Multivani – Linea MDF)	
E32a (Cappa Pressa Controll – Linea MDC)	
E32b (Cappa Pressa Controll – Linea MDC)	
E33 (Cappa pressa – Linea TRU - MTF)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 19 - tabella 3 - Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa</i>	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore Limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	100 mg/Nm ³
Formaldeide HCHO	15 mg/Nm ³

E21 (Formatrice – Linea MDF)	
E34 (Separatore – Linea MDC)	
E39 (pulizia pressa + trabocchetto e formatrice – Linea Truciolare)	
E45a (Aspirazione vuoto, skalper, refilo materasso – Linea MDF)	
E45b (Aspirazione spazzole e pulizia racle – Linea TRU - MTF)	
E52 (Aspirazione da separatore a formatrice – Linea MDC)	
E56 (Aspirazione formatrice - Linea Truciolare)	
E68 (aspirazione e pulizia linea MTF – rifilo e squadratura pannello)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 17 tabella 1 (fibra) – Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa – (aspirazioni associate a operazioni ausiliarie a quelle dell'essiccazione della fibra).</i>	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore Limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	120 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³

E46 (Trattamento esausto Vuoto formatrice – Linea MTF)	
E47 (Carico fibra formatrice – Linea MTF)	
E67 (filtro SCHEUCH SFDWOS impianto post resinatura MDF)	
<i>Riferimento normativo limiti: BAT del 20/11/2015 – BAT 17 - Tabella 1 – fibra. Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa - (aspirazioni associate a operazioni ausiliarie a quelle dell'essiccazione della fibra)</i>	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore Limite</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
TVOC (composti organici volatili totali espressi come C)	120 mg/Nm ³
Formaldeide HCHO	5 mg/Nm ³

Punto di emissione: E35 (Essiccatoio MDF-300)

Punto di emissione: E36 (Essiccatoio Contirroll-200)

(convogliano i fumi dell'essiccazione diretta e i fumi delle centrali termiche (caldaia ITI, caldaia GEM, caldaia WANSON, impianto di cogenerazione).

devono essere rispettare le seguenti prescrizioni:

1. devono essere misurati il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.
2. devono essere rispettati i seguenti Valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino
(Riferimento normativo limiti formaldeide e Polveri totali: BAT 17 -Tabella 1–fibra)

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Formaldeide (HCHO)	15 mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio (Cd + Tl)	0,05 mg/Nm ³ *
Mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
IPA	0,01 mg/Nm ³
Metalli (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5 mg/Nm ³ *
PCB-DL	0,1 ng/ Nm ³ TE
PCDD + PCDF	0,1 ng/ Nm ³ TE

Tab. 1: valori limite del monitoraggio in discontinuo.

* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)	
Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

PCB Come somma di	Nome IUPAC
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77
3,4,4',5-TetraCB	PCB81
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189

3. devono essere rispettati i seguenti Valori limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm ³		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
Polveri totali	20	25	20
CO	200	250	200
NO _x	100	125	100
NH ₃	100	125	100
SO ₂	50	62	50
TVOC	120°	150°	120°

Tab. 2: valori limite del monitoraggio in continuo.

B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.

° mgC/Nm³

Con riferimento alla deroga richiesta ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 9 bis del D.lgs 152/2006, per il Punto di emissione **E36, fino al 30 settembre 2022** per il parametro "polveri totali" deve essere rispettato:

- il seguente Valore limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm ³		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
Polveri totali	40	50	40

- il seguente Valore limite in discontinuo a camino:

INQUINANTE	valore limite dell'inquinante
Polveri Totali	40 mg/Nm ³

Prescrizioni per l'applicazione delle BAT-Conclusions previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni per le BAT per la produzione di pannelli a base legno:

- al fine del rispetto dei BAT-AEL individuati dalla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali", il Gestore deve installare un "multi separatore di gocce" garantendo, entro il 30 settembre 2022 (termine derogato ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 9 bis del D.lgs 152/2006), il rispetto dei BAT-AEL individuati dalla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali".

Sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera, per le quali non vengono prescritti parametri e valori limite di concentrazione. Si rimanda al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per la manutenzione e sostituzione dei sistemi di abbattimento.

E38 (Bunker accumulo fibra – Linea MDF/MDC)
E49 (Bunker accumulo fibra – Linea MDF/MDC)
E63 (Depolveratore aria esausta proveniente da Essiccatoio MDF a bunker recupero)
E64 (Depolveratore aria esausta proveniente da Essiccatoio MDC a bunker recupero)

Sono altresì autorizzati i seguenti camini di emergenza

sigla punto emissione	descrizione
E2	Camino emergenza Forni centrale termica ITI POOP/GEM
E24	Camino emergenza plenum gas caldi
E37	Camino emergenza caldaia WANSON
E59	Camino emergenza impianto di cogenerazione a gas metano

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. durante la fase di avvio delle caldaie, l'uso dei bruciatori può avvenire solo dopo l'avvio dei presidi ambientali dedicati
6. in fase di arresto delle caldaie i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera possono venire disattivati solo al termine della combustione;
7. i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera non devono essere bypassati;
8. se è prevista l'installazione di un dispositivo di raddrizzamento del flusso nel condotto di emissione, dovrà essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008:
 - direzione del flusso del gas con angolo inferiore a 15° rispetto all'asse del condotto;
 - assenza di flussi negativi;
 - velocità minima del flusso all'interno del condotto riferita al sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5 pa - 2.3 m/s);
 - rapporto tra velocità massima e minima inferiore a 3:1.
9. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html, e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali
10. per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 "Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche. Per i parametri non previsti in tale elenco, devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate. Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore. Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione;
11. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi. Tali operazioni dovranno essere annotate in un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
12. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
13. Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

14. tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
15. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
16. gli sfiati e i punti di emissioni di emergenza E2, E24, E37 e E59, qualora utilizzati con tale finalità, devono essere utilizzati solo nelle situazioni di guasto o di motivi legati alla sicurezza delle persone e degli impianti. Deve essere previsto un sistema per la registrazione dell'ora di apertura degli sfiati e dei punti di emissione di emergenza e della durata dell'apertura stessa. I riferimenti orari dei vari dispositivi di rilevazione/registrazione dei vari parametri devono essere sincronizzati.
17. La scelta, l'installazione ed il funzionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) deve seguire delle precise procedure regolamentate da norme specifiche di settore:

Scelta e verifica dell'adeguatezza dell'analizzatore (procedura QAL1):

- ai sensi del punto 3.3 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. *"l'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009"*.

Individuazione del miglior punto d'installazione:

- il corretto posizionamento delle sonde di misura per i sistemi di monitoraggio, rappresentativo dell'emissione da monitorare, deve essere individuato applicando quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, in funzione dell'incertezza richiesta, e UNI EN 15259:2008 ai punti 8.3, Determination of homogeneity, e 8.4, Permanently installed AMS per i gas. La verifica deve essere effettuata a monte dell'installazione del sistema di monitoraggio o a seguito di sostanziali modifiche al percorso e alle dinamiche dei fumi nel camino.

Procedure di verifica (operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura):

- Relativamente alla procedura di verifica del sistema, la norma di riferimento è la UNI EN 14181:2015, progettata per essere utilizzata su sistemi SME adeguati, ovvero certificati in conformità alla serie di norme europee EN 15267, correttamente individuati e installati. Le verifiche devono comprendere almeno i test funzionali, la QAL2, le verifiche periodiche (AST), le verifiche di deriva e precisione strumentale (QAL3). In occasione della effettuazione delle verifiche di AST si richiede il calcolo dell'Indice di accuratezza relativa (IAR) ai sensi del punto 4.4 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, ad esclusione degli impianti previsti al punto 3.1 d) dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i quali si applicano le procedure di garanzia di qualità per i sistemi di monitoraggio delle emissioni riportate nella norma UNI EN 14181.
 - Per i misuratori di velocità e portata la norma UNI EN ISO16911-2:2008 specifica le modalità e i criteri per la calibrazione dello strumento.
18. il Gestore dell'impianto, secondo quanto riportato al punto 3.1 Allegato VI, Parte Quinta del D.Lgs.152/06, è tenuto a garantire la qualità dei dati del sistema di monitoraggio in continuo mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. A tale scopo è necessario adottare un manuale di gestione, controllo e verifica degli SME e del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati che dovrà essere presentato ad ARPA FVG. Qualsiasi revisione del Manuale dovrà essere condivisa con ARPA FVG;
 19. il Gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni le date di effettuazione di QAL2, AST attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG, test funzionali e delle attività finalizzate all'individuazione del miglior punto disponibile per il posizionamento delle sonde di campionamento e di misura e deve trasmettere ad ARPA FVG le relazioni relative a tali attività non appena disponibili.

Ulteriori Prescrizioni per i punti di emissione E35 ed E36

1. devono essere garantiti gli spazi di lavoro in quota per poter effettuare in sicurezza campionamenti con sonde riscaldate isocinetiche lunghe 2-2,5 m, con le seguenti modalità:
 - a) per E35 ortogonalmente all'asse dell'esistente piattaforma di lavoro, per almeno 2 mt di larghezza e 2,5 mt di profondità, in direzione est e ovest;
 - b) per E36, con le medesime indicazioni dimensionali, sui lati est, sud e ovest;
2. Gestione delle caldaie ITI e GEM:
 - a) i gas prodotti dal processo di combustione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 750°C per almeno 2 secondi;
 - b) la temperatura all'interno della caldaia deve essere misurata in continuo vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione. Si devono misurare e registrare in continuo l'ossigeno libero e il monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della caldaia. La caldaia deve essere, inoltre, dotata di regolazione automatica dei rapporti aria-combustibile;
 - c) il bruciatore ausiliario installato deve garantire di essere in grado di intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto al primo punto.
3. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Ulteriori Prescrizioni per i nuovi o modificati punti di emissione (E36, E65, E66, E69, E70) e per i punti di emissione attualmente non in funzione (E10, E12 ed E39):

- a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi/modificati impianti afferenti ai punti di emissione (E36, E65, E66, E10, E12 ed E39) il Gestore deve darne comunicazione tramite il Software AICA predisposto da ARPA FVG.
- b) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi/modificati impianti è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare tramite il Software AICA predisposto da ARPA FVG, la data di messa a regime dei nuovi impianti.
- c) Per i nuovi/modificati punti di emissione il Gestore deve comunicare tramite il Software AICA predisposto da ARPA FVG, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- d) l'adeguamento alla Linea guida ARPA FVG LG 22.03 dei punti di emissione in E10, E12 ed E39 deve avvenire prima del riavvio della produzione di pannello truciolare o di loro diversa destinazione di funzionamento.
- e) Almeno 60 giorni prima della messa in esercizio dei camini E10, E12 ed E39, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG e ad ARPA FVG una relazione dettagliata corredata da fotografie, che attesti l'avvenuto adeguamento alla Linea guida ARPA FVG LG 22.03.

EMISSIONI DIFFUSE

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi a servizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

ODORI

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

In caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori (in prossimità dello stabilimento) atta a quantificare l'impatto odorigeno ed individuarne la sorgente tra le diverse fasi del processo produttivo, allo scopo di prescrivere eventualmente opportuni accorgimenti tecnico-gestionali ulteriori da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi. Per effettuare l'indagine il Gestore dovrà proporre un protocollo, da sottoporre ad approvazione di ARPA FVG, che permetta di correlare in tempo reale i disturbi odorigeni con il ciclo produttivo individuandone la sorgente, di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti migliori tecniche disponibili;

SCARICHI IDRICI

E' autorizzato lo scarico S1 ed i punti di scarico autorizzati sono individuati nella TAVOLA D06 "PLANIMETRIA DEGLI SCARICHI" REV 01 datata 22/10/2020, allegata alla documentazione presentata per il Riesame dell'AIA.

Si autorizza ad effettuare lo scarico di:

- *acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dalla mensa e dai servizi igienici di pertinenza dell'insediamento;*
- *acque reflue di processo provenienti dai circuiti lavaggio chips, truciolati e lavaggio fumi;*
- *acque meteoriche di dilavamento che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinati connessi con l'attività esercitata in stabilimento,*

provenienti dallo stabilimento in Comune di Bicinicco, nella Roggia di Palma, con analisi da effettuarsi nel pozzetto di scarico S1.

Prescrizioni per il punto di scarico S1:

1. Lo **scarico S1** deve rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/2006.

RIFIUTI

Si autorizza il Gestore BIPAN S.p.A. all'esercizio delle attività di recupero di materia e di energia da rifiuti presso il proprio stabilimento sito in via Santa Maria, 32, in Comune di Bicinicco, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti, con le modalità di seguito riportate:

1. si autorizzano i rifiuti non pericolosi riportati, con le caratteristiche e provenienza in essa specificate.

Tabella 1 - Recupero di materia da rifiuti			
Tipologie rifiuti	CER rifiuti	Descrizione rifiuti	Operazione autorizzata
- SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLI DI LEGNO (riconducibile al punto 9.1 – Allegato 1, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati Provenienza: Esterna e interna	R3, R13
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* Provenienza: Esterna	
	150103	Imballaggi in legno. Provenienza: Esterna	
	170201	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – legno Provenienza: Esterna	
	191207	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti – legno diverso da quello di cui alla voce 191206 Provenienza: Esterna (legno di riciclo) e interna (scarti di trattamento meccanico)	
	200138	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Provenienza: Esterna	
Fanghi da trattamento biologico acque reflue industriali	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811* Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	
RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)	200201	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri) - rifiuti biodegradabili Provenienza: Esterna	
- SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLI DI LEGNO (riconducibile al punto 9.2 – Allegato 1, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 Provenienza: Esterna	
Fanghi da lavaggio fumi	100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	R3, R13

Tabella 2 - Recupero di energia da rifiuti			
Tipologie rifiuti	CER rifiuti	Descrizione rifiuti	Operazione autorizzata
- RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI (riconducibili al punto 4 – Allegato 2, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	R1
- RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI (riconducibili al punto 6 – Allegato 2, SubAll.1 di cui al DM 05/02/1998)	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*, a base esclusivamente legnosa e vegetale, con le seguenti caratteristiche: - assenza di impregnanti a base di olio di catrame o Sali CCA - contenuto massimo di resine fenoliche dell'1% - contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina); - assenza di alogenati e di metalli pesanti. Provenienza: <u>esclusivamente interna</u> allo stabilimento produttivo della BIPAN	

1.1. con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni autorizzate sui rifiuti elencati al punto 1. sono le seguenti:

1.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno, preliminare al trattamento per la produzione di prodotti costituiti da pannelli di legno truciolare e MDF e per la produzione di energia termica;

1.1.2. riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), più specificatamente recupero nell'industria del pannello di legno per la produzione di "pannelli nelle forme usualmente commercializzate". I prodotti ottenuti devono essere conformi alle caratteristiche fissate dalla normativa tecnica di settore;

1.2. si autorizzano le potenzialità massime, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, riportate di seguito:

Recupero di materia da rifiuti		
CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata	Potenzialità annua massima autorizzata (t/a)
030101	800 (t/g)	264.000
030105		
150103		
170201		
190812		
191207		
200138		
200201		
100119	600 (kg/g)	198

Recupero di energia da rifiuti		
CER	Potenzialità giornaliera massima autorizzata (t/g)	Potenzialità annua massima autorizzata (t/a)
030101	181,82	60.000
030105		

- 1.3. si autorizza, con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, l'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 100119 (rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*) nella produzione di pannelli. I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che, una volta riempito, viene scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" per alimentare gli sibratori delle linee MDF. E' autorizzata una produzione massima di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale massimo di 198 tonnellate (330 giorni);
2. si autorizza l'attività di messa in riserva (R13), con eventuale triturazione, di rifiuti costituiti da scarti di legno, la loro utilizzazione come combustibile per produrre energia (R1) e la messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) delle ceneri prodotte;
- 2.1. i rifiuti destinati all'attività di recupero energetico hanno caratteristiche e provenienza riportate nella "Tabella 2 – recupero di energia da rifiuti "
- 2.2. l'impianto che ha una potenzialità massima di 576 tonnellate al giorno è autorizzato ad effettuare il recupero energetico di massimo 60.000 tonnellate annue di rifiuti;
- 2.3. i volumi massimi di rifiuti stoccabili sono:
- 2.3.1.1. 1.620 m³ in due silos (1000m³+620 m³): polverino di levigatura CER 030105,
- 2.3.1.2. 12.500 m³ in cumulo sul piazzale pavimentato: pannelli di scarto (CER 030105) e cortecce (CER 030101), di cui 3.500 m³ in cumulo sul piazzale pavimentato (materiale non tritato) e 9.000 m³ al coperto (materiale tritato)
- 2.3.1.3. 2.000 m³ in vasche in cemento: ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, non contenenti sostanze pericolose;
3. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 3.1. il Gestore deve garantire la presenza di un sistema atto a consentire in qualsiasi momento alle Autorità di controllo la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente avviati al recupero in impianto e provvedere a registrarne i dati.
- 3.2. l'attività di recupero rifiuti deve essere mantenuta fisicamente separata e idoneamente delimitata rispetto a quella della Società Autotrasporti Gruppo Frati S.r.l.
4. con riferimento alle aree di stoccaggio rifiuti vengono fissate le seguenti disposizioni: per i rifiuti autorizzati al recupero in impianto, sono individuate le aree di stoccaggio, riportate nella tavola denominata TAV 07-1 - GESTIONE RIFIUTI – PRESIDI AMBIENTALI" rev.02 datata 26/02/2020, allegata alla documentazione per la domanda di riesame dell'AIA. Non sono consentite operazioni di scarico e trattamento dei rifiuti al di fuori delle aree previste;
5. Per le aree contrassegnate con le sigle B1, B2, B4 e C, oltre ai rifiuti è ammesso anche lo stoccaggio di materia prima/legno vergine che deve essere mantenuta separata dai rifiuti e opportunamente identificata. Deve essere annotata la tipologia di materiale stoccato e la relativa area occupata;
6. per i codici CER: 170201, 191207, 200138, 200201:
- 6.1. i rifiuti in ingresso non devono contenere sostanze organo alogenate o metalli pesanti derivanti da trattamenti o rivestimenti (D.Lgs. 152/06 art. 237-ter, comma 1, lettera s, numero 2.5) in quanto l'impianto non ha i requisiti previsti dal Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (incenerimento e coincenerimento di rifiuti);
- 6.2. i certificati analitici dei rifiuti in ingresso devono essere rappresentativi di lotti omogenei, e devono escludere la presenza di materiali trattati con sostanze organo alogenate o metalli pesanti;
- 6.3. i codici CER 19 12 12 devono essere stoccati in cassoni, al fine di evitare la dispersione eolica del materiale;

- 6.4. ogni conferimento deve essere accompagnato da apposita dichiarazione del produttore in cui si dichiara che il processo produttivo che ha originato il rifiuto non ha subito variazione dalla data dell'ultima analisi.
7. in caso di cessazione delle attività oggetto della presente autorizzazione, la Società dovrà dare preventiva comunicazione a Regione, Comune, ARPA-FVG e all'Azienda Sanitaria competente per territorio, allegando un piano di chiusura e ripristino delle aree, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del D.Lgs. 152/2006 comunicando le risultanze dell'indagine condotta.

RUMORE

Vengono imposte le seguenti Prescrizioni:

1. Devono essere rispettati i limiti di zona previsti dalla normativa di riferimento.
2. Entro 90 giorni dall'installazione o spostamento delle sorgenti rumorose associate alle emissioni individuato con la sigla "E42, E69 ed E70", il Gestore deve effettuare rilevazioni acustiche presso le postazioni di misura individuate nel PMC al fine di verificare i limiti acustici vigenti.
3. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni di cui al punto 2., il Gestore deve trasmettere gli esiti di tali rilevazioni alla Regione FVG, ad ARPA FVG e al Comune di Bicinicco e all'ASUFC.
4. Il posizionamento delle cataste di legna, tra il confine e gli impianti nell'area del cogeneratore e nel piazzale movimentazione del legname, deve essere effettuato nel rispetto di quanto imposto dal Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Bicinicco.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Deve essere data immediata comunicazione alla Regione, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG dell'eventuale decadenza o sospensione della certificazione.

Le procedure operative del Sistema di Gestione Ambientale, in essere al momento della decadenza o sospensione, aventi riflesso sulla conduzione e gestione degli impianti dovranno essere comunque applicate.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Entro tre mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il Gestore deve trasmettere la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 «*Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 6-bis del d.lgs. 152/2006*» per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore. La Linea Guida è disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

1. **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione, ARPA FVG, Comune, Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, Gestore delle risorse idriche e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i. per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.htm, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche

nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanzia e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento

2. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

3. PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nelle Tabelle 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tabella 1 - Inquinanti monitorati per i punti di emissione in atmosfera autorizzati

Tabella 1.1

Parametri	Punto di emissione Frequenza controllo										Metodi
	E1 Caldia KONUS	E3 Essiccat oio TRU	E10 Leviga TRU	E11a E11b Leviga MDF	E12 Silo polverino TRU	E13a Silo polverino 1 MDF	E13b Silo polverino 2 MDF	E14 Recuperi skalper e vuoto Linea MDF	E20a E20b Leviga Linea MDC	E21 Formatr ice Linea MDF	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Aria"
Polveri totali		S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide		S								S	
TVOC		S								S	
NOx	S										

S = semestrale

Tabella 1.2

Parametri	Punto di emissione Frequenza controllo										Metodi
	E25 trattam ento aria esausta Dynoscr een	E27 Recuper i Linea MDC	E28a E28b Refili Linea MDC	E29a Sfibrato re Linea MDF	E29b Sfibrato re Linea MDC	E31 Cappa pressa Linea MDF	E32a E32b Cappa pressa linea MDC	E33 Cappa pressa Linea TRU-MTF	E34 Separat ore Linea MDC	E39 Pulizia pressa + trabocchetto e formatrice Linea TRU	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - Aria"
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide						S	S	S	S	S	
TVOC						S	S	S	S	S	

S = semestrale

Tabella 1.3

Parametri	Punto di emissione										Metodi
	E35 Essiccato MDF 300	E36 Essiccato Control 1200	E40 Ciclone Filtro scarti separatore Linea MDF	E42 Mulino raffinati sfridi - Linea MDF	E43 Buch e MDF/ MDC	E44 Aspirazi one recuper o sfridl Linea MDF	E45a Asp vuoto,skalp er,refilo materasso Linea MDF	E45b Asp spazzole e pulizia racle linea TRU-MTF	E46 Trattam ento esausto Vuoto formatr ice MTF	E47 Carico fibra formatr ice MTF	
Portata, temperatura, umidità	C	C	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici - Aria"
Polveri Totali	C	C, S*	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide	S	S					S	S	S	S	
TVOC							S	S	S	S	
CO	C	C									
NOx	C	C									
NH3	C	C									
SO2	C	C									
TOC	C	C									
HCl	C	C									
HF	S	S									
Cd+Tl	S	S									
Hg	S	S									
PCDD/PCDF	S	S									
IPA	S	S									
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	S	S									
PCB	S	S									

C= continuo, S = semestrale, S*=Semestrale per un anno dopo la messa a regime del punto di emissione in atmosfera a seguito dell'installazione del sistema di abbattimento.

Tabella 1.4

Parametri	Punto di emissione Frequenza controllo									Metodi
	E51 Recupero scarti sifter Scheuch – linea MDF	E52 Aspirazione da separatore a formatrice Linea MDC	E53 E54 Mulini pallmann raffinatori verde	E55a Raffinator i secco STL1300 Linea TRU	E55b Raffinator i secco STL1500 Linea TRU	E56 Asp format rice Linea TRU	E57 Asp pressa Linea TRU	E58 Depolvera tore nastro intermedi o – linea MDC	E60 E61 filtro rifilo squadra – linea MDF	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo “Scelta dei metodi analitici – Aria”
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide		S				S				
TVOC		S				S				

Tabella 1.5

Parametri	Punto di emissione Frequenza controllo								Metodi
	E62a Trasporto fibra da linea rifilatura e squadatura Controlli e da rigettato essiccatoi	E62b Travasato polvere da sottostazio ne filtrante E60	E65 Depolver atore gruppo 100 e Cyclops CS	E66 Depolver atore aria esausta carico Desander	E67 Filtro Sheuch SFDWOS impianto post resinatura MDF	E68 Aspirazioni e pulizia linea MTF – rifilo e squadatur a pannello	E69 Depolver atore bilance polverino	E70 Trattame nto aria esausta trasporto sfridi MDF a sfibratore	
Portata, temperatura, umidità	S	S	S	S	S	S	S	S	Vedi paragrafo “Scelta dei metodi analitici – Aria”
Polveri totali	S	S	S	S	S	S	S	S	
Formaldeide					S	S			
TVOC					S	S			

Acqua

Nella Tabella 2 vengono specificati per lo scarico in corpo idrico superficiale in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tabella 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Frequenza controllo scarico del depuratore nella Roggia di Palma	Metodi
pH	Trimestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici – Acqua"
temperatura	Trimestrale	
Solidi sospesi totali (TSS)	Trimestrale	
TOC	Trimestrale	
BOD ₅	Trimestrale	
COD	Trimestrale	
Alluminio	Semestrale	
Arsenico	Semestrale	
Cromo	Semestrale	
Rame	Semestrale	
Nichel	Semestrale	
Piombo	Semestrale	
Zinco	Semestrale	
Solfati (SO ₃)	Trimestrale	
Cloruri	Trimestrale	
Fosforo totale	Trimestrale	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Trimestrale	
Azoto nitroso (come N)	Trimestrale	
Azoto nitrico (come N)	Trimestrale	
Idrocarburi totali	Trimestrale	
Fenoli	Trimestrale	
Aldeidi	Trimestrale	
Tensioattivi totali	Trimestrale	
Saggio di Tossicità acuta	Trimestrale	

Rumore

Nella Tabella 3 vengono indicate le postazioni di misura dove devono essere eseguite le misure fonometriche ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o ampliamenti del comprensorio produttivo, che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno ed entro sei mesi dalla approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della L.R. 16 del 18.06.07.

Tali campagne di misura devono consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

I rilievi devono essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi devono essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Tabella 2 - Punti di rilievo fonometrico

Identificativo punto di misura fonometrico	Descrizione punto di misura fonometrico
L1	Angolo nord ovest (postazione identificata nella Tav.D05, allegata all'istanza di AIA)
L2	Limite proprietà ovest (postazione identificata nella Tav.D05, allegata all'istanza di AIA)
L2 bis	Limite proprietà ovest (postazione identificata nella Tav. D05, allegata all'istanza di AIA)
L3	Passo carraio lato est Bordo proprietà (postazione identificata nella Tav. D05, allegata all'istanza di AIA)

Rifiuti

Nella Tabella 4 vengono riportati i controlli sui rifiuti in ingresso e nella Tabella 5 vengono riportati i controlli sui rifiuti autoprodotti per l'attività di recupero di rifiuti in produzione (R1 e R3).

Tabella 4 - Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati CER	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
030101	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
030105	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
150103	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
170201	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
191207	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
200138	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi
200201	visivo	Ad ogni carico in ingresso	Archiviazione foglio di accettazione materiale
	analitico	Biennale, a cura del produttore	Archiviazione rapporto di analisi

Tabella 5 - Controllo rifiuti autoprodotti

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento Recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati ⁷
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero energetico CER 030101 - CER 030105 Scarti di legno	R1	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero energetico CER 030105 – Polverino levigatura	R1	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero in produzione CER 100119	R3	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico
Rifiuti prodotti e recuperati nello stabilimento: recupero in produzione CER 190812	R3	Strumentale	Annuale	Certificato Analitico

4. GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo sui punti critici

Nella Tabella 6, Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 9, vengono indicati i sistemi di controllo sui macchinari o parti di impianti di abbattimento, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente

Tabella 6 - Sistemi di trattamento emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E10, E11a, E11b, E12, E13a, E13b, E20a, E20b, E21, E39, E40, E54, E56, E58, E60, E61, E62b, E69	Filtro a maniche	<ul style="list-style-type: none"> - componenti elettriche ed elettroniche - media filtranti - sistema di pulizia - motore e coclea ventilatori (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - assorbimento elettrico e tensioni 	mensile e in fermata	Software GE.MAN
E29a, E29b, E38, E49, E63, E64	Ciclone	<ul style="list-style-type: none"> - Presa uscita aria - Presa entrata aria - Sezione cilindrica corpo ciclone - Tramoggia conica raccolta polveri - Struttura di sostegno e bulloneria - Presa scarico materiale - Pulizia superfici interne (manutenzione secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - Stato di conservazione 	In fermata, almeno annualmente	Software GE.MAN
E14, E21, E25, E27, E28a, E28b, E40, E42, E44, E45a, E45b, E46, E47, E51, E52, E53, E55a, E55b, E57, E62a, E65, E66, E67, E70	Ciclone filtro	<ul style="list-style-type: none"> - Componenti di impianto per lavaggio - Media filtranti - Manometro (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - funzionalità e integrità sistema di lavaggio 	Mensile e in fermata	Software GE.MAN
E3, E32a, E34, E35, E36, E38, E49, E63, E64	Scrubber o venturi	<ul style="list-style-type: none"> - ventilatori - pompe - accessori impiantistici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, fusibili, termiche, allarmi - portata acqua ricircolo - portata reintegro - assorbimento elettrico 	mensile e in fermata Ispezione visiva e Strumentale (giornaliero)	Software GE.MAN
		- ugelli di lavaggio fumi (mensile)	<ul style="list-style-type: none"> - stato di conservazione 	mensile e in fermata	

Tabella 7 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Movimentazione del materiale legnoso stoccato	Piazzale deposito legname	Nebulizzazione ad acqua o segregazione delle operazioni	Visivo		Registro eventuali anomalie
Movimentazione del materiale legnoso stoccato	Piazzali di movimentazione	Pulizia con macchina spazzatrice	Visivo		Registro eventuali anomalie

Tabella 8 - Sistemi di trattamento acque

Scarico	Sistema di trattamento	Elementi caratteristici di ciascuno stadio		Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
In Roggia di Palma	Impianto di trattamento acque reflue	Chiarificazione e sedimentazione primaria	<ul style="list-style-type: none"> - stoccaggio - reagenti - dosatori - pHmetro - sedimentatore - pompe 	<ul style="list-style-type: none"> - sensori e strumenti ed apparati di misura - regolatori di livello - quadri comando e controllo, spie di funzionamento 	<ul style="list-style-type: none"> - ispezione vasche - punti prelievo a valle degli stadi di processo, per controlli analitici di efficienza stadi del trattamento - produzione fanghi - postazioni di verifica efficienza impiantistica generale, strutture mobili ed apparati elettromeccanici, quadri elettrici di comando pompe, soffianti dosatori, sensori, efficienza componenti filtropressa - assorbimento elettrico - pozzetti di campionamento e condotte di scarico 	SETTIMANALE	Registro
		Omogeneizzazione ed equalizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - vasca - pompe - dosatori - agitatori - sensori livello 				
		Denitrificazione	<ul style="list-style-type: none"> - vasche - pompe - agitatori - sonda redox - sensori livello 				
		Ossidazione	<ul style="list-style-type: none"> - vasche - pompe - soffianti - diffusori - agitatori - sonda redox - pHmetro - dosatori - sensori livello 				
		Sedimentatore secondario	<ul style="list-style-type: none"> - vasca sedimentatore - ponte raschiafanghi - pompe 				
		Ispezzatore fanghi	<ul style="list-style-type: none"> - bacino ispessitore - pettine - valvola motorizzata - impianto pneumatico 				
		Filtropressa					

Nella Tabella 9 vengono evidenziati i punti critici degli impianti e indicate le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Punto critico: fase del processo/parametro da tenere sotto controllo allo scopo di rilevare la buona funzionalità dell'impianto.

Tabella 9 - Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione frequenza	Registrazione
Centrale termica: 1. impianto di cogenerazione 2. forno ITI POOp 3. forno GEM 4. caldaia GEM 5. caldaia Wanson 6. caldaia Konus	Efficienza energetica	Continuo controllo combustione	Registrazione su sistema informatico
		Controlli e manutenzioni secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	Registro (annotazione attività e data esecuzione) Report annuale
Dotazioni trattamento emissioni	Taratura e calibrazione apparati di misura e controllo Condizioni di efficienza Resa, Perdita di carico	Come da Tabella 6	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Apparecchi e recipienti a pressione di gas e vapore	Condizioni di integrità, dispositivi sicurezza per apparati a pressione	Verifiche periodiche di legge per apparecchi a pressione Taratura valvole di sicurezza secondo cadenza verifiche in esercizio	Libretti apparecchi a pressione (annotazione attività e data esecuzione)
Unità di cogenerazione -motori	Condizioni di manutenzione Abbattitore catalitico rumore	Manutenzione programmata Taratura dispositivi controllo e sicurezza, (secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio)	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Generatori di calore per riscaldamento di olio diatermico	Condizioni di integrità, dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura condizioni limite cracking olio diatermico	Taratura dispositivi controllo e sicurezza sovratemperatura, secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio Analisi olio, o sostituzione, secondo indicazioni del produttore	
Bruciatori, Pompe, attuatori, ventilatori, soffianti, compressori, riduttori di pressione, scambiatori	Condizioni di efficienza e sicurezza	Giornalieri	
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Quadri comando/controllo, Sensori, Misuratori, Intercettazioni e sicurezze di processo	Condizioni di efficienza,	Verifica giornaliera	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Serbatoi stoccaggio Gestione prodotti chimici di processo e di rifiuto	Integrità aree stoccaggio Integrità contenitori e serbatoi	Controllo procedure ed impiantistica di riferimento/giornaliero	
		Verifica dispositivi controllo settimanale Taratura dispositivi controllo e sicurezza secondo indicazioni del produttore, secondo rilievi in esercizio	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive giornaliere -responsabili di reparto	

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)

Nella Tabella 10 sono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tabella 10 - Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Piazzali di stoccaggio materiale legnoso e riciclato vergine	-	-	-	Integrità pavimentazione e cordolature, ristagno acque di dilavamento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro cartaceo o sistema equivalente
Stoccaggio olii lubrificanti	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro anomalie	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	-
Area 7.1 Silos polverino levigatura	Integrità silos	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Registro			Registro
Area 7.3a Stoccaggio ceneri e polveri caldaie Area 7.3b Stoccaggio fanghi depurazione				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.4 Stoccaggio rifiuti	Integrità contenitori scarrabili	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.5 Stoccaggio olio	Integrità cisternette	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area 7.6 Stoccaggio RAEE	Gestione contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia				
Area 7.7 Stoccaggio batterie	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia				
Area 7.8 -C1 Stoccaggio rifiuti lavorati in area pavimentata - 3000m ²				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Area A Stoccaggio rifiuti in ingresso, area pavimentata - 500m ²				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
Aree						
B1 - 10000 mq				Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	
B2 - 2000 mq						
B3 - 4500 mq						
B4 - 8000 mq						
Stoccaggio rifiuti - messa in riserva, aree pavimentate						
Area C1 - C2 Stoccaggio rifiuti lavorati in area pavimentata - 15000m ²			Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		
Stoccaggio colle	Integrità contenitori	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia	Integrità pavimentazione e cordolature	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		
Serbatoi gasolio C01/C02/C03/C04/C05	Integrità serbatoi	Prova di tenuta con vacuum test biennale	Integrità bacino di contenimento	Controllo visivo giornaliero/interventi in anomalia		

Indicatori di prestazione

In Tabella 11 vengono individuati gli indicatori di performance che dovranno essere monitorati e registrati a cura del Gestore come strumento di controllo ambientale indiretto.

Tabella 11 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
consumo energia / pannello prodotto	[kWh/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
consumo metano / pannello prodotto	[Smc/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
consumo acqua / pannello prodotto	[m ³ / m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico
produzione rifiuti / pannello prodotto	[Mg/ m ²]	annuale, riferito all'anno precedente	Registro informatico

5. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

ALLEGATO D

DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-SEXIES, COMMA 9-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

L'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 152/2006, stabilisce che possono essere fissati dei valori limite di emissione meno severi dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), nei casi disciplinati dall'Allegato XII-bis, alla Parte II del decreto legislativo medesimo.

Con nota del 7 ottobre 2020, acquisita con protocollo regionale n. 47861 e 47862 dell'8 ottobre 2020, il Gestore, richiamando i punti a) e b) dell'allegato XII-bis, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006, ha chiesto una **deroga, fino al 30 settembre 2022**, all'applicazione, per il punto di emissione E36, dei BAT-AEL previsti alla BAT 17 Tabella 1 per il parametro "Polveri totali" della Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni per le BAT per la produzione di pannelli di legno.

Il Gestore intende installare e mettere a regime, entro tale data, sul camino E36 (essiccatoio 200), un multi separatore di gocce.

E' concessa la deroga richiesta e vengono imposte le seguenti prescrizioni:

1) al fine della deroga, per il parametro "Polveri totali", il Gestore deve installare, entro il 30 settembre 2022, sul camino E36, un multi separatore di gocce.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA MONTE PASCHI

AGENZIA/UFFICIO

POMPONESCO

PROV.

MN

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

--

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE BIPAN SPA	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F <input type="checkbox"/>	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE BICINICCO	PROV. U D CODICE FISCALE 0 0 9 6 1 5 0 0 3 0 3

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F <input type="checkbox"/>	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV. CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE T I 8 codice sub. codice (*)	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO <input type="checkbox"/>	9. CAUSALE P A	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno Numero
---	--------------------------	---	-----------------------	--

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	96,00	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		96,00	

EURO (lettere)

--

ESTREMI DEL VERSAMENTO <small>(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)</small>		
DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
10 NOV. 2021	01030	57800





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.329.618.290,74 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00864090526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 3274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ST2291 - step.it - 03/19

Filiale di **POMPONESCO**

10:48.....
ora

Vi preghiamo prender
nota delle seguenti
scritture registrate in
conto a Vostro

DATA	N. CONTO	N. RIFERIMENTO	COD. FIL.
10.11.21	17883,58	224300400077	2243

9196

BIPAN SPA
VIA VENTI SETTEMBRE, 58
46030 POMPONESCO

MN

DEBITO

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE	96,00	10.11.21 9195

STP

ADDEBITO DELEGA MOD. F23

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. 1